



BANCA CENTRALE EUROPEA

VIGILANZA BANCARIA

Guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione

BANKENTOEZICHT

Luglio 2025

BANKTILSYN BANKU UZRAUDZĪBA

BANKŪ PRIEŽIŪRA NADZÓR BANKOWY

VIGILANZA BANCARIA

BANKFELÜGYELET

BANKING SUPERVISION

SUPERVISION BANCAIRE BANČNI NADZOR

MAOIRSEACHT AR BHAINCÉIREACHT NADZOR BANAKA

BANKING SUPERVISION

PANGANDUSJÄRELEVALVE

SUPERVISÃO BANCÁRIA

BANKOVNI DOHLED

БАНКОВ НАДЗОР

BANKTILSYN

BANKENAUF SICHT

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

PANKKIVALVONTA

SUPRAVEGHERE BANCARĂ BANKOVÝ DOHLAD

SUPERVIŽJONI BANKARJA

SUPERVISIÓN BANCARIA

BANKING SUPERVISION

SUPERVISÃO BANCÁRIA

BANKENAUF SICHT

Indice

Sezione I Sintesi della guida sulle opzioni e sulle discrezionalità	2	
1	Finalità	2
2	Ambito di applicazione, contenuto ed effetti	3
3	Cronologia delle consultazioni sulla presente guida	5
4	Applicazione delle modifiche in materia di rischio di mercato	5
5	Opzioni e discrezionalità esercitate in circostanze eccezionali o a sostegno della politica monetaria	6
Sezione II Policy della BCE per l'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal CRR e dalla CRD	8	
Capitolo 1	Vigilanza consolidata e deroghe all'applicazione dei requisiti prudenziali	8
Capitolo 2	Fondi propri	29
Capitolo 3	Requisiti patrimoniali	37
Capitolo 4	Sistemi di tutela istituzionale	57
Capitolo 5	Grandi esposizioni	67
Capitolo 6	Liquidità	70
Capitolo 7	Leva finanziaria	88
Capitolo 8	Segnalazioni sui requisiti prudenziali e informazioni finanziarie	90
Capitolo 9	Requisiti generali per l'accesso all'attività degli enti creditizi	91
Capitolo 10	Dispositivi di governance e vigilanza prudenziale	94
Sezione III Policy generale della BCE riguardo all'esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal CRR e dalla CRD per le quali si richiedono ulteriori azioni o valutazioni	98	
Capitolo 1	Fondi propri	98
Capitolo 2	Requisiti patrimoniali	98
Capitolo 3	Liquidità	99

Sezione I

Sintesi della guida sulle opzioni e sulle discrezionalità

1 Finalità

1. Questa guida definisce l'approccio della Banca centrale europea (BCE) nell'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal quadro normativo dell'Unione europea (Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Capital Requirements Regulation, CRR)¹ e Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Capital Requirements Directive, CRD))² in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi.
2. La guida, pubblicata per la prima volta nel 2016, è stata rivista e aggiornata nel 2022 per tenere conto delle modifiche apportate al CRR e alla CRD mediante il Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio³ e la Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ ("pacchetto CRR II-CRD V"). La versione corrente è stata ulteriormente sottoposta a revisione e aggiornamento sulla scorta delle modifiche al CRR e alla CRD contenute nel Regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ e nella Direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ ("pacchetto CRR III-CRD VI").
3. La guida è finalizzata a illustrare in modo coerente, efficace e trasparente le politiche di vigilanza che saranno applicate nelle procedure all'interno del Meccanismo di

¹ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1). Alcune opzioni e discrezionalità sono inoltre previste dal Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

² Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

³ Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo, del 20 maggio 2019, che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

⁴ Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la Direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253).

⁵ Regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor (GU L 2024/1623, del 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj>).

⁶ Direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la Direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance (GU L 2024/1619, del 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1619/oj>).

vigilanza unico (MVU) per quanto riguarda gli enti creditizi significativi. In particolare è intesa quale strumento di ausilio per i gruppi di vigilanza congiunti (GVC) nello svolgimento dei loro compiti, con riferimento ai principi che la BCE intende seguire nella vigilanza sugli enti creditizi significativi.

2 Ambito di applicazione, contenuto ed effetti

1. La guida si applica agli enti creditizi designati come significativi dalla BCE.
2. Presenta gli aspetti generali di cui la BCE terrà conto nella determinazione dei requisiti prudenziali per gli enti creditizi significativi. Le politiche definite in questa guida saranno utilizzate quali strumenti di ausilio per i GVC nella valutazione delle singole richieste e/o decisioni che comporterebbero l'esercizio di un'opzione o di una discrezionalità.
3. La struttura della guida riflette quella dei relativi atti legislativi (ad esempio CRR/CRD). La guida va letta facendo riferimento ai testi giuridici pertinenti.
4. I termini utilizzati nella guida vanno intesi secondo le definizioni di CRR/CRD e del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (regolamento sull'MVU)⁷, ad eccezione dei casi in cui un termine sia specificamente definito nella presente guida e soltanto ai fini di quest'ultima⁸.
5. I riferimenti alla CRD e al CRR sono da considerarsi quali richiami a tali atti come modificati da tutta la legislazione dell'UE in vigore a partire dalla data di pubblicazione della versione riveduta della guida sul sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria. I riferimenti devono inoltre essere considerati comprensivi delle norme tecniche di regolamentazione o di attuazione previste negli stessi, che siano già state adottate o non appena vengano adottate dalla Commissione europea e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Analogamente, i riferimenti al Regolamento delegato (UE) 2015/61, relativo al coefficiente di copertura della liquidità, vanno intesi quali richiami a tale atto come modificato da tutta la legislazione pertinente⁹ in vigore a partire dalla data di pubblicazione della versione riveduta della guida sul sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria. In conformità alla CRD, va altresì tenuto conto della normativa di attuazione nazionale (cfr. anche il paragrafo 10).
6. Le scelte finali di policy riportate nella guida sono volte a conseguire gli obiettivi dell'MVU, precisati nel considerando 12 del regolamento sull'MVU, ovvero *“assicurare [...] che la politica dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale sugli*

⁷ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

⁸ Per maggiore chiarezza si precisa che, ai fini della vigilanza su base consolidata, il termine ente creditizio va inteso ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del CRR, ove applicabile.

⁹ Ossia, il Regolamento delegato (UE) 2018/1620 della Commissione, del 13 luglio 2018, che modifica il Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 271 del 30.10.2018, pag. 10).

enti creditizi sia attuata in maniera coerente ed efficace, che il corpus unico di norme sui servizi finanziari sia applicato nella stessa maniera agli enti creditizi in tutti gli Stati membri interessati e che tali enti creditizi siano sottoposti a una vigilanza ottimale sotto il profilo qualitativo [...]”. In questo contesto, le scelte di policy tengono conto non solo delle caratteristiche precipue dei singoli enti creditizi, ma anche delle specificità dei loro modelli di business, nonché degli indicatori relativi ai territori degli Stati membri partecipanti. Anche la valutazione che la BCE svolgerà nei singoli casi rispetterà le specificità e le peculiarità degli enti creditizi significativi e dei diversi mercati.

7. La guida non stabilisce nuovi requisiti regolamentari; le specificazioni e i principi in essa illustrati non devono essere intesi quali norme giuridicamente vincolanti.
8. Le indicazioni annesse a ciascuna scelta di policy definiscono l’approccio che la BCE seguirà nello svolgimento dei propri compiti di vigilanza. Tuttavia, qualora in casi specifici vi siano fattori che giustificano una deviazione da tali indicazioni, la BCE ha il potere di adottare una decisione che si discosta dalla politica generale stabilita nella guida, purché vengano fornite motivazioni chiare e sufficienti. La ratio di una scelta di policy divergente deve essere anche compatibile con i principi generali del diritto dell’UE, in particolare con la parità di trattamento, la proporzionalità e le legittime aspettative dei soggetti vigilati. Ciò è coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che definisce le indicazioni interne, quali la presente guida, come prassi operative dalle quali le istituzioni dell’UE possono discostarsi in casi giustificati¹⁰.
9. La BCE si riserva il diritto di rivedere le indicazioni di policy definite nel presente documento per tenere conto di modifiche alle disposizioni legislative o di circostanze specifiche, nonché dell’adozione di specifici atti delegati che potrebbero disciplinare in modo diverso determinate questioni di policy. Eventuali modifiche saranno rese pubbliche e terranno conto dei principi di legittime aspettative, proporzionalità e parità di trattamento precedentemente menzionati.
10. Nel fissare la linea di policy enunciata nella presente guida la BCE agisce entro i limiti della legislazione applicabile dell’UE. In particolare, nei casi in cui la guida fa riferimento alle opzioni e alle discrezionalità della CRD, la BCE definisce la propria linea di policy, fatta salva l’applicazione della legislazione nazionale di recepimento delle direttive e in particolare della CRD, qualora una scelta di policy sia già stata adottata in tale legislazione nazionale. La BCE rispetterà inoltre gli orientamenti dell’Autorità bancaria europea (ABE) applicabili, secondo la regola “conformità o

¹⁰ Cfr. a titolo indicativo il paragrafo 209 della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, del 28 giugno 2005, nelle cause riunite C-189/02, C-202/02, da C-205/02 a C-208/02 e C-213/02: *“Nelle sue decisioni aventi ad oggetto provvedimenti di carattere interno adottati dall’amministrazione, la Corte ha già dichiarato che, pur non potendo essere qualificati come norme giuridiche alla cui osservanza l’amministrazione è comunque tenuta, essi enunciano tuttavia una norma di comportamento indicativa della prassi da seguire dalla quale l’amministrazione non può discostarsi, in un caso specifico, senza fornire ragioni compatibili con il principio di parità di trattamento. Siffatte misure costituiscono pertanto un atto di carattere generale di cui i dipendenti e gli agenti interessati possono dedurre l’illegittimità a sostegno di un ricorso proposto contro decisioni individuali adottate sulla loro base.”*

spiegazione” (“comply or explain”) ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1093/2010¹¹.

11. Infine, le politiche definite nella guida fanno salve le opzioni e le discrezionalità previste dal diritto dell’UE e già esercitate dalla BCE in conformità al Regolamento (UE) 2016/445¹² e non sono a queste applicabili.

3 Cronologia delle consultazioni sulla presente guida

La presente guida è stata oggetto delle seguenti consultazioni pubbliche:

- La prima versione della guida è stata sottoposta a consultazione nel periodo compreso tra l’11 novembre e il 16 dicembre 2015.
- Una seconda consultazione sull’approccio da adottare per il riconoscimento dei sistemi di tutela istituzionale a fini prudenziali si è svolta dal 19 febbraio al 15 aprile 2016.
- Dal 18 maggio al 21 giugno 2016 è stato posto in consultazione un addendum alla presente guida.
- Una versione riveduta della guida, per tenere conto delle modifiche al quadro legislativo dell’Unione introdotte dal pacchetto CRR II-CRD V, è stata oggetto di consultazione nel periodo compreso tra il 29 giugno e il 30 agosto 2021.
- Un’ulteriore revisione della guida, effettuata sulla scorta delle modifiche al quadro legislativo dell’Unione introdotte dal pacchetto CRR III-CRD VI, è stata sottoposta a consultazione tra l’8 novembre 2024 e il 24 gennaio 2025.

4 Applicazione delle modifiche in materia di rischio di mercato

Il Regolamento delegato (UE) 2024/2795 della Commissione, del 24 luglio 2024, che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la data di applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato rinvia la data di applicazione di tali requisiti al gennaio 2026¹³. Inoltre, nelle lettere in caso di inerzia emesse in merito alla distinzione tra portafoglio bancario e portafoglio di negoziazione, l’ABE ha espresso il proprio parere sull’applicazione delle disposizioni relative a tale distinzione e sul trasferimento interno del rischio tra i portafogli di cui

¹¹ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la Decisione n. 716/2009/CE e abroga la Decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

¹² Regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea, del 14 marzo 2016, sull’esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione (BCE/2016/4) (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 60).

¹³ Cfr. il comunicato stampa “[La Commissione propone di rinviare di un anno l’applicazione nell’UE dei requisiti prudenziali per il rischio di mercato previsti da Basilea III](#)”, del 24 luglio 2024.

all'articolo 3, paragrafo 6, del CRR¹⁴. L'ABE ha consigliato alle autorità competenti di non attribuire priorità a eventuali misure di vigilanza o esecutive in relazione a tali requisiti fino all'adozione della proposta legislativa che darà piena applicazione alla revisione complessiva del portafoglio di negoziazione (Fundamental Review of the Trading Book, FRTB), tenendo altresì conto di qualsiasi periodo transitorio eventualmente previsto.

Di conseguenza, le parti della presente guida relative all'esenzione dalla classificazione come portafoglio di negoziazione o portafoglio non di negoziazione, nonché alla revisione interna dell'uso del metodo standardizzato alternativo, riguardano le modifiche al quadro di riferimento per il rischio di mercato introdotte dal pacchetto CRR III-CRD VI a partire dal momento in cui queste avranno effetto. Per la stessa ragione, e fino a quel momento, la BCE continuerà ad applicare le disposizioni relative al calcolo della misura del valore a rischio (articolo 366, paragrafo 4, del CRR) secondo le modalità indicate nella presente guida. Per contro, i requisiti relativi all'autorizzazione a utilizzare definizioni alternative di sensibilità (articolo 325 unvicies, paragrafi 5 e 6, del CRR) hanno effetto nell'attuale fase di segnalazione transitoria di applicazione della revisione complessiva del portafoglio di negoziazione, senza alcun differimento, e sono pertanto applicati al momento dalla BCE, come definito nella parte della presente guida dedicata a questo tema.

5 Opzioni e discrezionalità esercitate in circostanze eccezionali o a sostegno della politica monetaria

1. Il Regolamento (UE) 2019/876 e il Regolamento delegato (UE) 2018/1620 della Commissione introducono alcune opzioni e discrezionalità che possono essere esercitate in circostanze eccezionali o a sostegno della politica monetaria. Queste includono:
 - per quanto riguarda il requisito del coefficiente di copertura della liquidità (Liquidity Coverage Ratio, LCR), la deroga per determinate operazioni al meccanismo di liquidazione di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione;
 - per quanto riguarda il requisito del coefficiente netto di finanziamento stabile (Net Stable Funding Ratio, NSFR), la deroga all'impatto di taluni contratti derivati di cui all'articolo 428 quinquies, paragrafo 6, del CRR e il trattamento preferenziale delle attività associate a determinate operazioni temporanee e non standard condotte da banche centrali di cui all'articolo 428 septdecies, paragrafo 7, e all'articolo 428 quaterquadragies, paragrafo 7, del CRR;

¹⁴ Cfr. i due comunicati stampa: 1) ["EBA publishes a no-action letter on the boundary between the banking book and the trading book provisions"](#) del 27 febbraio 2023 e 2) ["The EBA responds to the European Commission's Delegated Act postponing the application of the market risk framework in the EU"](#) del 12 agosto 2024.

- per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, la deroga relativa all'esclusione di talune esposizioni verso le banche centrali dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 429 bis, paragrafo 5, del CRR.
2. La BCE non si attende istanze da parte degli enti in relazione alle citate opzioni e discrezionalità; piuttosto, in qualità di autorità competente, le eserciterà in circostanze eccezionali e alle condizioni stabilite dalle pertinenti disposizioni legislative, previa consultazione o approvazione della banca centrale competente, a seconda dei casi.

Sezione II

Policy della BCE per l'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal CRR e dalla CRD

Questa sezione definisce le indicazioni di policy specifiche che la BCE intende seguire nella valutazione delle singole richieste degli enti creditizi vigilati che comporterebbero l'esercizio delle opzioni e discrezionalità contemplate nella guida. L'obiettivo di questa sezione è assistere i GVC nello svolgimento dei loro compiti di vigilanza nonché informare gli enti creditizi e il pubblico in generale riguardo alle politiche della BCE in materia, con spirito di apertura e trasparenza.

Capitolo 1

Vigilanza consolidata e deroghe all'applicazione dei requisiti prudenziali

1. Questo capitolo definisce la scelta di policy della BCE per quanto riguarda i principi generali della vigilanza consolidata nonché le deroghe all'applicazione di alcuni requisiti prudenziali.
2. Gli articoli da 6 a 24 della parte uno del CRR, unitamente al Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, definiscono il quadro normativo e regolamentare applicabile.
3. DISCREZIONALITÀ DI ESCLUDERE SOGGETTI DALLA DEFINIZIONE DI "SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA" (articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del CRR)

La BCE valuterà l'opportunità di esercitare tale discrezionalità caso per caso, tenendo conto degli esiti della consultazione dell'ABE e della relazione, presentata da quest'ultima alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 10, del CRR, in merito alla completezza e all'adeguatezza delle definizioni e delle disposizioni del CRR concernenti la vigilanza su tutti i tipi di rischi ai quali gli enti sono esposti a livello consolidato, ove pertinente.

4. DEROGA ALL'APPLICAZIONE DEI REQUISITI PRUDENZIALI SU BASE INDIVIDUALE (articolo 7 del CRR)

Qualora sia la filiazione di un ente creditizio sia l'ente impresa madre siano autorizzati e vigilati nel medesimo Stato membro, è possibile derogare all'applicazione dei requisiti prudenziali nei confronti di entrambi sulla base di una valutazione caso per caso e fatte salve le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, del CRR.

Ai fini di tale valutazione, la BCE terrà conto dei fattori indicati qui di seguito.

- **Articolo 7, paragrafo 1, del CRR sulla deroga all'applicazione dei requisiti nei confronti delle filiazioni**

- (1) Per valutare se la condizione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), è soddisfatta, ossia se non sussistono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolano il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre, la BCE intende verificare che:
 - (i) la struttura proprietaria e giuridica del gruppo non impedisca la trasferibilità dei fondi propri o il rimborso di passività;
 - (ii) il processo formale di assunzione delle decisioni sul trasferimento dei fondi propri tra impresa madre e filiazione assicuri trasferimenti rapidi;
 - (iii) le norme interne dell'impresa madre e delle filiazioni, i patti parasociali o altri accordi noti non contengano disposizioni che possano ostacolare il trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre;
 - (iv) in precedenza non vi siano state serie difficoltà di gestione o problemi di governo societario che possano avere un impatto negativo sul rapido trasferimento dei fondi propri o sul rimborso di passività;
 - (v) nessuna parte terza¹⁵ possa esercitare il controllo o abbia la possibilità di impedire il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività;
 - (vi) la concessione della deroga sia stata debitamente considerata nel piano di risanamento e, se del caso, nell'accordo di sostegno finanziario di gruppo;
 - (vii) la deroga non abbia effetti negativi sproporzionati sul piano di risanamento;
 - (viii) il modello per le segnalazioni prudenziali (common reporting framework, COREP) "Solvibilità del gruppo" (allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione¹⁶), che mira a fornire una visione completa su come i rischi e i fondi propri sono distribuiti all'interno del gruppo, non evidenzii alcuna discrepanza al riguardo.
- (2) Nel valutare la conformità con il requisito di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del CRR, in base al quale l'impresa madre è tenuta a soddisfare l'autorità competente per quanto riguarda la gestione prudente della filiazione e a dichiarare, con l'autorizzazione dell'autorità competente, di garantire gli impegni

¹⁵ Per parte terza si intende una qualsiasi parte che non sia l'impresa madre, una filiazione, un membro dei rispettivi organi decisionali o un azionista.

¹⁶ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1).

assunti dalla filiazione, oppure che i rischi della filiazione sono di entità trascurabile, la BCE terrà conto di quanto segue:

- (i) se gli enti ottemperano alla legislazione nazionale di attuazione del titolo VII, capo 2 della CRD;
 - (ii) se il processo di revisione e valutazione prudenziale (supervisory review and evaluation process, SREP) per l'impresa madre dimostra che le misure, le strategie, i processi e i meccanismi posti in atto assicurano la sana gestione delle sue filiazioni;
 - (iii) se la deroga non abbia effetti negativi sproporzionati sul piano di risanamento;
 - (iv) con riferimento al fatto che i rischi siano di entità trascurabile, se il contributo della filiazione all'importo dell'esposizione complessiva al rischio non supera l'1% dell'esposizione totale del gruppo, o il suo contributo al totale dei fondi propri non eccede l'1% del totale dei fondi propri del gruppo¹⁷. (Tuttavia, in casi eccezionali, la BCE può applicare una soglia più elevata, se debitamente giustificato. Ad ogni modo, la somma dei contributi delle filiazioni che sono considerati trascurabili in relazione all'importo complessivo dell'esposizione al rischio non può superare il 5% dell'esposizione totale del gruppo, oppure la somma dei loro contributi al totale dei fondi propri non può eccedere il 5% del totale dei fondi propri del gruppo).
- (3) Nel valutare la conformità con il requisito di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del CRR, in base al quale le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa madre devono coprire anche la filiazione, la BCE intende tenere conto di quanto segue:
- (i) se l'alta dirigenza dell'impresa madre è sufficientemente coinvolta nelle decisioni strategiche, nel definire il grado di propensione al rischio e nella gestione del rischio della filiazione;
 - (ii) se la funzione di gestione dei rischi e la funzione di conformità alle norme della filiazione e dell'impresa madre cooperano pienamente (ad esempio le funzioni di controllo dell'impresa madre hanno facile accesso a tutte le informazioni necessarie dalla filiazione);
 - (iii) se i sistemi informatici della filiazione e dell'impresa madre sono integrati o quanto meno perfettamente allineati;
 - (iv) se la filiazione che beneficia della deroga rispetta la politica di gestione dei rischi e il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio del gruppo (in particolare i sistemi di limiti all'assunzione dei rischi);

¹⁷ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, allegato II, parte II, paragrafo 38.

- (v) se lo SREP per l'impresa madre non evidenzia carenze nell'area della governance interna e gestione dei rischi.
- (4) Nel valutare la conformità al requisito di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del CRR, in base al quale l'impresa madre è tenuta a detenere più del 50% dei diritti di voto connessi con le quote o azioni della filiazione o ad avere il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione della filiazione, la BCE intende verificare che non vi siano accordi che impediscono alle imprese madri di imporre tutte le misure necessarie per guidare il gruppo verso la conformità con i requisiti prudenziali.
- (5) Nel valutare una richiesta di deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del CRR, la BCE terrà altresì conto delle considerazioni relative al coefficiente di leva finanziaria dato che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, del CRR, la concessione di una tale deroga comporterà automaticamente una deroga anche al requisito di leva finanziaria allo stesso livello della struttura del gruppo.

- **Articolo 7, paragrafo 3, del CRR sulla deroga all'applicazione dei requisiti nei confronti di enti imprese madri**

- (1) Per valutare se la condizione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del CRR è soddisfatta, ossia se non sussistono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolano il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività nei confronti dell'impresa madre in uno Stato membro, la BCE intende verificare che:
 - (i) la struttura proprietaria e giuridica del gruppo non impedisca la trasferibilità dei fondi propri o il rimborso di passività;
 - (ii) il processo formale di assunzione delle decisioni sul trasferimento dei fondi propri all'impresa madre in uno Stato membro assicuri trasferimenti rapidi;
 - (iii) le norme interne dell'impresa madre e delle filiazioni, i patti parasociali o altri accordi noti non contengano disposizioni che possano ostacolare il trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività nei confronti dell'ente impresa madre;
 - (iv) in precedenza non vi siano state serie difficoltà di gestione o problemi di governo societario che possano avere un impatto negativo sul rapido trasferimento dei fondi propri o sul rimborso di passività;
 - (v) nessuna parte terza possa esercitare il controllo o abbia la possibilità di impedire il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività;
 - (vi) la concessione della deroga sia stata debitamente considerata nel piano di risanamento e, se del caso, nell'accordo di sostegno finanziario di gruppo;
 - (vii) la deroga non abbia effetti negativi sproporzionati sul piano di risanamento;

- (viii) il modello COREP “Solvibilità del gruppo”, che mira a fornire una visione completa di come i rischi e i fondi propri sono distribuiti all'interno del gruppo, non evidenzia alcuna discrepanza al riguardo.
- (2) Oltre a tali specificazioni, nel valutare la condizione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), in base alla quale non devono sussistere rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolano il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività all'ente impresa madre in uno Stato membro, la BCE verificherà se:
- (i) i fondi propri detenuti dalle filiazioni stabilite nello Spazio economico europeo (SEE) sono sufficienti ai fini della concessione della deroga all'ente impresa madre (ossia la concessione della deroga non dovrebbe essere giustificata sulla base di risorse provenienti da paesi terzi, a meno che non vi sia un riconoscimento ufficiale da parte dell'UE dell'equivalenza del paese terzo e non sussistano altri impedimenti);
 - (ii) gli azionisti di minoranza delle filiazioni non detengono insieme diritti di voto che permetterebbero loro di bloccare un accordo, una decisione o un atto dell'assemblea degli azionisti ai sensi della normativa societaria nazionale applicabile;
 - (iii) eventuali restrizioni di cambio non impediscono il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività.
- (3) Nel valutare la conformità con il requisito di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del CRR, in base al quale le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio rilevanti ai fini della vigilanza consolidata devono coprire anche l'ente madre in uno Stato membro, la BCE intende tenere conto di quanto segue:
- (i) se l'alta dirigenza dell'ente responsabile delle procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio rilevanti ai fini della vigilanza consolidata sia sufficientemente coinvolta nelle decisioni strategiche e quindi nella definizione della propensione al rischio e della gestione dei rischi dell'ente impresa madre;
 - (ii) l'esistenza di piena cooperazione tra l'ente impresa madre e le funzioni di gestione dei rischi e conformità alle norme dell'ente responsabile delle procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio rilevanti ai fini della vigilanza consolidata (ad esempio, se le funzioni di controllo di tale ente abbiano facile accesso a tutte le informazioni necessarie dell'ente impresa madre);
 - (iii) integrazione o quanto meno pieno allineamento dei sistemi informativi dell'ente responsabile delle procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio rilevanti ai fini della vigilanza consolidata con quelli dell'ente impresa madre;

- (iv) conformità alla politica di gestione dei rischi e al quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio del gruppo (in particolare i sistemi di limiti all'assunzione dei rischi) da parte dell'ente impresa madre che beneficia della deroga;
 - (v) assenza di carenze nell'ambito della governance interna e della gestione dei rischi in esito allo SREP relativo all'ente responsabile delle procedure di valutazione, misurazione e controllo dei rischi rilevanti ai fini della vigilanza consolidata.
- (4) Nel valutare una richiesta di deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del CRR, la BCE terrà altresì conto delle considerazioni relative al coefficiente di leva finanziaria dato che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, del CRR, la concessione di una tale deroga comporterà automaticamente una deroga anche al requisito di leva finanziaria allo stesso livello della struttura del gruppo.
- **Documentazione relativa alle deroghe di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del CRR**
 - **Documentazione relativa alle deroghe di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del CRR**

Ai fini delle valutazioni nell'ambito dell'articolo 7, paragrafo 1, del CRR ci si attende che l'ente creditizio presenti i seguenti documenti; questi saranno considerati dalla BCE come prova del fatto che le condizioni stabilite nella legislazione sono soddisfatte:

- (i) una lettera sottoscritta dall'amministratore delegato dell'impresa madre, con l'approvazione dell'organo di amministrazione, nella quale si dichiara che il gruppo vigilato significativo rispetta tutte le condizioni necessarie per la concessione della deroga o delle deroghe previste all'articolo 7 del CRR;
- (ii) un parere legale, emesso da una terza parte esterna indipendente o dall'ufficio legale interno, approvato dall'organo di amministrazione dell'impresa madre, nel quale si attesta che non vi sono ostacoli al trasferimento di fondi propri o al rimborso di passività da parte dell'impresa madre in base agli atti legislativi o regolamentari applicabili (compresa la normativa tributaria) oppure ad accordi giuridicamente vincolanti;
- (iii) una valutazione interna la quale conferma che la concessione della deroga è stata debitamente considerata nel piano di risanamento e nell'accordo di sostegno finanziario di gruppo, se disponibile, predisposti

dall'ente in conformità alla Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD)¹⁸;

- (iv) prova che l'impresa madre ha garantito tutte le obbligazioni della filiazione, ad esempio mediante una copia di una garanzia firmata o un estratto di un registro pubblico che certifichi l'esistenza di tale garanzia o una dichiarazione equivalente, di cui vi sia traccia nello statuto dell'impresa madre o che siano stati approvati dall'assemblea generale e riportati nell'allegato al bilancio consolidato. In alternativa a una garanzia, gli enti creditizi possono fornire prova che i rischi della filiazione sono di entità trascurabile;
- (v) l'elenco delle entità per le quali è richiesta la deroga;
- (vi) una descrizione del funzionamento dei meccanismi di finanziamento da utilizzare qualora un ente versi in difficoltà finanziarie, comprese le informazioni sul modo in cui tali meccanismi assicurino fondi che sono a) disponibili all'occorrenza e b) liberamente trasferibili;
- (vii) una dichiarazione sottoscritta dall'amministratore delegato e approvata dall'organo di amministrazione dell'impresa madre e dell'altro ente (o degli altri enti) richiedente la deroga, nella quale si attesta l'assenza di impedimenti di fatto che ostacolano il trasferimento dei fondi o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre;
- (viii) la documentazione approvata dagli organi di amministrazione dell'impresa madre e dagli altri enti richiedenti la deroga in cui si attesta che le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa madre coprono tutti gli enti inclusi nella richiesta;
- (ix) una breve descrizione delle procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa madre o, nel caso di un gruppo orizzontale di enti, dell'ente su base consolidata, nonché informazioni sulla base contrattuale, se del caso, in virtù della quale la gestione del rischio per l'intero gruppo può essere controllata dall'entità responsabile di direzione e coordinamento;
- (x) la struttura dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni della filiazione;
- (xi) ogni accordo che attribuisca all'impresa madre il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione della filiazione.

¹⁸ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.06.2014, pag. 190).

- **Documentazione relativa alle deroghe di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del CRR**

Ci si attende che gli enti richiedenti una deroga ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del CRR presentino alla BCE i seguenti documenti:

- (i) una lettera sottoscritta dall'amministratore delegato dell'impresa madre, con l'approvazione dell'organo di amministrazione, nella quale si dichiara che il gruppo vigilato significativo rispetta tutte le condizioni necessarie per la concessione della deroga o delle deroghe previste all'articolo 7 del CRR;
- (ii) un parere legale, emesso da una terza parte esterna indipendente o dall'ufficio legale interno, approvato dall'organo di amministrazione dell'impresa madre, nel quale si attesta che non vi sono ostacoli al trasferimento di fondi propri o al rimborso di passività nei confronti dell'impresa madre in base agli atti legislativi o regolamentari applicabili (compresa la normativa tributaria) oppure ad accordi giuridicamente vincolanti¹⁹;
- (iii) una valutazione interna la quale conferma che la concessione della deroga è stata debitamente considerata nel piano di risanamento e nell'accordo di sostegno finanziario di gruppo, se disponibile, predisposti dall'ente in conformità alla BRRD;
- (iv) una descrizione del funzionamento dei meccanismi di finanziamento da utilizzare qualora l'impresa madre versi in difficoltà finanziarie, comprese le informazioni sul modo in cui tali meccanismi assicurino fondi che sono a) disponibili all'occorrenza e b) liberamente trasferibili;
- (v) una dichiarazione sottoscritta dagli amministratori delegati delle relative filiazioni e approvata dagli organi di amministrazione di tali enti, attestante l'assenza di impedimenti di fatto al trasferimento dei fondi o al rimborso di passività nei confronti dell'impresa madre;
- (vi) documentazione approvata dall'organo di amministrazione dell'ente responsabile delle procedure di valutazione, misurazione e controllo dei rischi rilevanti ai fini della vigilanza consolidata, in cui si attesta che le procedure di valutazione, misurazione e controllo dei rischi comprendono anche l'impresa madre;
- (vii) sintesi delle procedure di valutazione, misurazione e controllo dei rischi rilevanti ai fini della vigilanza consolidata.

Le filiazioni stabilite in paesi non aderenti al SEE presentano, oltre a tale documentazione, una conferma scritta da parte dell'autorità del paese terzo competente per la vigilanza prudenziale di queste filiazioni, nella quale si attesta che

¹⁹ La BCE, valutando caso per caso, può ritenersi soddisfatta di un parere giuridico che non includa talune imprese, purché la concessione della deroga non sia né al momento né in futuro giustificata sulla base di risorse provenienti da tali imprese.

non vi sono impedimenti di fatto al trasferimento di fondi propri o al rimborso di passività da parte della filiazione interessata all'impresa madre richiedente la deroga.

5. DEROGHE ALL'APPLICAZIONE DEI REQUISITI IN MATERIA DI LIQUIDITÀ (articolo 8 del CRR)

L'articolo 8 del CRR consente all'autorità competente di derogare, in tutto o in parte, all'applicazione dei requisiti in materia di liquidità di cui alla parte sei del CRR a un ente creditizio nonché a tutte o alcune delle sue filiazioni nell'UE e di sottoporli a vigilanza come singolo sottogruppo di liquidità purché siano soddisfatte determinate condizioni. I requisiti cui è possibile derogare ai sensi dell'articolo 8 del CRR sono i seguenti:

- (i) applicazione del requisito di copertura della liquidità ai sensi dell'articolo 412, paragrafo 1, del CRR e ulteriormente precisato nel Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione;
- (ii) applicazione del requisito di finanziamento stabile ai sensi dell'articolo 413, paragrafo 1, del CRR e ulteriormente specificato nella parte sei, titolo IV, del CRR;
- (iii) applicazione dell'articolo 86 della CRD;
- (iv) applicazione dei relativi obblighi di segnalazione sulla liquidità ai sensi dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del CRR, compresi gli obblighi di segnalazione riguardanti le ulteriori metriche per il controllo della liquidità di cui all'articolo 415, paragrafo 3, del CRR.

Nel formulare richiesta di deroga ai sensi dell'articolo 8 del CRR, gli enti creditizi dovrebbero considerare quanto indicato ai punti seguenti.

- (i) La BCE intende escludere da queste deroghe i requisiti di segnalazione sulla liquidità (i requisiti di segnalazione resteranno pertanto vigenti), con la possibile eccezione dei casi in cui tutti gli enti creditizi che formano un sottogruppo di liquidità sono stabiliti nello stesso Stato membro.
- (ii) Gli enti creditizi che beneficiano già della deroga all'applicazione del requisito di finanziamento stabile di cui all'articolo 413, paragrafo 1, del CRR, ad esempio perché la decisione di deroga loro destinata si applica a tutta la parte sei del CRR, sono in linea di principio già esentati dall'applicazione del requisito di finanziamento stabile precisato alla parte sei, titolo IV, del CRR. La BCE può riesaminare le decisioni di deroga in qualsiasi momento per accertare che gli enti creditizi continuino a soddisfare le condizioni pertinenti per la concessione della deroga.
- (iii) Nel valutare se concedere la deroga all'applicazione dell'articolo 86 della CRD, la BCE considererà se l'ente soddisfa tutte le condizioni previste dall'articolo 8 del CRR nonché di seguito ulteriormente precisate, e se la

richiesta di tale deroga è presentata contestualmente a una deroga all'applicazione sia dell'LCR che dell'NSFR.

- **Condizioni generali – per tutte le richieste di deroga**

Per ciascuna richiesta ai sensi dell'articolo 8 del CRR, ci si attende che l'ente creditizio fornisca le informazioni di seguito indicate.

- (1) Dettagli degli enti che saranno inclusi nel sottogruppo, la denominazione dell'ente al quale sarà assegnata la funzione di gestione della liquidità per il sottogruppo nonché una spiegazione delle motivazioni alla base della richiesta della deroga.
- (2) Con riferimento al requisito di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del CRR in base al quale l'ente impresa madre su base consolidata o l'ente filiazione su base subconsolidata è tenuto a conformarsi agli obblighi di cui alla parte sei del CRR, l'ente dovrebbe presentare quanto indicato ai punti seguenti.
 - (i) Un calcolo del requisito/dei requisiti di liquidità per cui si richiede la deroga (ossia l'LCR e/o l'NSFR) a livello di sottogruppo, che dimostri che il sottogruppo soddisfa i relativi requisiti applicabili nella giurisdizione in cui il sottogruppo è stabilito.
 - (ii) Dati del monitoraggio interno che confermino una solida posizione di liquidità e/o di finanziamento. Quest'ultima si considera solida qualora l'ente creditizio su base consolidata abbia presentato negli ultimi due anni un adeguato livello di gestione e controllo della liquidità e del finanziamento. Ci si attende che l'ente creditizio segnali tutti gli impedimenti al libero trasferimento di fondi che possano derivare, in condizioni di mercato normali o di stress, dalle disposizioni nazionali in materia di liquidità.
 - (iii) L'LCR e/o l'NSFR di ogni entità del sottogruppo e i piani elaborati per conseguire o mantenere la conformità con i requisiti pertinenti qualora le deroghe non venissero concesse.
- (3) Con riferimento alla condizione stabilita all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del CRR, in base alla quale l'ente impresa madre su base consolidata o l'ente filiazione su base subconsolidata è tenuto a monitorare e controllare costantemente le posizioni di liquidità e/o di finanziamento di tutti gli enti creditizi all'interno del sottogruppo che beneficia della deroga ed è tenuto ad assicurare un sufficiente livello di liquidità e/o di finanziamento per la totalità degli enti creditizi, l'ente creditizio dovrebbe fornire:
 - (i) l'organigramma della funzione di gestione della liquidità nel sottogruppo, nel quale sia rappresentato il grado di accentramento a livello di sottogruppo;

- (ii) una descrizione dei processi, delle procedure e degli strumenti utilizzati per il monitoraggio interno costante delle posizioni di liquidità delle entità precisando il grado in cui questi sono strutturati a livello di sottogruppo;
 - (iii) una descrizione del piano di emergenza di liquidità per il sottogruppo di liquidità.
- (4) Con riferimento alla condizione stabilita all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del CRR, in base alla quale gli enti creditizi devono avere concluso contratti che, secondo le modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, prevedono la libera circolazione di fondi tra gli enti stessi per consentire loro di soddisfare le obbligazioni, singole e congiunte, quando arrivano a scadenza, l'ente creditizio dovrebbe fornire:
- (i) i contratti conclusi tra entità facenti parte del sottogruppo di liquidità che non precisano importi o limiti temporali o che forniscono limiti temporali precisati nei seguenti sottoparagrafi "Ulteriori specificazioni – deroga al requisito di LCR" e "Ulteriori specificazioni – deroga al requisito di NSFR", a seconda dei casi;
 - (ii) prova che la libera circolazione di fondi e la capacità di soddisfare le obbligazioni, singole e congiunte, quando arrivano a scadenza, non siano soggette a condizioni che possono ostacolarne o limitarne l'esercizio, confermata da un parere legale in tal senso emesso da una parte terza esterna indipendente o dall'ufficio legale interno, approvata dall'organo di amministrazione;
 - (iii) prova che, salvo il caso in cui la deroga sia revocata dalla BCE²⁰, nessuna delle parti può unilateralmente risolvere i contratti o recedere da essi, o che i contratti sono soggetti a un preavviso, come precisato nei seguenti sottoparagrafi "Ulteriori specificazioni – deroga al requisito di LCR" e "Ulteriori specificazioni – deroga al requisito di NSFR", a seconda dei casi.
- (5) Con riferimento alla condizione stabilita all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), del CRR in base alla quale non devono esistere al momento, né essere previsti in futuro rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolano l'adempimento dei contratti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del CRR, l'ente creditizio dovrebbe fornire:
- (i) un parere legale, emesso da una parte terza esterna indipendente o dal servizio giuridico interno, approvato dall'organo di amministrazione, che attesti l'assenza di impedimenti di diritto, ad esempio in relazione alle normative fallimentari nazionali;
 - (ii) una valutazione interna la quale conclude che non esistono al momento né sono previsti in futuro rilevanti impedimenti di fatto o di diritto all'adempimento del contratto menzionato in precedenza e la quale

²⁰ Il contratto dovrebbe contenere una clausola in base alla quale, in caso di revoca della deroga da parte dell'autorità competente, il contratto stesso può essere risolto unilateralmente con effetto immediato.

conferma che le conseguenze della concessione della deroga sono state debitamente considerate nell'autovalutazione sulla fattibilità della risoluzione sottoposta dall'ente creditizio all'autorità di risoluzione in relazione al piano di risanamento, nonché l'accordo di sostegno finanziario di gruppo, se disponibile, predisposto dall'ente creditizio in conformità alla BRRD;

- (iii) una valutazione interna che concluda che la deroga non ha effetti negativi sproporzionati sul piano di risanamento.

In relazione a questa disposizione, la BCE richiederà inoltre conferma da parte dell'autorità nazionale competente che le disposizioni nazionali sulla liquidità e/o sul finanziamento, ove applicabili, non contengono rilevanti impedimenti di fatto o di diritto all'adempimento del contratto.

- **Ulteriori specificazioni – deroga al requisito di LCR**

In caso di deroga al requisito di LCR, per quanto riguarda le specifiche dei contratti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del CRR, ci si attende:

- (1) che i contratti non prevedano limiti temporali oppure che, ove presenti, questi siano superiori di almeno 6 mesi rispetto alla validità della decisione di deroga;
- (2) prova che, salvo il caso in cui la deroga sia revocata dalla BCE, nessuna delle parti possa unilateralmente risolvere i contratti o recedere da essi, oppure che i contratti siano soggetti a un preavviso di 6 mesi previa comunicazione obbligatoria alla BCE.

- **Ulteriori specificazioni – deroga al requisito di NSFR**

In caso di deroga al requisito di NSFR, per quanto riguarda le specifiche dei contratti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del CRR, ci si attende:

- (1) che i contratti non prevedano limiti temporali o che, ove presenti, questi siano superiori di almeno 18 mesi rispetto alla validità della decisione di deroga;
- (2) prova che, salvo il caso in cui la deroga sia revocata dalla BCE, nessuna delle parti possa unilateralmente risolvere i contratti o recedere da essi, o che i contratti siano soggetti a un preavviso di 18 mesi previa comunicazione obbligatoria alla BCE.

- **Deroghe ai requisiti di LCR e NSFR a livello transfrontaliero**

In caso di richiesta di deroga al requisito di LCR in conformità all'articolo 8 del CRR con riferimento agli enti creditizi stabiliti in più Stati membri, in aggiunta alle specificazioni richiamate per la concessione di una deroga a livello nazionale, la BCE valuterà anche se le seguenti specificazioni sono soddisfatte.

- (1) Per valutare, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del CRR, la conformità dell'organizzazione e del trattamento del rischio di liquidità alle condizioni stabilite all'articolo 86 della CRD all'interno del singolo sottogruppo di

liquidità, la BCE verificherà che la valutazione SREP del profilo di liquidità non evidenzia violazioni al momento della richiesta e nei tre mesi precedenti e la gestione della liquidità dell'ente creditizio sia ritenuta di qualità elevata nell'ambito dello SREP.

- (2) In caso di richiesta di deroga al requisito di LCR, con riferimento all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del CRR, alla distribuzione degli importi nonché all'ubicazione e alla proprietà delle attività liquide che devono essere detenute nel singolo sottogruppo di liquidità, si terrà in considerazione se le entità significative di un sottogruppo²¹ o i gruppi significativi di entità di un sottogruppo in uno Stato membro mantengono in questo Stato membro un ammontare adeguato di attività liquide di elevata qualità (high-quality liquid assets, HQLA). A tal fine, l'importo considerato adeguato, in linea di principio, sarebbe pari al 75% del livello di HQLA richiesto per soddisfare su base individuale o subconsolidata il requisito di LCR, in conformità del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e del CRR²².
- (3) In caso di richiesta di deroga al requisito di NSFR, con riferimento all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del CRR, alla distribuzione degli importi nonché all'ubicazione del finanziamento stabile disponibile nel singolo sottogruppo di liquidità, si terrà in considerazione se le entità significative di un sottogruppo²³ o i gruppi significativi di entità di un sottogruppo in uno Stato membro mantengono in questo Stato membro un ammontare adeguato di finanziamento stabile disponibile. A tal fine, l'importo considerato adeguato, in linea di principio, sarebbe pari al 75% del livello di finanziamento stabile disponibile richiesto per soddisfare su base individuale o subconsolidata il requisito di NSFR di cui all'articolo 413, paragrafo 1, del CRR, ulteriormente precisato alla parte sei, titolo IV, del CRR²⁴.
- (4) Con riferimento alla valutazione, in conformità all'articolo 8, paragrafo 3, lettera d), del CRR, della necessità di parametri più rigorosi rispetto a quelli previsti alla parte sei del CRR, in caso di deroga nei confronti di enti creditizi situati in

²¹ Questo requisito si applica alle filiazioni che soddisfano a livello individuale almeno una delle soglie numeriche precisate agli articoli 50, 56, 61 o 65 del regolamento quadro sull'MVU. Se in uno Stato membro sono insediate più filiazioni ma nessuna soddisfa le soglie numeriche a livello individuale, tale requisito dovrebbe essere applicato anche nel caso in cui tutte le entità stabilite in quello Stato membro, in base alla posizione consolidata dell'impresa madre in quello Stato membro o in base alla posizione aggregata di tutte le filiazioni che fanno capo alla stessa impresa madre nell'UE e che sono stabilite in quello Stato membro, soddisfano almeno una delle soglie numeriche indicate agli articoli 50, 56 o 61 del regolamento quadro sull'MVU.

²² Il calcolo dell'importo di HQLA a livello individuale e subconsolidato non tiene conto dei trattamenti preferenziali, in particolare di quelli ammessi ai sensi dell'articolo 425, paragrafi 4 e 5, del CRR e dell'articolo 34, paragrafi 1, 2 e 3, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione in materia di LCR.

²³ Questo requisito si applica alle filiazioni che soddisfano a livello individuale almeno una delle soglie numeriche precisate agli articoli 50, 56, 61 o 65 del regolamento quadro sull'MVU. Se in uno Stato membro sono insediate più filiazioni ma nessuna soddisfa le soglie numeriche a livello individuale, tale requisito dovrebbe essere applicato anche nel caso in cui tutte le entità stabilite in quello Stato membro, in base alla posizione consolidata dell'impresa madre in quello Stato membro o in base alla posizione aggregata di tutte le filiazioni che fanno capo alla stessa impresa madre nell'UE e che sono stabilite in quello Stato membro, soddisfano almeno una delle soglie numeriche indicate agli articoli 50, 56 o 61 del regolamento quadro sull'MVU.

²⁴ Il calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile disponibile a livello individuale o subconsolidato non tiene conto dei trattamenti preferenziali, in particolare di quelli ammessi ai sensi dell'articolo 428 nonies del CRR.

uno Stato membro partecipante e in uno Stato membro non partecipante e in assenza di disposizioni nazionali che definiscano parametri più stringenti, il requisito di LCR, e rispettivamente il requisito di NSFR, è il livello più elevato applicabile fra i paesi in cui sono ubicate le filiazioni e l'entità apicale su base consolidata, se consentito dal diritto nazionale.

- (5) Al fine di valutare se vi sia una piena comprensione delle implicazioni di tale deroga ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera f), del CRR, la BCE considererà:
- (i) i piani alternativi esistenti per soddisfare i requisiti normativi, qualora le deroghe non fossero concesse o fossero revocate;
 - (ii) una valutazione esauriente delle implicazioni che dovrà essere effettuata dall'organo di amministrazione e, ove richiesto, dalle autorità competenti, e presentata alla BCE.

- **Documentazione relativa all'articolo 8 del CRR**

Ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 8 del CRR ci si attende che l'ente creditizio presenti i seguenti documenti, che la BCE considera comprovanti il rispetto dei criteri stabiliti nella legislazione:

- (i) una lettera sottoscritta dall'amministratore delegato della banca, con l'approvazione dell'organo di amministrazione, nella quale si attesta che l'ente creditizio soddisfa tutti i criteri relativi alla deroga di cui all'articolo 8 del CRR;
- (ii) una descrizione del perimetro del sottogruppo o dei sottogruppi di liquidità che devono essere costituiti, unitamente all'elenco di tutte le entità interessate dalla deroga;
- (iii) una descrizione precisa dei requisiti in relazione ai quali l'ente richiede la deroga.

6. **METODO DI CONSOLIDAMENTO INDIVIDUALE (articolo 9 del CRR)**

La BCE intende avvalersi del metodo di consolidamento individuale di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del CRR per le filiazioni di enti creditizi nello stesso Stato membro, le cui esposizioni o passività rilevanti siano nei confronti del medesimo ente impresa madre. La BCE condurrà la relativa valutazione caso per caso considerando, fra gli altri aspetti, se i fondi propri a livello subconsolidato siano sufficienti ad assicurare la conformità dell'ente sulla base della sua situazione individuale. Ai fini di tale valutazione si terrà conto anche dei criteri per la concessione della deroga stabiliti all'articolo 7 del CRR (cfr. sopra), ove opportuno e previsto all'articolo 9, paragrafo 1, del CRR.

7. **DEROGHE PER GLI ENTI CREDITIZI AFFILIATI PERMANENTEMENTE A UN ORGANISMO CENTRALE (articolo 10 del CRR)**

La BCE concederà una deroga agli enti affiliati a un organismo centrale e all'organismo centrale medesimo, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 10 del CRR.

Nel valutare la concessione di una deroga agli enti affiliati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del CRR, la BCE terrà conto del fatto che siano soddisfatti i seguenti criteri, che precisano le condizioni del quadro normativo.

- (1) Per valutare la conformità con il requisito stabilito all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del CRR, in base al quale gli impegni assunti dall'organismo centrale e dagli enti a esso affiliati sono garantiti in solido oppure gli impegni degli enti affiliati sono pienamente garantiti dall'organismo centrale, si terrà conto di quanto segue:
 - (i) se i fondi possono essere trasferiti oppure le passività possono essere rimborsate da un membro della rete a un altro con rapidità e se il metodo di trasferimento o di rimborso è sufficientemente semplice;
 - (ii) se vi sono indicazioni basate sui dati passati riguardanti il flusso dei fondi tra membri della rete che dimostrano la capacità di effettuare rapidi trasferimenti di fondi o rimborsi di passività;
 - (iii) se le norme interne dei membri della rete o i patti parasociali o altri accordi noti non contengono disposizioni che possono ostacolare il trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività;
 - (iv) se la capacità congiunta di assorbimento dei rischi dell'organismo centrale e degli enti affiliati è sufficiente a coprire le perdite attese e inattese dei membri.
- (2) Per valutare la conformità con il requisito stabilito all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del CRR, in base al quale la solvibilità e la liquidità dell'organismo centrale e di tutti gli enti a esso affiliati devono essere controllate, nel loro insieme, sulla base dei conti consolidati di tali enti, la BCE verificherà che:
 - (i) il modello COREP "Solvibilità del gruppo", che mira a fornire una visione completa su come i rischi e i fondi propri sono distribuiti all'interno del gruppo, non evidenzia alcuna discrepanza al riguardo;
 - (ii) l'organismo centrale e gli enti affiliati si conformino ai requisiti previsti dal CRR, compresi quelli di segnalazione, su base consolidata.
- (3) Per valutare la conformità con il requisito stabilito all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del CRR, in base al quale la dirigenza dell'organismo centrale deve avere il potere di impartire istruzioni alla dirigenza degli enti a esso affiliati, la BCE terrà conto di quanto segue:
 - (i) se tali istruzioni garantiscono che gli enti affiliati rispettino i requisiti di legge e le norme interne al fine di salvaguardare la solidità del gruppo;

- (ii) se le istruzioni che l'organismo centrale può impartire coprono almeno gli obiettivi elencati negli orientamenti del Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (Committee of European Banking Supervisors, CEBS)²⁵, emanati il 18 novembre 2010.

Ai fini della valutazione della BCE con riferimento alla concessione di una deroga all'organismo centrale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del CRR, ci si attende che l'ente creditizio presenti i documenti menzionati in precedenza, a dimostrazione del fatto che le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del CRR sono rispettate.

In aggiunta, allo scopo di valutare l'osservanza della seconda condizione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del CRR, ci si attende che l'ente fornisca prova che le passività o gli impegni dell'organismo centrale sono interamente garantiti dagli enti affiliati. A titolo esemplificativo, può essere considerata una prova la copia di una garanzia firmata o il riferimento a un registro pubblico che certifichi l'esistenza di tale garanzia o una dichiarazione equivalente, di cui vi sia traccia nelle norme interne degli enti affiliati o che sia stata approvata dall'assemblea generale e riportata in allegato al bilancio.

8. VIGILANZA SU BASE SUBCONSOLIDATA (articolo 11, paragrafo 6, del CRR)

La BCE ritiene ragionevole richiedere agli enti di rispettare gli obblighi previsti dalle parti da due a otto del CRR nonché dal titolo VII della Direttiva 2013/36/UE a livello subconsolidato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, del CRR nei casi in cui:

- (i) ciò sia giustificato ai fini di vigilanza dalla natura specifica dei rischi o dalla struttura patrimoniale di un ente creditizio;
- (ii) gli Stati membri abbiano adottato dispositivi di legge nazionali che richiedono la separazione strutturale delle attività svolte all'interno di un gruppo bancario.

La valutazione sarà effettuata caso per caso.

9. METODI DI CONSOLIDAMENTO IN CASO DI IMPRESE LEGATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 7, DELLA DIRETTIVA 2013/34/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO²⁶ (articolo 18, paragrafo 3, del CRR in combinato disposto con l'articolo 2 del Regolamento delegato (UE) 2022/676 della Commissione)²⁷

²⁵ "CEBS's guidelines regarding revised Article 3 of Directive 2006/48/EC", Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, novembre 2010.

²⁶ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

²⁷ Regolamento delegato (UE) 2022/676 della Commissione, del 3 dicembre 2021, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nei casi di cui all'articolo 18, paragrafi da 3 a 6 e paragrafo 8, di detto regolamento (GU L 123, del 26.4.2022, pag. 1).

La BCE farà riferimento ai criteri definiti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2022/676 della Commissione per la designazione del soggetto di un gruppo a cui spetti garantire l'osservanza dei requisiti di cui alla parte uno, titolo II, capo 2, sezione 1, del CRR sulla base della situazione consolidata di tutte le imprese del gruppo. La BCE si attende di esercitare solo in via eccezionale la discrezionalità di cui all'articolo 2, paragrafo 3, dello stesso regolamento di derogare ai criteri previsti all'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo. La BCE si attende che i soggetti vigilati utilizzino il metodo di consolidamento di cui all'articolo 22, paragrafi 8 e 9, della Direttiva 2013/34/UE.

10. CONSOLIDAMENTO IN CASO DI PARTECIPAZIONI O DI LEGAMI DI CAPITALE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFI 1 E 4, DEL CRR (articolo 18, paragrafo 5, del CRR in combinato disposto con l'articolo 4 del Regolamento delegato (UE) 2022/676 della Commissione)

La BCE si attende che gli enti valutino le partecipazioni o i legami di capitale diversi da quelli di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 4, del CRR in linea con la disciplina contabile applicabile. La BCE può imporre un metodo di consolidamento differente rispetto al metodo di valutazione utilizzato a fini contabili qualora ritenga, in base a un'analisi caso per caso, che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4 del Regolamento delegato (UE) 2022/676 della Commissione.

11. CONSOLIDAMENTO IN CASO DI INFLUENZA NOTEVOLE E DIREZIONE UNITARIA (articolo 18, paragrafo 6, del CRR in combinato disposto con gli articoli 5 e 6 del Regolamento delegato (UE) 2022/676 della Commissione)

La BCE può imporre il consolidamento integrale in circostanze di influenza notevole o il metodo di consolidamento di cui all'articolo 22, paragrafi 8 e 9, della Direttiva 2013/34/UE in una situazione di direzione unitaria qualora ritenga, in base a un'analisi caso per caso, che siano soddisfatte le condizioni di cui rispettivamente all'articolo 5 o all'articolo 6 del Regolamento delegato (UE) 2022/676 della Commissione.

12. METODI DI CONSOLIDAMENTO IN CASO DI IMPRESE DIVERSE DA ENTI O ENTI FINANZIARI (articolo 18, paragrafo 7, del CRR)

La BCE intende consentire agli enti di applicare un metodo diverso da quello del patrimonio netto (equity method) solo su istanza di parte e a condizione che l'ente dimostri il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 7, del CRR.

Per soddisfare le richiamate condizioni, la richiesta formulata dall'ente andrebbe corredata dalle seguenti informazioni: a) motivazioni articolate alla base dell'utilizzo di un metodo differente, b) valutazione qualitativa e quantitativa della presunta rappresentazione inadeguata dei rischi o degli oneri indebiti che deriverebbero dall'applicazione del metodo del patrimonio netto e c) prova che la metodologia alternativa determini un trattamento prudente al pari del metodo del patrimonio netto.

La BCE si attende di inserire nella decisione di autorizzazione una clausola di revisione per accertare che, nel caso di modifica del trattamento prudenziale delle partecipazioni nelle imprese di cui all'articolo 18, paragrafo 7, primo comma,

l'applicazione di un metodo diverso da quello del patrimonio netto continui a essere prudente.

13. CONSOLIDAMENTO IN CASO DI RISCHIO DI INTERVENTO (STEP-IN) (articolo 18, paragrafo 8, del CRR in combinato disposto con l'articolo 7 del Regolamento delegato (UE) 2022/676 della Commissione)

La BCE può imporre il consolidamento proporzionale o integrale di un'impresa diversa da un ente o un ente finanziario se, sulla base di una valutazione caso per caso del rischio di intervento ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del Regolamento delegato (UE) 2022/676 della Commissione, le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 2 o 3, dello stesso regolamento sono considerate soddisfatte. In linea con il considerando 5 del Regolamento delegato (UE) 2022/676 della Commissione, la BCE esaminerà, come minimo, talune categorie di imprese quali le società veicolo, salvo le società veicolo per la cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸, alle quali sono applicabili le condizioni per il trasferimento significativo del rischio di credito di cui all'articolo 244 del CRR, nonché le imprese che, pur essendo escluse dalla definizione di impresa strumentale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, del CRR, comportano rischi analoghi per l'ente.

14. ESCLUSIONE DAL CONSOLIDAMENTO (articolo 19, paragrafo 2, del CRR)

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del CRR, la BCE ritiene che l'autorizzazione all'esclusione dall'ambito del consolidamento prudenziale debba essere concessa soltanto in circostanze eccezionali e alle condizioni stabilite nel CRR. A tale riguardo, enti o enti finanziari che siano filiazioni o imprese in cui è detenuta una partecipazione possono essere considerati di interesse trascurabile in relazione agli obiettivi di monitoraggio degli enti soltanto qualora gli enti siano in grado di fornire solida evidenza di tale interesse trascurabile sulla base di una valutazione approfondita di tutti i rischi pertinenti derivanti da tali soggetti, e la BCE determina caso per caso che la loro esclusione dall'ambito del consolidamento prudenziale non incide e non ci si attende che incida sul monitoraggio degli enti su base consolidata. Nel caso eccezionale in cui la BCE consenta l'esclusione dall'ambito di consolidamento di una filiazione o di un soggetto in cui è detenuta una partecipazione, la BCE si attende che la partecipazione in tale filiazione o soggetto sia trattata come un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario, purché la definizione di cui all'articolo 43 del CRR sia soddisfatta. La BCE si attende inoltre che la valutazione della filiazione o del soggetto sia effettuata secondo il metodo del patrimonio netto oppure, ove fosse indebitamente oneroso applicare tale metodo, mediante il metodo di valutazione applicabile ai sensi del quadro contabile di riferimento.

²⁸ Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

15. VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO:
UTILIZZO DEI PRINCIPI INTERNAZIONALI DI RENDICONTAZIONE FINANZIARIA
(INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS, IFRS) A FINI
PRUDENZIALI (articolo 24, paragrafo 2, del CRR)

La BCE ha deciso di non esercitare in modo generale l'opzione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del CRR, che permette alle autorità competenti di richiedere agli enti creditizi di effettuare a fini prudenziali la valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio e la determinazione dei fondi propri conformemente ai principi contabili internazionali (International Accounting Standards, IAS) incluso nei casi in cui la disciplina contabile nazionale applicabile richiede l'utilizzo delle norme contabili nazionali (National Generally Accepted Accounting Principles, n-GAAP) (cfr. anche l'articolo 24, paragrafo 1, del CRR). Le banche possono quindi continuare a effettuare le segnalazioni all'autorità di vigilanza conformemente ai principi contabili nazionali.

Tuttavia, decidendo caso per caso, la BCE può considerare di esercitare l'opzione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del CRR se debitamente giustificato dal punto di vista della vigilanza.

Inoltre la BCE valuterà le richieste di utilizzo degli IAS per le segnalazioni prudenziali (incluso nei casi di applicabilità degli n-GAAP nell'ambito della disciplina contabile nazionale) ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del CRR.

A tal fine la BCE si attende che:

- (1) la richiesta sia presentata dai rappresentanti legali di tutte le entità giuridiche all'interno di un gruppo bancario che di fatto applicheranno i principi contabili internazionali per le segnalazioni prudenziali in seguito all'approvazione della richiesta;
- (2) a fini prudenziali si applichi il medesimo quadro contabile a tutte le entità segnalanti all'interno di un gruppo bancario, in modo da assicurare coerenza tra le filiazioni stabilite nello stesso Stato membro o in Stati membri diversi (nel contesto di questo esercizio, per gruppo bancario si intende un gruppo formato da tutti i soggetti vigilati significativi che rientrano nel gruppo definito nella decisione sulla significatività applicabile ai soggetti richiedenti);
- (3) venga presentata una dichiarazione del revisore esterno in cui si certifica che i dati IFRS segnalati dall'ente in seguito all'approvazione della richiesta sono in linea con gli IFRS applicabili omologati dalla Commissione europea. Tale dichiarazione deve essere trasmessa alla BCE unitamente ai dati delle segnalazioni, che il revisore certifica con cadenza almeno annuale.

L'utilizzo degli IFRS per i requisiti di segnalazione prudenziale si applicherà in modo permanente a tutti i requisiti pertinenti in materia di segnalazioni prudenziali una volta notificata all'ente creditizio la decisione della BCE di approvare la richiesta.

La BCE può considerare, se opportuno e valutando caso per caso, l'applicazione di un periodo transitorio per la piena attuazione delle summenzionate condizioni.

16. DISCREZIONALITÀ DI ESCLUDERE DAL CONSOLIDAMENTO PRUDENZIALE UNA SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA O SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA ESENTATA (articolo 21 bis, paragrafo 4, lettera a), della CRD)

Conformemente al considerando 8 della CRD VI, l'esclusione dal perimetro di consolidamento prudenziale delle società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista esentate dovrebbe avvenire soltanto in circostanze eccezionali. La BCE valuterà caso per caso se sussistano tali circostanze.

Nel valutare 1) se l'esclusione possa incidere sull'efficacia della vigilanza dell'ente creditizio filiazione o del gruppo e 2) se la società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista ricorrano a un elevato grado di leva finanziaria, la BCE prenderà in considerazione l'insieme dei seguenti fattori:

- (1) se il capitale proprio, il debito fortemente subordinato e il debito subordinato della società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista siano costituiti esclusivamente da strumenti ed elementi di capitale che, se emessi da un ente creditizio, sarebbero stati ammissibili rispettivamente come strumenti o elementi del capitale primario di classe 1, strumenti o elementi di capitale aggiuntivo di classe 1 o strumenti o elementi di capitale di classe 2;
- (2) se la composizione delle attività, delle passività e degli elementi fuori bilancio della società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista sia tale che il coefficiente di capitale primario di classe 1, il coefficiente di capitale di classe 1, il coefficiente di capitale totale e il coefficiente di leva finanziaria di un ente creditizio filiazione su base individuale e/o su base consolidata, a seconda dei casi, nonché il coefficiente di capitale primario di classe 1, il coefficiente di capitale di classe 1, il coefficiente di capitale totale e il coefficiente di leva finanziaria calcolati sulla base della situazione consolidata di una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista filiazione (di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 4, lettera c), della CRD) risultino superiori al coefficiente di capitale primario di classe 1, al coefficiente di capitale di classe 1, al coefficiente di capitale totale e al coefficiente di leva finanziaria calcolati sulla base della situazione consolidata della società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista esentata che vorrebbe essere esclusa dal perimetro di consolidamento prudenziale;
- (3) se la società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista si impegni a mantenere nel tempo una composizione del patrimonio netto, delle attività, delle passività e degli elementi fuori bilancio conforme ai punti 1) e 2);
- (4) se l'ente creditizio filiazione o la società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista filiazione (di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 4, lettera c), della CRD), a seconda dei casi, responsabile del rispetto dei requisiti prudenziali su base consolidata fornisca riscontri adeguati della gestione appropriata dei rischi giuridici o reputazionali (ad esempio in relazione ai requisiti anticiclaggio o alla normativa fiscale) derivanti dalla costituzione di

gruppo con una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista esclusa dal perimetro di consolidamento prudenziale.

La BCE si attende che l'ente creditizio filiazione o la società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista filiazione (di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 4, lettera c), della CRD), a seconda dei casi, responsabile del rispetto dei requisiti prudenziali su base consolidata garantisca l'adesione alle specifiche di cui ai punti da 1) a 4) su base continuativa e informi prontamente la BCE in caso di variazioni che potrebbero incidere su tale adesione.

Capitolo 2

Fondi propri

1. Il presente capitolo delinea la politica della BCE in materia di definizione e calcolo dei fondi propri.
2. La parte due del CRR nonché il Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione²⁹ definiscono il quadro normativo e regolamentare vigente.
3. CLASSIFICAZIONE DELLE EMISSIONI SUCCESSIVE COME STRUMENTI DEL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 (articolo 26, paragrafo 3, del CRR)

La BCE ritiene che le disposizioni che governano le emissioni precedenti e successive siano “sostanzialmente analoghe” ove non siano intervenute modifiche alle disposizioni che disciplinano le emissioni precedenti^{30,31} tali da incidere nella sostanza sulle clausole rilevanti ai fini della valutazione dell’ammissibilità nel capitale primario di classe 1 e della concessione dell’autorizzazione.

Gli enti creditizi che intendano avvalersi della procedura di notifica dovrebbero presentare alla BCE i seguenti documenti almeno 20 giorni di calendario prima della data prevista per la classificazione dello strumento come capitale primario di classe 1:

- (1) dichiarazione attestante che a) non sono state apportate modifiche nella sostanza alle disposizioni che governano l’emissione rilevanti ai fini della valutazione della conformità agli articoli 28 o 29 del CRR e al Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione; b) lo strumento non è finanziato direttamente o indirettamente dall’ente e c) non sono presenti meccanismi tali da alterare la sostanza economica dello strumento ai sensi dell’articolo 79, lettera a), del CRR;
- (2) prova che lo strumento è interamente versato;
- (3) descrizione delle modifiche apportate alle disposizioni che governano l’emissione precedente e autovalutazione dei motivi per cui tali modifiche non rilevano ai fini della valutazione della conformità agli articoli 28 o 29 del CRR e al pertinente regolamento delegato;

²⁹ Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).

³⁰ Per gli strumenti di capitale soggetti ad accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite, vanno debitamente considerate anche le modifiche a tali accordi.

³¹ La BCE ritiene improbabile che ciò riguardi gli strumenti di capitale emessi a fronte di conferimenti in natura come successiva emissione governata da disposizioni sostanzialmente analoghe a quelle che disciplinano le precedenti emissioni per le quali l’ente ha già ottenuto l’autorizzazione. Al contrario dei conferimenti in denaro, infatti, i conferimenti in natura differiscono da un’emissione all’altra. Risulta pertanto molto improbabile la possibilità di ricorrere alla valutazione effettuata per l’emissione precedente già autorizzata. Fanno eccezione i conferimenti in natura risultanti da conversioni di altri strumenti di fondi propri o passività ammissibili dell’ente in strumenti di capitale primario di classe 1 dello stesso.

- (4) versione con modifiche in evidenza delle disposizioni che governano l'emissione, che indica le differenze tra le disposizioni che disciplinano l'emissione corrente e quelle che governano l'emissione precedente.

La notifica si considera avvenuta quando la BCE informa l'ente creditizio di aver ricevuto la comunicazione completa³². Se entro 20 giorni di calendario dal ricevimento della notifica la BCE non solleva obiezioni in merito alla condizione per cui le disposizioni che governano l'emissione successiva siano sostanzialmente analoghe a quelle che disciplinano l'emissione precedente, l'ente può classificare lo strumento come strumento di capitale primario di classe 1. In caso di obiezioni, si applica la procedura standard di autorizzazione preventiva di cui all'articolo 26, paragrafo 3, primo comma, del CRR.

4. DEFINIZIONE DI SOCIETÀ MUTUA (articolo 27, paragrafo 1, lettera a), del CRR)

La BCE considera che un ente abbia i requisiti per essere ritenuto una società mutua ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), punto i), del CRR purché sia definito tale dal diritto nazionale e sulla base dei criteri specifici di cui al Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione.

5. DEDUZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DI ASSICURAZIONE (articolo 49, paragrafo 1, del CRR)

Con riferimento alla possibilità di non dedurre le partecipazioni prevista all'articolo 49, paragrafo 1, del CRR, agli enti creditizi significativi è applicabile il seguente trattamento:

- (i) qualora l'ente creditizio intenda presentare alla BCE richiesta per il rilascio di tale autorizzazione, la BCE concederà un'autorizzazione, estesa a tutti gli strumenti equivalenti a fondi propri, purché siano soddisfatti i criteri previsti dal CRR e adeguati obblighi informativi;
 - (ii) qualora l'autorizzazione a non dedurre le partecipazioni sia già stata rilasciata dall'autorità nazionale competente prima del 4 novembre 2014, l'ente creditizio può continuare a non dedurre le relative partecipazioni sulla base di tale autorizzazione purché siano soddisfatti adeguati obblighi informativi e l'autorizzazione sia estesa a tutti gli strumenti equivalenti a fondi propri; in caso contrario, la BCE modificherà tali autorizzazioni in modo che si applichi la ponderazione del rischio a tutti gli strumenti equivalenti a fondi propri.
6. DEDUZIONE DI STRUMENTI DI FONDI PROPRI EMESSI DA SOGGETTI DEL SETTORE FINANZIARIO (articolo 49, paragrafo 2, del CRR)

³² Nel caso in cui lo strumento non sia ancora stato emesso, una notifica si considera completa a tali fini anche se la BCE non ha ancora ricevuto la dichiarazione che lo strumento non è finanziato direttamente o indirettamente dall'ente o la prova che lo strumento è interamente versato. Nondimeno, la dichiarazione che lo strumento non è finanziato direttamente o indirettamente dall'ente e la prova che lo strumento è interamente versato devono essere presentate entro cinque giorni lavorativi dalla data di emissione.

La BCE considera che la deduzione degli strumenti di fondi propri detenuti emessi da soggetti del settore finanziario che sono inclusi nella vigilanza su base consolidata ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, del CRR sia necessaria in casi specifici e, in particolare, in caso di separazione strutturale e programmazione della risoluzione. Ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, terzo e quarto comma, la presente disposizione non si applica a) al calcolo dei fondi propri ai fini dei requisiti di cui agli articoli 92 bis e 92 ter, che sono invece calcolati conformemente al quadro per le deduzioni di cui all'articolo 72 sexies, paragrafo 4, del CRR, o b) in relazione alle deduzioni previste all'articolo 72 sexies, paragrafo 5, del CRR.

7. CALCOLO DEL VALORE DI ATTIVAZIONE PER GLI STRUMENTI AGGIUNTIVI DI CLASSE 1 EMESSI DA IMPRESE FILIAZIONI CON SEDE IN UN PAESE TERZO (articolo 54, paragrafo 1, lettera e), del CRR)

La BCE intende considerare la normativa nazionale del paese terzo o le disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti come equivalenti ai requisiti di cui all'articolo 54 del CRR se:

- (i) l'ente fornisce alla BCE un parere legale firmato redatto da uno studio indipendente e riconosciuto nel quale si confermi che la normativa di tale paese terzo e le disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti siano almeno equivalenti ai requisiti di cui all'articolo 54 del CRR;
- (ii) la consultazione con l'ABE conferma la valutazione dell'equivalenza.

8. RIDUZIONE DEI FONDI PROPRI: REQUISITO RELATIVO AL MARGINE PATRIMONIALE IN ECCESSO PER LE RIDUZIONI DEI FONDI PROPRI SENZA SOSTITUZIONE (articolo 78, paragrafo 1, lettera b) del CRR)

La BCE intende determinare il margine eccedente previsto dall'articolo 78, paragrafo 1, lettera b), del CRR, ai fini della riduzione dei fondi propri, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 78, paragrafo 1, previa valutazione di tutti i fattori seguenti:

- (i) se l'ente creditizio, qualora adotti una delle azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, del CRR, continui a superare, su un orizzonte di tre anni, i requisiti patrimoniali complessivi³³ stabiliti nell'ultima decisione SREP applicabile in misura almeno pari agli orientamenti relativi ai fondi propri aggiuntivi stabiliti nella stessa decisione SREP;
- (ii) se l'ente creditizio, qualora adotti una delle azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, del CRR, continui a superare, su un orizzonte di tre anni, i requisiti stabiliti nella BRRD e negli articoli 92 bis o ter del CRR, a seconda dei casi, in misura almeno pari al margine ritenuto necessario dal

³³ Il riferimento a livelli di capitale superiori ai requisiti patrimoniali complessivi include: a) un coefficiente di capitale primario di classe 1 che superi il requisito di capitale primario di classe 1 maggiorato del requisito combinato di riserva di capitale (combined buffer requirement, CBR) di un ammontare pari almeno al livello di capitale definito dagli orientamenti di secondo pilastro (Pillar 2 guidance, P2G), b) un coefficiente di capitale di classe 1 che superi il requisito di capitale di classe 1 maggiorato del CBR di almeno il P2G e c) un coefficiente di capitale totale che superi il requisito di capitale totale maggiorato del CBR di almeno il P2G.

Comitato di risoluzione unico, d'accordo con la BCE, per soddisfare la condizione di cui all'articolo 78 bis del CRR;

- (iii) l'impatto della prospettata riduzione sulle relative classi di fondi propri;
- (iv) se l'ente creditizio, qualora adotti una delle azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, del CRR, continui a superare, su un orizzonte di tre anni, il requisito del coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del CRR, il requisito aggiuntivo in materia di fondi propri per affrontare il rischio di leva finanziaria eccessiva previsto dall'ultima decisione SREP applicabile e la riserva del coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1 bis, del CRR, in misura almeno pari agli orientamenti relativi ai fondi propri aggiuntivi per affrontare il rischio di leva finanziaria eccessiva definiti nell'ultima decisione SREP applicabile;
- (v) la qualità delle informazioni prospettiche da presentare ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, lettere e), f) e i), del Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione e la completezza e accuratezza della valutazione da fornire conformemente all'articolo 30, paragrafo 1, lettera h), dello stesso, compresa la gravità dello scenario delle prove di stress ivi indicate; la valutazione della qualità delle informazioni prospettiche in condizioni di stress si concentrerà, in primo luogo, sull'inclusione nella definizione dello scenario sia di ipotesi macroeconomiche sufficientemente gravi sia di rischi rilevanti degli enti e, in secondo luogo, sulla trasparenza con cui tale scenario è stato tradotto in proiezioni di tipo finanziario e patrimoniale credibili.

Peraltro, le richieste di riduzione dei fondi propri provenienti da enti che non rispettino i margini sopra definiti possono essere autorizzate caso per caso ove debitamente motivate da solide argomentazioni prudenziali. Qualora il margine di cui al punto ii) non sia rispettato, la BCE chiederà il parere del Comitato di risoluzione unico sull'eventualità che la riduzione dei fondi propri possa compromettere il rispetto dei requisiti in materia di fondi propri e passività ammissibili di cui agli articoli 92 bis o 92 ter del CRR e alla BRRD.

Se ai fini dei punti i) o iv) l'ente non è soggetto a orientamenti in materia di fondi propri aggiuntivi, il margine sarà determinato caso per caso tenendo conto delle circostanze specifiche dell'ente.

9. RIDUZIONE DEI FONDI PROPRI: REQUISITO RELATIVO AL MARGINE PATRIMONIALE IN ECCESSO PER L'AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA GENERALE (articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, del CRR)

La BCE intende concedere l'autorizzazione preventiva generale prevista dall'articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, del CRR, qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite nel citato articolo e nel Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione. La BCE intende determinare il margine di cui all'articolo 78, paragrafo

1, secondo comma, del CRR dopo aver valutato tutti i fattori enunciati al precedente paragrafo 8³⁴.

10. RIDUZIONE DEI FONDI PROPRI: SOCIETÀ MUTUE, ENTI DI RISPARMIO, SOCIETÀ COOPERATIVE (articolo 78, paragrafo 3, del CRR)

Con riferimento agli strumenti emessi da società mutue, enti di risparmio, società cooperative o enti analoghi ai sensi degli articoli 27 e 29 del CRR, la BCE intende concedere la deroga di cui all'articolo 78, paragrafo 3, del CRR valutando caso per caso, purché gli enti interessati limitino il rimborso conformemente agli articoli 10 e 11 del Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione. In particolare, la BCE terrà conto dei seguenti aspetti:

- (1) se l'ente ha la facoltà sia di posticipare il rimborso sia di limitare l'importo da rimborsare;
- (2) se l'ente gode di tali facoltà per un periodo di tempo indeterminato;
- (3) se l'ente stabilisce la portata dei limiti sulla base della sua situazione prudenziale in qualunque momento tenendo conto:
 - (i) della sua situazione complessiva finanziaria, di liquidità e di solvibilità;
 - (ii) dell'ammontare del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1, del capitale totale e delle passività ammissibili rispetto all'importo complessivo dell'esposizione al rischio e alla misura dell'esposizione complessiva, come applicabili all'ente;
 - (iii) dei requisiti patrimoniali complessivi (compreso il requisito combinato di riserva di capitale), del requisito del coefficiente di leva finanziaria (compreso il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria) e dei requisiti stabiliti nella BRRD e agli articoli 92 bis o 92 ter del CRR applicabili all'ente.

La BCE può ulteriormente limitare il rimborso oltre quanto previsto dalle disposizioni legislative o contrattuali.

11. RIDUZIONE DEGLI STRUMENTI AGGIUNTIVI DI CLASSE 1 O DEGLI STRUMENTI DI CLASSE 2 E/O DELLE RELATIVE RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI NEI CINQUE ANNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI EMISSIONE (articolo 78, paragrafo 4, del CRR)

Fatte salve le pertinenti condizioni previste dall'articolo 78, paragrafo 1, del CRR, la BCE intende:

³⁴ Nel caso di strumenti di capitale primario di classe 1, l'articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, del CRR specifica ulteriormente che l'importo predeterminato non deve superare il 10% del margine del quale il capitale primario di classe 1 supera la somma dei requisiti di capitale primario di classe 1 definiti nel CRR, nella CRD e nella BRRD in aggiunta al margine ritenuto necessario dall'autorità competente. Se un ente utilizza parte del proprio capitale primario di classe 1 eccedente i requisiti di capitale primario di classe 1 per soddisfare eventuali requisiti non connessi al capitale primario di classe 1 basati o non basati sul rischio, l'importo utilizzato accresce il margine ritenuto necessario dalla BCE.

- (i) autorizzare in via generale la riduzione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o di classe 2 e/o delle relative riserve sovrapprezzo azioni nei cinque anni successivi alla data di emissione alle condizioni precisate all'articolo 78, paragrafo 4, lettere c) ed e), del CRR;
- (ii) autorizzare la riduzione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o di classe 2 e/o delle relative riserve sovrapprezzo azioni nei cinque anni successivi alla data di emissione alle condizioni precisate all'articolo 78, paragrafo 4, lettere a), b) e d), del CRR, soltanto sulla base di una valutazione caso per caso.

12. DEROGA TEMPORANEA ALLA DEDUZIONE DI STRUMENTI DI FONDI PROPRI O PASSIVITÀ AMMISSIBILI DAI FONDI PROPRI E DALLE PASSIVITÀ AMMISSIBILI NELL'AMBITO DI UN'OPERAZIONE DI ASSISTENZA FINANZIARIA (articolo 79, paragrafo 1, del CRR)

La BCE ritiene che si possa derogare temporaneamente alla deduzione di strumenti di fondi propri o passività ammissibili al fine di agevolare un'operazione di assistenza finanziaria, ove siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 79, paragrafo 1, del CRR e all'articolo 33 del Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione.

13. DEROGA PER GLI STRUMENTI AGGIUNTIVI DI CLASSE 1 E GLI STRUMENTI DI CLASSE 2 EMESSI DA SOCIETÀ VEICOLO (articolo 83, paragrafo 1, del CRR)

La BCE intende concedere, fino al 31 dicembre 2021, la deroga di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del CRR al fine di includere gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 emessi da società veicolo (special purpose entity, SPE) nel capitale aggiuntivo di classe 1 o nel capitale di classe 2 di un ente creditizio, in base alle condizioni stabilite nel citato articolo e nell'articolo 34 del Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione. La BCE intende accordare tale deroga nei casi in cui le altre attività detenute dall'SPE siano minime e non significative.

14. INTERESSI DI MINORANZA INCLUSI NEL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 A LIVELLO CONSOLIDATO (articolo 84 del CRR)

La BCE riterrebbe opportuno applicare l'articolo 84, paragrafo 1, del CRR a una società di partecipazione finanziaria impresa madre di un ente creditizio, al fine di assicurare che sia inclusa nel patrimonio di vigilanza solo la parte dei fondi propri consolidati che è prontamente disponibile per la copertura delle perdite a livello dell'impresa madre.

15. DEROGA AL CRITERIO DEL "MINORE TRA I DUE REQUISITI" NEL CALCOLO DEGLI INTERESSI DI MINORANZA E DEL CAPITALE AMMISSIBILE DI CLASSE 1 E 2 (articolo 84, paragrafo 1, lettera a), articolo 85, paragrafo 1, lettera a), e articolo 87, paragrafo 1, lettera a), del CRR)

Nel valutare se l'importo aggiuntivo degli interessi di minoranza generati in deroga all'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), del CRR sia disponibile ad assorbire le perdite incorse a livello consolidato, la BCE terrà conto di tutti i seguenti fattori:

- (1) qualora l'importo di cui all'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del CRR sia superiore all'importo di cui all'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), punto i), del CRR, se l'ente creditizio si impegna a mantenere tale capitale più elevato nella filiazione e se il profilo di rischio della filiazione è simile a quello della situazione consolidata dell'impresa madre;
- (2) nelle fattispecie non inquadrabili al punto 1), se le persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2, del CRR proprietarie dei pertinenti strumenti che costituiscono interessi di minoranza, capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 1, capitale di classe 2 ammissibili e fondi propri ammissibili, a seconda dei casi, acconsentono ad assorbire le perdite incorse a livello consolidato dell'impresa madre, della società di partecipazione finanziaria madre o della società di partecipazione finanziaria mista madre, a seconda dei casi;
- (3) nei casi di cui al punto 2), se sussistono rilevanti impedimenti di fatto o di diritto, attuali o previsti, che ostacolano il pronto trasferimento di risorse all'impresa madre avente subito le perdite a livello consolidato, per cui la BCE intende verificare che:
 - (i) la struttura proprietaria e giuridica del gruppo non impedisca la trasferibilità delle risorse;
 - (ii) il processo decisionale formale della controllata assicuri un rapido trasferimento delle risorse;
 - (iii) né lo statuto delle imprese, né qualsiasi patto parasociale, né altri accordi contengano disposizioni che possano ostacolare il trasferimento delle risorse;
 - (iv) in precedenza non vi siano state serie difficoltà di gestione o problemi di governo societario che possano avere un impatto negativo sul rapido trasferimento delle risorse;
 - (v) nessuna parte terza possa esercitare il controllo o abbia la possibilità di impedire il rapido trasferimento delle risorse;
 - (vi) l'importo aggiuntivo degli interessi di minoranza derivanti dalla filiazione assorba le perdite consolidate proporzionalmente al capitale primario di classe 1 consolidato.

- **Documentazione relativa all'applicazione della deroga all'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 85, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 87, paragrafo 1, lettera a), del CRR**

Ai fini della valutazione, la BCE si attende che i soggetti vigilati forniscano quanto di seguito indicato.

- (i) Qualora l'importo di cui all'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del CRR sia superiore all'importo di cui all'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), punto i), del CRR, elementi comprovanti che il profilo di rischio della filiazione è simile a quello della situazione consolidata dell'impresa madre ed elementi comprovanti l'impegno a mantenere tale ammontare più elevato di capitale nella filiazione.
- (ii) Qualora l'importo di cui all'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del CRR sia inferiore all'importo di cui all'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), punto i), del CRR, oppure il profilo di rischio della filiazione non sia simile a quello della situazione consolidata dell'impresa madre:
 - a. elementi comprovanti che le persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2, del CRR acconsentono ad assorbire le perdite incorse a livello consolidato dell'impresa madre, della società di partecipazione finanziaria madre o della società di partecipazione finanziaria mista madre, a seconda dei casi;
 - b. una dichiarazione approvata dagli organi di amministrazione delle filiazioni interessate e dell'impresa con sede nell'Unione europea responsabile del rispetto dei requisiti prudenziali su base consolidata, attestante l'assenza di impedimenti di fatto attuali o prevedibili al trasferimento delle risorse di cui al precedente punto 3;
 - c. un parere legale, emesso da una terza parte esterna indipendente avente sede nell'Unione europea e approvato dall'organo di amministrazione della filiazione interessata e dell'impresa con sede nell'Unione europea responsabile del rispetto dei requisiti prudenziali su base consolidata, comprovante che non sussistono ostacoli al rapido trasferimento di risorse derivanti da atti legislativi o regolamentari applicabili (compresa la normativa fiscale) né da accordi giuridicamente vincolanti.
- (iii) Un elenco delle filiazioni per le quali si richiede l'applicazione della deroga all'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), del CRR.
- (iv) Un elenco delle imprese madri per le quali si richiede l'applicazione della deroga all'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), del CRR.
- (v) L'impatto dell'applicazione della disposizione sul coefficiente di capitale primario di classe 1 consolidato.

Lo stesso vale, *mutatis mutandis*, per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 87, paragrafi 1 e 2, del CRR con la seguente eccezione: per il capitale di classe 1 e il capitale totale (fondi propri), le persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2, del CRR, proprietarie dei pertinenti strumenti di capitale acconsentono ad assorbire le perdite una volta che

l'impresa madre è soggetta a svalutazione o conversione dei propri strumenti di capitale o passività ammissibili ai sensi dell'articolo 59 della BRRD, e non già in caso di perdite subite dall'impresa madre.

Capitolo 3

Requisiti patrimoniali

1. Il presente capitolo definisce la politica della BCE in materia di requisiti patrimoniali.
2. La parte tre del CRR, interpretata conformemente agli orientamenti dell'ABE applicabili, definisce il quadro normativo e regolamentare vigente.
3. ESENZIONE DALLA CLASSIFICAZIONE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (articolo 104, paragrafo 4, del CRR)

Secondo l'interpretazione della BCE, l'articolo 104, paragrafo 4, del CRR non si applica limitatamente alle operazioni esterne, ma include anche le coperture interne effettuate ai sensi dell'articolo 106 del CRR.

In base all'interpretazione della BCE, qualsiasi posizione in uno strumento di cui all'articolo 104, paragrafo 2, lettere da d) a i), del CRR dovrebbe essere assegnata al portafoglio di negoziazione quando è rilevata per la prima volta nei libri contabili dell'ente, sempre che all'ente non sia stata concessa l'autorizzazione della BCE a escludere tali posizioni dal portafoglio di negoziazione all'atto della loro prima rilevazione nei libri contabili.

Per escludere dal portafoglio di negoziazione una posizione in uno strumento di cui all'articolo 104, paragrafo 2, lettere da d) a i), del CRR, l'ente creditizio dovrebbe presentare una domanda che sarà valutata caso per caso dalla BCE. La BCE è del parere che le richieste debbano elencare le singole posizioni in strumenti oppure un gruppo di posizioni in strumenti. Il fascicolo dell'istanza può riferirsi a una o più delle lettere da d) a i) dell'articolo 104, paragrafo 2, del CRR.

L'assegnazione di una posizione in uno strumento di cui all'articolo 104, paragrafo 2, lettere da d) a i), del CRR al portafoglio di non negoziazione in seguito ad autorizzazione concessa dalla BCE conformemente all'articolo 104, paragrafo 4, del CRR non è considerata una riclassificazione ai sensi dell'articolo 104 bis del CRR.

Il gruppo di strumenti è determinato dal contesto operativo della loro esecuzione e dai loro obiettivi in termini di gestione del rischio, in modo che tali obiettivi siano chiara espressione della strategia aziendale. Gli strumenti finanziari e gli obiettivi aziendali menzionati nella domanda dovrebbero essere definiti nelle politiche interne dell'ente creditizio e la BCE dovrebbe essere informata di ogni modifica delle politiche che influisce sul perimetro dell'autorizzazione concessa³⁵. Se la domanda presentata dall'ente non soddisfa i requisiti di documentazione specificati di seguito,

³⁵ Cfr. anche i requisiti in materia di documentazione previsti dall'articolo 104, paragrafo 1, del CRR.

il processo di valutazione della BCE può subire notevoli ritardi e non sarà completato fino a quando tutta la documentazione pertinente non sarà resa disponibile.

Ai fini della valutazione della richiesta dell'ente ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 4, del CRR, la BCE terrà conto, a seconda dei casi, del seguente elenco di fattori non esaustivo, alla luce delle circostanze specifiche di ciascuna posizione o gruppo di posizioni soggetti ad approvazione.

- (i) La discrezionalità di cui all'articolo 104, paragrafo 2, lettera e), del CRR non può essere utilizzata se l'ente definisce internamente il supporto agli scambi (market-making) soltanto come acquisto e vendita su base regolare e continuativa di un particolare titolo inserendo o eseguendo ordini a una quotazione pubblica³⁶.
- (ii) La discrezionalità di cui all'articolo 104, paragrafo 2, lettera h), del CRR non può essere concessa in relazione alle operazioni di finanziamento tramite titoli che sono connesse alla negoziazione e hanno finalità di negoziazione, come specificato all'articolo 102, paragrafo 2, del CRR.
- (iii) Il modo in cui l'ente assicura che le posizioni incluse nella richiesta non siano detenute a fini di negoziazione e che esso non copra posizioni detenute a fini di negoziazione, nonché la chiara espressione di ciò nelle politiche e procedure dell'ente ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, del CRR.
- (iv) La discrezionalità di cui all'articolo 104, paragrafo 4, del CRR può non essere applicabile a causa di carenze negli aspetti operativi (ad esempio criticità tecniche, procedurali o metodologiche che limitano l'assegnazione delle posizioni al portafoglio di negoziazione) dei requisiti di cui all'articolo 104 del CRR per la classificazione degli strumenti; la BCE ritiene che ciò sia particolarmente rilevante per i requisiti di cui all'articolo 104, paragrafo 2, lettera i), del CRR, compresa la suddivisione degli strumenti.
- (v) La presenza di un quadro interno di gestione dei rischi per le posizioni incluse nella richiesta che sia in linea con le definizioni interne di propensione al rischio e sia approvato dall'alta dirigenza della funzione di gestione dei rischi.
- (vi) L'assegnazione delle posizioni rilevanti a cui si applica la discrezionalità di cui all'articolo 104, paragrafo 4, del CRR a unità responsabili della gestione del portafoglio di non negoziazione distinte da quelle incaricate della gestione del portafoglio di negoziazione³⁷.
- (vii) Se l'ente monitora che le posizioni rilevanti alle quali si applica la discrezionalità di cui all'articolo 104, paragrafo 4, del CRR rispondano al

³⁶ Posizioni che rientrano nella definizione di market-making di cui all'articolo 4, paragrafo 7, della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la Direttiva 2002/92/CE e la Direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

³⁷ Ciò non preclude il caso di unità di negoziazione che fungano esclusivamente da agenti ed eseguano operazioni gestite da unità responsabili del portafoglio bancario.

contesto operativo della loro esecuzione e conseguano gli obiettivi di gestione del rischio e se vi siano procedure da seguire qualora venga meno il rispetto delle condizioni.

Ai fini della valutazione della richiesta dell'ente ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 4, del CRR, la BCE si attende che l'ente creditizio richiedente presenti i documenti elencati di seguito, a meno che la documentazione e/o i relativi riferimenti non siano già stati forniti alla BCE. In quest'ultimo caso, le banche dovrebbero indicare chiaramente in quali circostanze tali documenti e/o i relativi riferimenti siano stati forniti. La seguente documentazione dovrebbe essere fornita con un livello di dettaglio che rifletta le posizioni specifiche in strumenti o gruppi di strumenti per i quali è richiesta la discrezionalità di cui all'articolo 104, paragrafo 2, lettere da d) a i), del CRR:

- (i) un elenco degli strumenti o dei gruppi di strumenti per i quali è richiesta l'approvazione;
- (ii) le strategie e le politiche rilevanti in materia di negoziazione, copertura e gestione dei rischi, inclusi documenti che descrivono il pertinente processo di monitoraggio e segnalazione. Per le posizioni nel perimetro dell'articolo 104, paragrafo 2, lettera d), del CRR che l'ente chiede di non assegnare al portafoglio di negoziazione poiché l'obiettivo aziendale è la copertura delle posizioni del portafoglio di non negoziazione, l'ente dovrebbe fornire riferimenti alla documentazione comprovante il carattere di copertura di tali posizioni, tra cui:
 - a. la classificazione interna delle posizioni come posizioni di copertura per tutta la loro durata di vita;
 - b. documentazione relativa al monitoraggio della copertura, fra cui
 - i. identificazione della copertura e posizione da coprire;
 - ii. relazione tra copertura e posizione coperta ed efficacia della copertura;
 - c. politiche e procedure atte a garantire che lo strumento derivato di copertura sia sospeso qualora lo strumento coperto scada o sia venduto, cessato o esercitato e non sia sostituito o rinnovato in un altro strumento coperto;
- (iii) stima di impatto per i requisiti di fondi propri dei portafogli di negoziazione e non negoziazione³⁸;
- (iv) il trattamento contabile previsto;
- (v) l'entità prevista della posizione che sarà soggetta all'autorizzazione in termini di valori nozionali per i derivati;

³⁸ La valutazione dovrebbe tenere conto della massima entità attesa delle posizioni soggette alla discrezionalità applicata.

- (vi) l'approvazione interna ai fini dell'applicazione dell'articolo 104, paragrafo 4, del CRR;
- (vii) rapporti di revisione pertinenti sugli audit interni periodici richiesti ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, del CRR;
- (viii) elementi comprovanti o fatti a dimostrazione che la posizione non è detenuta a fini di negoziazione e non copre posizioni detenute a fini di negoziazione.

Un nuovo gruppo di strumenti (ossia con nuovi obiettivi di gestione dei rischi o derivante da un'attività aziendale al di fuori dell'ambito di applicazione attualmente approvato) può essere incluso nel perimetro dell'autorizzazione solo dopo che la BCE ne abbia approvato l'estensione. La BCE si attende che gli enti creditizi dispongano nel continuo di un quadro di sintesi (compresi i valori delle esposizioni) dei gruppi di strumenti assegnati al portafoglio di non negoziazione nell'ambito dell'autorizzazione concessa per l'applicazione dell'articolo 104, paragrafo 4, del CRR e che lo trasmettano alla BCE su richiesta.

4. ESENZIONE DALLA CLASSIFICAZIONE NEL PORTAFOGLIO DI NON NEGOZIAZIONE (articolo 104, paragrafo 5, del CRR)

Secondo l'interpretazione della BCE, l'articolo 104, paragrafo 5, del CRR non si applica limitatamente alle operazioni esterne, ma include anche le coperture interne effettuate ai sensi dell'articolo 106 del CRR.

In base all'interpretazione della BCE, qualsiasi posizione in uno strumento di cui all'articolo 104, paragrafo 3, lettera i), del CRR (strumenti in hedge fund)³⁹ dovrebbe essere assegnata al portafoglio di non negoziazione quando è rilevata per la prima volta nei libri contabili dell'ente, sempre che all'ente non sia stata concessa l'autorizzazione della BCE a iscrivere tali posizioni nel portafoglio di negoziazione all'atto della loro prima rilevazione nei libri contabili.

Per assegnare al portafoglio di negoziazione una posizione in uno strumento di cui all'articolo 104, paragrafo 3, lettera i), del CRR, l'ente creditizio dovrebbe presentare una domanda che sarà valutata caso per caso dalla BCE. La BCE ritiene che debbano essere presentate richieste distinte per ciascun hedge fund sottostante.

L'assegnazione di una posizione in uno strumento di cui all'articolo 104, paragrafo 3, lettera i), del CRR al portafoglio di negoziazione in seguito ad autorizzazione concessa dalla BCE conformemente all'articolo 104, paragrafo 5, del CRR non è considerata una riclassificazione ai sensi dell'articolo 104 bis del CRR.

Gli obiettivi aziendali menzionati nella domanda dovrebbero essere definiti nelle politiche interne dell'ente creditizio e ogni modifica delle politiche che incida sul perimetro dell'autorizzazione dovrebbe essere comunicata alla BCE⁴⁰. Se la domanda presentata dall'ente non soddisfa i requisiti di documentazione specificati

³⁹ Gli "strumenti in hedge fund" comprendono sia le esposizioni dirette in hedge fund sia gli strumenti con hedge fund sottostanti.

⁴⁰ Cfr. anche i requisiti in materia di documentazione previsti dall'articolo 104, paragrafo 1, del CRR.

di seguito, il processo di valutazione della BCE può subire notevoli ritardi e non sarà completato fino a quando tutta la documentazione pertinente non sarà resa disponibile.

La BCE ritiene che, al fine di applicare la deroga di cui all'articolo 104, paragrafo 5, del CRR agli strumenti in hedge fund, dovrebbero essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- (i) l'ente creditizio comprende la strategia e i rischi dell'hedge fund, nonché le condizioni che lo disciplinano; la strategia di investimento degli hedge fund è in linea con la finalità di negoziazione dell'ente creditizio o con la sua strategia di copertura e ciò è chiaramente rappresentato nella documentazione trasmessa alla BCE;
- (ii) l'hedge fund non presenta caratteristiche che potrebbero ostacolare la negoziabilità di tali strumenti (ad esempio periodi di lock-up, casi di restrizione in cui i rimborsi periodici siano ammessi soltanto in periodi di tempo specifici - settimanali, mensili, trimestrali, annuali - o casi di chiusura dei rimborsi durante periodi di volatilità dei mercati);
- (iii) l'hedge fund è quotato;
- (iv) l'ente creditizio può dimostrare che i requisiti di fondi propri calcolati nell'ambito del portafoglio di negoziazione sono adeguati e riflettono propriamente il rischio delle posizioni negli hedge fund.

Ai fini della valutazione della richiesta dell'ente ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 5, del CRR, la BCE terrà conto, a seconda dei casi, del seguente elenco di fattori non esaustivo, alla luce delle circostanze specifiche di ciascuna posizione o gruppo di posizioni soggetti ad approvazione.

- (i) Il modo in cui l'ente assicura che le posizioni incluse nella richiesta siano detenute a fini di negoziazione o utilizzate a fini di copertura nel portafoglio di negoziazione;
- (ii) il modo in cui l'ente assicura di soddisfare almeno una delle condizioni specificate all'articolo 104, paragrafo 8, del CRR per tale posizione;
- (iii) il modo in cui la discrezionalità di cui all'articolo 104, paragrafo 5, del CRR è inclusa nelle politiche e procedure definite chiaramente dell'ente ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, del CRR;
- (iv) la presenza di un quadro interno di gestione dei rischi per le posizioni incluse nella richiesta che sia in linea con le definizioni interne di propensione al rischio e sia approvato dall'alta dirigenza della funzione di gestione dei rischi;
- (v) l'assegnazione delle posizioni rilevanti a cui si applica la discrezionalità di cui all'articolo 104, paragrafo 5, del CRR a unità responsabili della

gestione del portafoglio di negoziazione distinte da quelle incaricate della gestione del portafoglio di non negoziazione⁴¹;

- (vi) se l'ente monitora che le posizioni rilevanti cui si applica la discrezionalità di cui all'articolo 104, paragrafo 5, del CRR rispondano al contesto operativo della loro esecuzione e conseguano gli obiettivi di gestione del rischio nonché i processi applicati alle posizioni che non soddisfano più le condizioni dell'autorizzazione.

Ai fini della valutazione della richiesta dell'ente di cui all'articolo 104, paragrafo 5, del CRR, ci si attende che l'ente creditizio istante presenti i documenti elencati di seguito, a meno che la documentazione e/o i relativi riferimenti non siano già stati forniti alla BCE in ottemperanza ad altri regolamenti, decisioni o requisiti. In quest'ultimo caso, le banche dovrebbero indicare chiaramente in quali circostanze tali documenti e/o i relativi riferimenti siano stati forniti. La seguente documentazione andrebbe trasmessa con un livello di dettaglio che rifletta le posizioni in ciascun hedge fund sottostante:

- (i) un elenco degli hedge fund per i quali è richiesta l'autorizzazione;
- (ii) strategie e politiche pertinenti in materia di negoziazione, copertura e gestione dei rischi;
- (iii) documentazione pertinente sul processo di monitoraggio e comunicazione;
- (iv) stima di impatto per i requisiti di fondi propri dei portafogli di negoziazione e non negoziazione⁴²;
- (v) il trattamento contabile previsto;
- (vi) l'approvazione interna ai fini dell'applicazione dell'articolo 104, paragrafo 5, del CRR;
- (vii) rapporti di revisione pertinenti ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, del CRR;
- (viii) elementi comprovanti o fatti a dimostrazione che la posizione è detenuta a fini di negoziazione o copre posizioni detenute a fini di negoziazione;
- (ix) la dimostrazione della capacità dell'ente di ottenere informazioni sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti dell'hedge fund, del fatto che sia a conoscenza del contenuto del mandato dell'hedge fund e della capacità di ottenere quotazioni giornaliere per il fondo stesso.

La BCE si attende che gli enti creditizi dispongano nel continuo di un quadro di sintesi (compresi i valori delle esposizioni) degli hedge fund assegnati al portafoglio

⁴¹ Ciò non preclude il caso di unità responsabili del portafoglio bancario che fungano esclusivamente da agenti ed eseguano operazioni gestite da unità responsabili del portafoglio di negoziazione.

⁴² La valutazione dovrebbe tenere conto della massima entità attesa delle posizioni soggette alla discrezionalità applicata.

di negoziazione ai sensi dell'autorizzazione concessa secondo il disposto dell'articolo 104, paragrafo 5, del CRR e che lo trasmettano alla BCE su richiesta.

5. CALCOLO DEGLI IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO - ESPOSIZIONI INFRAGRUPPO (articolo 113, paragrafo 6, del CRR)

La BCE è del parere che una richiesta di non applicare i requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 1, del CRR, possa essere approvata, valutando caso per caso, per gli enti creditizi che presentano una richiesta specifica. Come chiaramente stabilito nell'articolo 113, paragrafo 6, lettera a), del CRR, la controparte dell'ente creditizio deve essere un altro ente o ente finanziario a cui si applichino requisiti prudenziali adeguati. Inoltre, la controparte deve essere stabilita nello stesso Stato membro dell'ente creditizio (articolo 113, paragrafo 6, lettera d), del CRR).

Ai fini di tale valutazione, la BCE terrà conto dei fattori indicati qui di seguito.

- (1) Per valutare la conformità con il requisito di cui all'articolo 113, paragrafo 6, lettera b), del CRR, in base al quale la controparte deve essere inclusa integralmente nello stesso consolidamento dell'ente, la BCE considererà se le entità del gruppo oggetto di valutazione sono incluse integralmente nello stesso consolidamento in uno Stato membro partecipante utilizzando i metodi di consolidamento prudenziale stabiliti nell'articolo 18 del CRR.
- (2) Per valutare la conformità con il requisito di cui all'articolo 113, paragrafo 6, lettera c), del CRR in base al quale la controparte deve essere soggetta alle stesse procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente, la BCE considererà se:
 - (i) l'alta dirigenza delle entità che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 113, paragrafo 6, del CRR è responsabile della gestione del rischio e la misurazione del rischio è oggetto di esame periodico;
 - (ii) all'interno dell'organizzazione sono stabiliti meccanismi di comunicazione periodica e trasparente tali per cui l'organo di amministrazione, l'alta dirigenza, le linee di business, la funzione di gestione del rischio e le altre funzioni di controllo sono tutti in grado di condividere informazioni relative alla misurazione, all'analisi e al monitoraggio del rischio;
 - (iii) le procedure e i sistemi di informazione interni sono coerenti e attendibili in tutto il gruppo consolidato e permettono quindi di individuare, misurare e monitorare tutte le fonti di rischi pertinenti su base consolidata e anche, nella misura del necessario, separatamente per entità, linea di business e portafoglio;
 - (iv) le informazioni fondamentali in materia di rischio sono segnalate regolarmente alla funzione centrale di gestione dei rischi dell'impresa madre per consentire di valutare, misurare e controllare adeguatamente il rischio in modo accentrato in tutte le entità del gruppo interessate.

- (3) Per valutare la conformità con il requisito di cui all'articolo 113, paragrafo 6, lettera e), del CRR, ossia che non sussistono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolano il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività dalla controparte all'ente⁴³, la BCE considererà se:
- (i) la struttura proprietaria e giuridica del gruppo impedisce la trasferibilità dei fondi propri o il rimborso di passività;
 - (ii) il processo formale di assunzione delle decisioni sul trasferimento dei fondi propri tra l'ente e la controparte assicura trasferimenti rapidi;
 - (iii) le norme interne dell'ente e della controparte, i patti parasociali o altri accordi noti contengono disposizioni che possano ostacolare il trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività dalla controparte all'ente;
 - (iv) in precedenza vi siano state serie difficoltà di gestione o problemi di governo societario che possono avere un impatto negativo sul rapido trasferimento dei fondi propri o sul rimborso di passività;
 - (v) parti terze possano esercitare il controllo o abbiano la possibilità di impedire il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività;
 - (vi) il modello COREP "Solvibilità del gruppo", che mira a fornire una visione completa di come i rischi e i fondi propri sono distribuiti all'interno del gruppo, evidenzii discrepanze al riguardo.

- **Documentazione connessa alle decisioni di approvazione ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 6**

Ai fini delle valutazioni nell'ambito dell'articolo 113, paragrafo 6, del CRR, ci si attende che l'ente creditizio richiedente presenti i seguenti documenti, salvo che questi non siano già stati trasmessi alla BCE in ottemperanza ad altri regolamenti, altre decisioni o altri obblighi:

- (i) un organigramma aggiornato delle entità del gruppo consolidato incluse integralmente nell'ambito di consolidamento nello stesso Stato membro, la qualifica prudenziale delle singole entità (ente creditizio, impresa di investimento, ente finanziario) e l'identificazione delle entità che intendono applicare l'articolo 113, paragrafo 6, del CRR;
- (ii) una descrizione delle politiche di gestione e dei sistemi di controllo dei rischi, oltre che delle modalità con cui sono definiti e applicati a livello centrale;
- (iii) l'eventuale base contrattuale del quadro di riferimento di gruppo per la gestione del rischio assieme a documentazione aggiuntiva quale ad

⁴³ Oltre i limiti derivanti dal diritto societario nazionale.

esempio le politiche aziendali di gruppo in materia di rischio di credito, rischio di mercato, rischio di liquidità e rischio operativo;

- (iv) una descrizione delle possibilità per l'ente/impresa madre di imporre la gestione del rischio a livello di intero gruppo;
- (v) una descrizione del meccanismo che assicura il rapido trasferimento dei fondi propri e il rimborso di passività da parte di un'entità del gruppo in caso di dissesto finanziario;
- (vi) una lettera sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa madre ai sensi delle norme applicabili, con l'approvazione dell'organo di amministrazione, in cui si dichiara che l'ente creditizio vigilato significativo rispetta a livello di gruppo tutte le condizioni di cui all'articolo 113, paragrafo 6, del CRR;
- (vii) un parere legale, emesso da una terza parte esterna indipendente o dall'ufficio legale interno, approvato dall'organo di amministrazione dell'impresa madre, nel quale si attesta che al di là dei limiti fissati nella normativa societaria non vi sono ostacoli al trasferimento di fondi o al rimborso di passività in base agli atti legislativi o regolamentari applicabili (compresa la normativa tributaria) oppure ad accordi giuridicamente vincolanti;
- (viii) una dichiarazione sottoscritta dai rappresentanti legali e approvata dagli organi di amministrazione dell'impresa madre e delle entità del gruppo che intendono applicare l'articolo 113, paragrafo 6, del CRR nella quale si attesta l'assenza di impedimenti di fatto che ostacolino il trasferimento di fondi o il rimborso di passività.

6. RACCOLTA DEI DATI (articolo 179 del CRR)

Ai fini dell'articolo 179, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, del CRR la BCE intende consentire agli enti creditizi una certa flessibilità nell'applicazione dei requisiti previsti per i dati raccolti prima del 1° gennaio 2007, purché gli enti interessati abbiano effettuato gli aggiustamenti necessari a realizzare una sostanziale equivalenza con la definizione di default di cui all'articolo 178 del CRR o con quella di perdita di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del CRR.

7. TRASFERIMENTO SIGNIFICATIVO DEL RISCHIO (articolo 244, paragrafi 2 e 3, e articolo 245, paragrafi 2 e 3, del CRR)

La BCE si attende che gli enti, in veste di cedenti, che intendano:

- (i) riconoscere un trasferimento significativo del rischio (significant risk transfer, SRT) ai sensi dell'articolo 244, paragrafo 2, o dell'articolo 245, paragrafo 2, del CRR oppure
- (ii) presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 244, paragrafo 3, o dell'articolo 245, paragrafo 3, del CRR

ne diano comunicazione alla BCE in linea con le indicazioni al sistema concernenti il riconoscimento del trasferimento significativo del rischio di credito⁴⁴.

La BCE intende valutare le operazioni di cartolarizzazione per le quali sussiste un SRT in conformità agli Orientamenti dell'ABE in materia di trasferimento significativo del rischio di credito⁴⁵.

- **Valutazione della significatività del rischio di credito trasferito**

(1) SRT ai sensi dell'articolo 244, paragrafo 2, o dell'articolo 245, paragrafo 2, del CRR

Per i casi di cui al precedente punto i), devono essere soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 244, paragrafo 2, o dall'articolo 245, paragrafo 2, del CRR. Più in particolare:

- (i) se l'operazione di cartolarizzazione include posizioni mezzanine, il cedente dovrà dimostrare che soddisfa la condizione di cui all'articolo 244, paragrafo 2, lettera a), o all'articolo 245, paragrafo 2, lettera a), del CRR;
- (ii) in altri casi, il cedente dovrà dimostrare di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 244, paragrafo 2, lettera b), o all'articolo 245, paragrafo 2, lettera b), del CRR.

In entrambi i casi, la BCE valuta con particolare attenzione lo spessore dei segmenti di cartolarizzazione utilizzati come segmenti pertinenti per dimostrare l'SRT.

Anche se le condizioni in uno di questi due casi sono soddisfatte, la BCE può comunque ritenere che non si sia verificato un trasferimento significativo del rischio di credito a terzi ove la riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che si otterrebbe mediante l'SRT non sia giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi.

Al fine di valutare se la riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sia giustificata dal rischio trasferito, la BCE ricorrerà, in particolare, a una prova quantitativa che confronta la riduzione dei requisiti patrimoniali conseguita dal cedente con la quota di perdite da rischio di credito trasferite a terzi attraverso la cartolarizzazione. Tale prova quantitativa è superata se l'allentamento dei requisiti patrimoniali (rapporto 1) è inferiore o uguale al rischio trasferito (rapporto 2).

Il rapporto 1 è la differenza tra a) i requisiti di fondi propri per l'intero portafoglio sottostante prima della cartolarizzazione, calcolati secondo il quadro generale del rischio di credito, compresa la carenza di accantonamenti rispetto alle perdite attese (expected loss, EL) ove applicabile, e b) i requisiti di fondi propri per le posizioni mantenute dal cedente dopo la cartolarizzazione divisa per i requisiti di fondi propri per l'intero portafoglio sottostante prima della cartolarizzazione, calcolati secondo il

⁴⁴ "Indicazioni al sistema concernenti il riconoscimento del trasferimento significativo del rischio di credito", comunicazione del Presidente del Consiglio di vigilanza alla dirigenza delle banche significative, 24 marzo 2016.

⁴⁵ "Orientamenti dell'ABE in materia di trasferimento significativo del rischio di credito di cui agli articoli 243 e 244 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (ABE/GL/2014/05)", ABE, luglio 2014.

quadro generale del rischio di credito, compresa, se del caso, la carenza di accantonamenti rispetto alle EL ove applicabile.

Il rapporto 2 è la somma delle EL lungo tutta la vita del credito e delle perdite inattese (unexpected loss, UL) regolamentari del portafoglio sottostante allocate alle posizioni verso la cartolarizzazione trasferite a terzi divisa per la somma delle EL lungo tutta la vita del credito e delle UL regolamentari dell'intero portafoglio sottostante.

Questa prova sarà considerata al momento dell'operazione di cartolarizzazione in modo da coprire l'intero corso della cartolarizzazione in diversi scenari, non solo di base ma anche di stress, e affinché colga tutte le caratteristiche strutturali della cartolarizzazione. Tali caratteristiche strutturali dovrebbero riflettersi nei modelli di flusso di cassa che si raccomanda al cedente di fornire in conformità al punto D.12 dell'allegato I delle indicazioni al sistema in materia di SRT pubblicate dalla BCE.

La BCE verificherà inoltre che i principali dati immessi nella prova, che dovrebbero essere forniti dal cedente conformemente alle citate indicazioni, siano calcolati correttamente.

La BCE effettua un esame completo delle cartolarizzazioni di cui riceve notifica ai sensi delle indicazioni al sistema in materia di SRT (cfr. anche il titolo II, sezione 3, degli Orientamenti dell'ABE in materia di trasferimento significativo del rischio di credito).

Per le operazioni ripetute e le operazioni prive di caratteristiche innovative o specificità strutturali che potrebbero determinare ulteriore complessità, la revisione approfondita è in genere molto semplificata. Tuttavia, per le operazioni complesse e le operazioni realizzate da enti con scarsa o nessuna esperienza in materia di cartolarizzazione, tale revisione può richiedere più tempo al fine di assicurare che il trasferimento del rischio sia effettivo.

La BCE intende condurre la revisione approfondita in conformità agli Orientamenti dell'ABE in materia di trasferimento significativo del rischio di credito⁴⁶.

Nei casi in cui l'SRT è valutato ai sensi dell'articolo 244, paragrafo 2, o dell'articolo 245, paragrafo 2, del CRR, la BCE intende adottare una decisione formale solo se solleva obiezioni nei confronti dell'SRT conformemente all'articolo 244, paragrafo 2, o all'articolo 245, paragrafo 2, a seconda dei casi. Ove non sollevi obiezioni riguardo all'SRT, la BCE intende ricorrere a un provvedimento operativo.

(2) SRT ai sensi dell'articolo 244, paragrafo 3, o dell'articolo 245, paragrafo 3, del CRR

Queste cartolarizzazioni richiedono sempre una decisione positiva individuale con cui la BCE autorizza il cedente a riconoscere l'SRT.

La BCE intende sempre effettuare una revisione approfondita della cartolarizzazione, come descritto al precedente punto 1, nei casi in cui l'SRT è

⁴⁶ Ibid.

richiesto ai sensi dell'articolo 244, paragrafo 3, o dell'articolo 245, paragrafo 3, del CRR.

La BCE intende anche verificare che la cartolarizzazione soddisfi i requisiti della prova quantitativa descritta al precedente punto 1.

- **Valutazione dell'efficacia del rischio di credito trasferito**

Oltre a quanto esposto al precedente punto 1, la BCE verificherà che siano soddisfatti i requisiti per dimostrare l'efficacia del trasferimento del rischio di credito, di cui all'articolo 244, paragrafo 4, o all'articolo 245, paragrafo 4, del CRR, rilevanti ai fini della cartolarizzazione. A tal fine, la BCE utilizzerà la documentazione fornita dal cedente conformemente alle sue indicazioni al sistema in materia di SRT.

- **Governance dell'SRT**

La BCE verificherà inoltre che il cedente disponga di governance e politiche adeguate per effettuare la propria valutazione del trasferimento del rischio di credito e dell'SRT. Ai fini di tale verifica, la BCE utilizzerà la documentazione fornita dal cedente in conformità all'allegato I, punto D.10, delle sue indicazioni al sistema in materia di SRT.

8. **ATTUAZIONE DEL METODO DEI MODELLI INTERNI (articolo 283, paragrafo 3, del CRR)**

La BCE intende autorizzare gli enti ad applicare per un periodo limitato di tempo il metodo dei modelli interni (internal model method, IMM) in modo sequenziale alle diverse tipologie di operazioni ai sensi dell'articolo 283, paragrafo 3, del CRR, sulla base di una valutazione caso per caso.

Ai fini di tale valutazione la BCE si propone di considerare se:

- (i) al momento dell'autorizzazione la copertura iniziale riguarda i derivati sui tassi di interesse e i derivati in valuta estera "plain vanilla" e copre il 50% sia delle attività ponderate per il rischio (risk weighted assets, RWA, calcolato con esposizioni sulla base del metodo non IMM prescelto, in conformità dell'articolo 271, paragrafo 1, del CRR) sia del numero di negoziazioni (intese come operazioni, non come singole posizioni (leg));
- (ii) è stata raggiunta nell'arco di tre anni una copertura superiore al 65% delle RWA (sulla base di metodi IMM o non IMM, a seconda dell'operazione di negoziazione) e al 70% del numero di negoziazioni (intese come operazioni legali, non come singole posizioni (leg)) in relazione al rischio totale di controparte;
- (iii) qualora una quota superiore al 35% delle RWA o al 30% del numero di negoziazioni resti esclusa dall'IMM dopo il periodo di tre anni, ci si attende che l'ente creditizio dimostri che, a causa della mancanza di dati per la calibrazione, non è possibile applicare i modelli alle tipologie di operazioni che restano escluse, oppure che l'utilizzo di esposizioni assoggettate al metodo standardizzato è sufficientemente prudente.

9. CALCOLO DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE PER IL RISCHIO DI CONTROPARTE (articolo 284, paragrafi 4 e 9, del CRR)

La BCE intende valutare la necessità di richiedere un fattore alfa (α) superiore a 1,4 ai fini del calcolo del valore dell'esposizione ai sensi dell'articolo 284, paragrafo 4, del CRR, valutando caso per caso in base alle carenze del modello e al rischio di modello. Inoltre si ritiene che, a fini prudenziali, α debba essere in linea di principio il valore stabilito nel citato paragrafo.

10. DEROGA PER IL CALCOLO DI UNA COMPONENTE SEPARATA DEGLI INTERESSI, DEI LEASING E DEI DIVIDENDI PER DETERMINATE FILIAZIONI (articolo 314, paragrafo 3, del CRR)

La BCE valuterà le richieste di autorizzazione a calcolare una componente separata degli interessi, dei leasing e dei dividendi per determinate filiazioni, in conformità della deroga di cui all'articolo 314, paragrafo 3, del CRR, tenendo in considerazione quanto segue.

Con riferimento alla condizione stabilita all'articolo 314, paragrafo 3, lettera b), del CRR in base alla quale una quota significativa dei servizi bancari al dettaglio o dei servizi bancari a carattere commerciale delle filiazioni include esposizioni creditizie associate a un'elevata probabilità di default (probability of default, PD), la BCE considererà se l'ente creditizio richiedente autorizzazione fornisce evidenze che le PD di almeno il 50% delle esposizioni complessive al rischio di credito delle attività al dettaglio e commerciali, misurate utilizzando le PD allo stadio 1 (IFRS 9) degli ultimi cinque anni, sono almeno il doppio delle PD allo stadio 1 (IFRS 9) delle esposizioni creditizie analoghe dell'impresa madre misurate su base individuale per lo stesso periodo.

Con riferimento alla condizione stabilita all'articolo 314, paragrafo 3, lettera c), del CRR secondo la quale il ricorso alla deroga fornisce una base appropriata per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo dell'ente creditizio, la BCE considererà i seguenti criteri indicativi, e in particolare:

- (i) l'entità delle perdite annuali da rischio operativo dell'ente creditizio negli ultimi cinque anni rispetto alla componente dell'indicatore di attività;
- (ii) se il rapporto tra perdite operative e requisiti patrimoniali per il rischio operativo della filiazione per la quale è stata richiesta la deroga, calcolato su base individuale negli ultimi cinque anni, non superi in misura significativa il rapporto tra perdite operative e requisiti patrimoniali per il rischio operativo dell'ente creditizio, calcolato su base consolidata negli ultimi cinque anni.

Nonostante l'esito della valutazione di tali criteri indicativi, le richieste di deroga di cui all'articolo 314, paragrafo 3, del CRR da parte degli enti creditizi possono essere autorizzate caso per caso ove debitamente motivate da solide argomentazioni prudenziali.

11. REVISIONE INTERNA DELL'UTILIZZO DEL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO SECONDO MODALITÀ RITENUTE SODDISFACENTI DALL'AUTORITÀ COMPETENTE E FREQUENZA DELLA REVISIONE (articolo 325 quater del CRR)

- (1) La BCE intende verificare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 325 quater del CRR in maniera integrata tramite un questionario generale di autovalutazione, che riguarda: il processo di revisione indipendente degli enti creditizi ai sensi dell'articolo 325 quater, paragrafo 5, del CRR; il rispetto delle condizioni per ridurre la frequenza di tale revisione a una volta ogni due anni in conformità dell'articolo 325 quater, paragrafo 6, secondo comma, del CRR; il processo di verifica prudenziale dell'integrità dell'attuazione del metodo standardizzato alternativo (alternative standardised approach, ASA) in base all'articolo 325 quater, paragrafo 7, del CRR. La BCE può adeguare il questionario generale di autovalutazione dopo l'entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione dell'ABE sulla metodologia di valutazione ai sensi dell'articolo 325 quater, paragrafo 8, del CRR.
- (2) La BCE si attende che il processo di revisione indipendente in base all'articolo 325 quater, paragrafo 5, del CRR sia applicato secondo un ciclo di audit adeguato e regolare nell'ambito di un piano di audit annuale. A tal fine, la BCE fornirà il questionario generale di autovalutazione agli enti creditizi e si attende che questi utilizzino l'ultima versione disponibile del questionario. La BCE si attende che gli enti classificati come G-SIB presentino il questionario di autovalutazione con frequenza annuale, ma tutti gli altri una volta ogni due anni. La BCE ritiene che ciò non interferisca con il normale ciclo di audit degli enti creditizi (cfr. anche il punto 5 di questa sottosezione)⁴⁷.
- (3) Per la valutazione della revisione indipendente iniziale, ogni ente creditizio che applica l'ASA deve effettuare una valutazione approfondita di tutti gli aspetti di cui all'articolo 325 quater, paragrafo 6, primo comma, lettere da a) a d), del CRR, indipendentemente che l'ASA sia utilizzato da solo o in combinazione con il metodo alternativo dei modelli interni (alternative internal model approach, AIMA). La BCE si aspetta che la valutazione della revisione indipendente iniziale venga completata e le sia sottoposta quale parte integrante del questionario di autovalutazione (cfr. sopra) entro 12 mesi dall'applicazione dell'ASA per il calcolo dei requisiti di fondi propri se l'ente effettua la revisione su base annuale, o entro 24 mesi se si tratta di un esercizio biennale.
- (4) Per le successive revisioni indipendenti periodiche, la BCE si attende che gli enti creditizi effettuino una valutazione approfondita di tutti gli aspetti dell'ASA di cui all'articolo 325 quater, paragrafo 6, del CRR almeno ogni tre anni (quattro anni se è applicabile una frequenza di revisione inferiore) nell'ambito del ciclo di

⁴⁷ La frequenza del questionario segue la frequenza del processo di revisione indipendente dell'ente creditizio interessato.

audit, compresa la valutazione delle autorizzazioni concesse ai sensi della parte tre, titolo IV, capo 1 bis, del CRR⁴⁸.

- (5) Il ciclo di audit deve essere adeguatamente documentato, rispecchiando la frequenza della revisione di ciascun aspetto⁴⁹ di cui al precedente paragrafo 5, nonché la data dell'ultima revisione di tali aspetti.
- (6) In deroga alle disposizioni di cui al precedente paragrafo 6, la BCE si attende che tutti gli aspetti che sono stati soggetti a modifiche dalla precedente revisione indipendente periodica, a livello di governance, politiche, metodologie o processi, siano inclusi nell'ambito della revisione annuale⁵⁰, compresi gli aspetti rilevanti per le autorizzazioni concesse ai sensi della parte tre, titolo IV, capo 1 bis, del CRR.
- (7) La BCE si attende che gli enti creditizi documentino e monitorino i rilievi emersi nella revisione indipendente annuale⁵¹, compresa la gravità di ciascun rilievo (a tal fine, nell'ambito del questionario di autovalutazione è inclusa una metodologia progressiva cosiddetta del "semaforo"). A tale riguardo, la BCE si attende che gli enti creditizi elaborino un piano di rimedio per superare le principali carenze evidenziate dalla revisione indipendente, specificando, per ciascun rilievo, le azioni correttive da intraprendere, nonché il responsabile interno e le scadenze previste.
- (8) La BCE si attende che la funzione di revisione interna monitori i progressi delle azioni correttive derivanti dalle precedenti revisioni, tenendo traccia dei rilievi aperti e valutando se i rilievi precedenti debbano essere chiusi sulla base delle evidenze fornite dai responsabili interni e della valutazione effettuata dalla funzione di revisione interna.
- (9) Ai fini della valutazione della conformità alle specifiche di cui all'articolo 325 quater del CRR, ci si attende che l'ente creditizio presenti alla BCE le seguenti informazioni:
 - (i) il questionario di autovalutazione aggiornato, in conformità dell'ultima versione disponibile;
 - (ii) una relazione di audit, firmata dal responsabile della funzione di revisione interna dell'ente e approvata dall'organo di amministrazione, contenente i principali esiti del questionario di autovalutazione, una sintesi dei rilievi individuati, compresa la loro gravità, e un aggiornamento sullo stato di avanzamento del piano di rimedio.

⁴⁸ Conformemente all'articolo 325 ter, all'articolo 325 sexdecies, paragrafo 3, all'articolo 325 undecies, paragrafi 1 e 2, all'articolo 325 octodecies, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 325 unvicies, paragrafi 5 e 6, del CRR.

⁴⁹ Aspetti di cui all'articolo 325 quater, paragrafo 6, lettere da a) a d), del CRR.

⁵⁰ Revisione ogni due anni se si applica l'opzione prevista all'articolo 325 quater, paragrafo 6, secondo comma, del CRR.

⁵¹ Revisione indipendente ogni due anni se si applica l'opzione prevista all'articolo 325 quater, paragrafo 6, secondo comma, del CRR.

- (10) La BCE si attende che gli enti creditizi presentino una richiesta alla BCE nell'ambito del questionario di autovalutazione qualora intendano applicare una frequenza inferiore al processo di revisione indipendente ai sensi dell'articolo 325 quater, paragrafo 6, del CRR o qualora l'ente creditizio non sia più idoneo a tale trattamento. A seguito della verifica del questionario di autovalutazione, la BCE intende comunicare agli enti creditizi sia la sua decisione in merito alla loro idoneità ad applicare la discrezionalità di utilizzare tale frequenza ridotta per il processo di revisione indipendente sia ogni successiva modifica di tale classificazione.
- (11) Per determinare se un ente creditizio sia considerato idoneo ad applicare una frequenza di revisione indipendente inferiore, la BCE può tenere conto di ulteriori informazioni pertinenti in aggiunta ai criteri G-SIB (cfr. il paragrafo 2 del presente punto), quali carenze significative messe in luce dal questionario di autovalutazione, punteggi SREP relativi a rischio di mercato/governance e rilievi aperti formulati nel contesto di ispezioni o altre analisi.
12. AUTORIZZAZIONE A UTILIZZARE DEFINIZIONI ALTERNATIVE DI SENSIBILITÀ (AL RISCHIO DELTA E VEGA) (articolo 325 unvicies, paragrafi 5 e 6, del CRR)
- (1) Questa sezione definisce il processo seguito nella valutazione di vigilanza condotta dalla BCE sull'applicazione di definizioni alternative di sensibilità al rischio delta e vega per il metodo basato sulle sensibilità dell'ASA. La BCE intende basare la valutazione del carattere sostanziale delle differenze tra le definizioni interne degli enti creditizi e quelle regolamentari su criteri qualitativi come enunciato qui di seguito. La BCE considera, su base qualitativa, che le definizioni alternative di sensibilità non siano sostanzialmente differenti da quelle regolamentari quando riflettono approssimazioni di primo ordine della reattività dei valori degli strumenti alle variazioni dei fattori di rischio pertinenti⁵². Ad esempio, le dimensioni dei bump potrebbero essere impostate a livelli diversi e si potrebbero applicare bump two-sided invece che one-sided, oppure potrebbero essere utilizzate informazioni analitiche derivate se questo determina una misurazione più idonea del rischio per il portafoglio di negoziazione dell'ente creditizio.
- (2) La BCE si attende che gli enti creditizi siano in grado di dimostrare la maggiore idoneità delle definizioni alternative di sensibilità rispetto a quelle standard regolamentari, come disposto dall'articolo 325 unvicies, paragrafi 5, lettera b), e 6, lettera b), del CRR. Ciò può essere comprovato attraverso un maggiore allineamento con le migliori prassi del settore o una più elevata qualità delle sensibilità calcolate, ad esempio con una maggiore stabilità numerica o un aumento dell'accuratezza di calcolo o dell'efficienza, o un migliore allineamento con le soluzioni analitiche.

⁵² Le migliori prassi di mercato rilevanti includono varie tecniche quali la differenziazione algoritmica aggiunta (adjoint algorithmic differentiation, AAD) ovvero, per le sensibilità al rischio vega, trasformazioni basate su calcoli con una distribuzione normale o lognormale o modelli stocastici alfa, beta, rho (SABR).

- (3) La BCE si aspetta maggiore flessibilità per gli enti creditizi con l'applicazione di questo criterio di rilevanza qualitativo. Le applicazioni già approvate rimangono valide e consentono la potenziale estensione dell'ambito di applicazione delle definizioni alternative di sensibilità, che sono considerate numericamente più stabili e maggiormente sensibili al rischio. Al tempo stesso la BCE si attende che l'omissione di implementazioni parallele di formule regolamentari e interne agli enti creditizi per il calcolo delle sensibilità semplifichi il processo di monitoraggio, mentre l'attenzione si sposta maggiormente sulla qualità delle sensibilità applicate e dei sottostanti strumenti di determinazione del prezzo, poiché questi rappresentano gli elementi costitutivi dell'ASA.
- (4) La BCE è del parere che definizioni alternative di sensibilità al rischio delta e vega possano essere applicate per un insieme determinato di classi di rischio, classi di strumenti o strumenti in combinazione con le definizioni regolamentari e si aspetta, in generale⁵³, che per uno stesso strumento e fattore di rischio si applichino coerentemente le stesse definizioni di sensibilità.
- (5) La BCE si attende dalle banche in cui si utilizzano definizioni alternative di sensibilità ai sensi dell'articolo 325 univocies, paragrafi 5 e 6, del CRR, che forniscano, al momento della richiesta di discrezionalità, un inventario di tutte le definizioni alternative impiegate. Tale inventario, che dovrebbe essere mantenuto nel continuo e trasmesso alla BCE su richiesta, dovrebbe includere le informazioni elencate qui di seguito al livello di granularità pertinente (il quale dovrebbe comprendere almeno ciascuna definizione univoca alternativa di sensibilità, laddove una definizione specifica può essere utilizzata nel contesto di più di una tipologia di strumento o più di un fattore di rischio):
- (i) la formulazione precisa della definizione alternativa di sensibilità (a seconda del tipo di sensibilità, potrebbero essere inclusi aspetti quali la direzione, la dimensione dei bump o l'applicazione della variazione);
 - (ii) gli strumenti, le classi di rischio e i fattori di rischio cui si applica la definizione alternativa di sensibilità;
 - (iii) documentazione che indichi se la definizione alternativa di sensibilità è:
 - (a) utilizzata ai fini della gestione del rischio;
 - (b) utilizzata ai fini della segnalazione dei profitti e delle perdite all'alta dirigenza;
 - (c) in capo a un'unità di controllo dei rischi indipendente;
 - (d) più idonea rispetto alla corrispondente definizione di sensibilità regolamentare.
- (6) La BCE valuterà se gli enti creditizi abbiano attuato processi di convalida e di audit riferiti alla formulazione e all'implementazione delle definizioni alternative

⁵³ A titolo di eccezione rispetto all'aspettativa generale, potrebbero esservi sistemi di fornitori/determinazione del prezzo diversi con metodologie differenti per le varie classi di rischio.

di sensibilità. La BCE si aspetta che l'unità di convalida indipendente valuti specificamente l'utilizzo interno e l'adeguatezza delle definizioni alternative di sensibilità nel quadro dell'implementazione iniziale, in linea con le condizioni di cui all'articolo 325 unvicies, paragrafi 5 e 6, del CRR. Ci si attende un ulteriore coinvolgimento dell'unità di convalida indipendente soltanto laddove intervengano modifiche nelle definizioni come indicato nel paragrafo seguente. La BCE si aspetta che il processo di revisione sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 325 quater, paragrafo 6, lettera c), del CRR.

- (7) La BCE si attende che gli enti creditizi istituiscano un processo di monitoraggio nel continuo dell'utilizzo delle definizioni alternative di sensibilità. Il monitoraggio dovrebbe vertere sui processi pertinenti⁵⁴ e sulle modifiche nell'implementazione⁵⁵, al fine di verificare la costante conformità alle condizioni di cui all'articolo 325 unvicies, paragrafi 5 e 6, del CRR. I risultati del processo di monitoraggio dovrebbero essere comunicati internamente all'ente creditizio e, in caso di non conformità, all'autorità di vigilanza in maniera tempestiva. Con riferimento alla comunicazione interna agli enti creditizi, la BCE è del parere che questi ultimi debbano applicare le proprie procedure di escalation definite internamente.
- (8) Ai fini della valutazione dell'applicazione ai sensi dell'articolo 325 unvicies, paragrafi 5 e 6, del CRR, ci si attende che l'ente creditizio presenti i documenti indicati qui di seguito; questi saranno considerati dalla BCE come prova del fatto che le condizioni stabilite nella legislazione sono soddisfatte:
 - (i) la motivazione dell'utilizzo di definizioni alternative di sensibilità, inclusi riscontri del soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 325 unvicies, del CRR, comprendenti:
 - (a) una descrizione generale dei processi di gestione del rischio e di segnalazione dei dati di conto economico (compresi organigrammi e ruoli);
 - (b) una descrizione generale degli strumenti/delle classi di strumenti e delle classi di rischio interessati; tipologia/breve descrizione delle definizioni alternative, compresa la logica da cui emerge la conferma che la definizione alternativa è utilizzata ai fini della gestione del rischio o dell'informativa di conto economico all'alta dirigenza;
 - (c) una spiegazione da cui risulti che le definizioni alternative di sensibilità non differiscono sostanzialmente da quelle regolamentari (cfr. il criterio qualitativo nel paragrafo 1 del presente punto);
 - (d) l'idoneità delle definizioni alternative di sensibilità (cfr. il paragrafo 2 del presente punto);

⁵⁴ Ad esempio i processi per la qualità dei dati e i processi di calcolo e tecnici.

⁵⁵ Ad esempio modifiche nella definizione di sensibilità o derivanti dall'inclusione di nuovi strumenti nel campo di applicazione.

- (ii) le pertinenti relazioni di audit⁵⁶ con riferimento ai seguenti aspetti:
 - (a) implementazione della definizione alternativa di sensibilità;
 - (b) convalida;
 - (c) pertinenti processi di controllo dei rischi alla base delle informative di conto economico;
 - (d) rilievi di audit aperti riguardanti le metodologie di calcolo della sensibilità (escluse problematiche in merito al modello di determinazione del prezzo);
- (iii) monitoraggio della documentazione, compreso il processo di comunicazione (cfr. sopra).

13. CALCOLO DELLA MISURA DEL VALORE A RISCHIO (articolo 366, paragrafo 4, del CRR)

La BCE ritiene che il calcolo dell'addendo ai fini della determinazione del requisito di fondi propri di cui agli articoli 364 e 365 del CRR debba basarsi sulle variazioni reali e ipotetiche del valore del portafoglio, conformemente alle specificazioni di cui all'articolo 366, paragrafo 3, del CRR.

14. REQUISITI DI FONDI PROPRI PER I RISCHI DELTA E VEGA PER GLI AGGIUSTAMENTI DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO NEL METODO STANDARDIZZATO (SA-CVA) (DEFINIZIONI ALTERNATIVE DI SENSIBILITÀ) (articolo 383 ter, paragrafo 2, del CRR)

Nel valutare le richieste di autorizzazione a utilizzare definizioni alternative di sensibilità al rischio delta e vega nel calcolo dei requisiti di fondi propri di una posizione del portafoglio di negoziazione ai sensi della parte tre, titolo VI, del CRR, la BCE intende seguire, mutatis mutandis, lo stesso approccio che si propone di applicare nella valutazione delle richieste di utilizzo delle definizioni alternative di sensibilità al rischio delta e vega ai fini dell'articolo 325 unvicies, paragrafi 5 e 6, del CRR, come definito nella presente guida.

15. UTILIZZO DEI RATING INTERNI NELLA DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI MERITO DI CREDITO PER GLI SA-CVA E PER GLI AGGIUSTAMENTI DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO NEL METODO DI BASE (BA-CVA) (articoli 383 septdecies, 383 vicies e 384, paragrafo 2, del CRR)

La BCE ritiene che l'utilizzo dei rating interni per la determinazione delle classi di merito di credito debba essere autorizzato soltanto se è presente un modello basato sui rating interni (internal ratings-based, IRB) approvato dall'autorità di vigilanza per le medesime controparti.

Inoltre, la BCE può valutare di non concedere l'autorizzazione qualora il GVC nutra preoccupazioni connesse a tale modello IRB approvato suffragate da rilievi

⁵⁶ Va rilevato che la revisione interna non è tenuta a partecipare al processo di monitoraggio descritto al punto 7 del paragrafo 12 del presente capitolo della guida.

classificati con un livello di gravità elevato risultanti nell'imposizione di limitazioni o condizioni che sono ancora irrisolte. Il GVC riterrà rilevanti soltanto i rilievi aventi ricadute sulla capacità dell'IRB di determinare le classi di merito di credito.

Capitolo 4

Sistemi di tutela istituzionale

1. Questo capitolo presenta la politica della BCE in merito alle opzioni e alle discrezionalità di rilievo per gli enti creditizi che aderiscono a un sistema di tutela istituzionale (institutional protection scheme, IPS).
2. Le parti una, due e tre del CRR nonché il Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione definiscono il quadro normativo e regolamentare vigente.
3. DEROGHE ALL'APPLICAZIONE DEI REQUISITI IN MATERIA DI LIQUIDITÀ (articolo 8, paragrafo 4, del CRR)

La BCE intende concedere le deroghe di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del CRR a enti creditizi membri dello stesso IPS, fatte salve tutte le condizioni enunciate all'articolo 113, paragrafo 7, del CRR. I requisiti di segnalazione a livello delle singole entità del sottogruppo restano validi.

Ai fini di questa valutazione si terrà conto delle relative specificazioni e/o documenti menzionati in precedenza nel capitolo 4, con particolare riguardo ai punti da 1 a 5 afferenti le condizioni generali per tutte le deroghe all'applicazione dei requisiti di liquidità di cui all'articolo 8 del CRR nonché alle ulteriori specificazioni relative alle deroghe all'applicazione dei requisiti di LCR e NSFR, ove opportuno.

Per quanto concerne la documentazione richiesta, l'ente creditizio deve altresì presentare:

- (i) prova del conferimento di una valida procura e una copia della firma del rappresentante designato;
 - (ii) il contratto che sancisce i diritti di controllo irrevocabili dell'entità su base subconsolidata nei confronti delle entità cui si applica la deroga nell'ambito del quadro di riferimento per il rischio di liquidità.
4. DEDUZIONE DI PARTECIPAZIONI IN PRESENZA DI IPS (articolo 49, paragrafo 3, del CRR)

La BCE si attende che le informazioni definite all'articolo 49, paragrafo 3, del CRR siano segnalate conformemente alle specificazioni indicate nella presente sezione. Quando le norme tecniche di attuazione saranno applicabili, le specificazioni relative alla frequenza e al formato delle segnalazioni saranno riesaminate e modificate, ove necessario.

Ai fini del calcolo dei fondi propri su base individuale o subconsolidata, la BCE intende autorizzare gli enti, valutando caso per caso, a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti di altri enti appartenenti allo stesso IPS, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 3, del CRR. Ai fini di tale valutazione la BCE considererà se i seguenti criteri, che precisano le condizioni del quadro giuridico, sono stati soddisfatti.

- (1) L'articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto iv), del CRR prevede che si dimostri l'equivalenza del calcolo aggregato esteso degli IPS con il disposto della Direttiva 86/635/CEE⁵⁷, che disciplina i conti consolidati dei gruppi di enti creditizi. Il calcolo deve essere verificato da un revisore esterno e il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri, così come ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri dell'IPS, deve essere eliminato dal calcolo.
- (i) Il revisore esterno responsabile della verifica del calcolo aggregato esteso deve attestare su base annuale che:
- (a) il metodo di aggregazione assicura che tutte le esposizioni infragruppo siano eliminate;
- (b) il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri dell'IPS sono stati eliminati;
- (c) nessun'altra operazione tra i membri dell'IPS ha comportato la costituzione indebita di fondi propri a livello consolidato.
- (2) L'articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto iv), ultima frase, del CRR prevede che il bilancio consolidato o il calcolo aggregato esteso dell'IPS debba essere notificato alle autorità competenti con frequenza non inferiore a quella fissata nelle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 430, paragrafo 7, del CRR. Devono essere rispettati i seguenti standard di segnalazione.
- (i) Le informazioni sul bilancio consolidato o sul calcolo aggregato esteso devono essere fornite almeno su base semestrale.
- (ii) Le informazioni sul bilancio consolidato o sul calcolo aggregato esteso devono essere conformi al Regolamento (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) nei seguenti termini:
- (a) gli IPS che redigono il bilancio consolidato secondo gli IFRS devono utilizzare tutti gli schemi per le segnalazioni contabili FINREP (Financial Reporting);
- (b) tutti gli altri IPS devono effettuare le segnalazioni utilizzando i punti di dati FINREP a fini di vigilanza (allegato IV del Regolamento (UE) 2015/534 (BCE/2015/13)). Gli IPS sono tenuti a segnalare solo i punti di dati FINREP che devono essere riportati da tutti gli enti membri dell'IPS su base individuale.
- (3) L'articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto v), del CRR prevede che insieme gli enti inclusi in un IPS debbano rispettare, su base consolidata o su base aggregata estesa, i requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del CRR e segnalare il rispetto di tali requisiti conformemente all'articolo 430 del CRR. Nel

⁵⁷ Direttiva del Consiglio (86/635/CEE), dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

valutare la conformità a tale criterio la BCE considererà i fattori di seguito indicati.

- (i) Tutte le esposizioni e le partecipazioni infragruppo tra membri di un IPS devono essere eliminate nel consolidamento / nell'aggregazione.
 - (ii) I dati forniti dagli enti membri di un IPS devono essere calcolati secondo gli stessi standard contabili; in alternativa, devono essere effettuati adeguati calcoli per la trasformazione.
 - (iii) L'entità responsabile della preparazione delle segnalazioni consolidate sui fondi propri deve farsi carico dell'adeguata garanzia di qualità dei dati forniti dagli enti membri dell'IPS e riesaminare a intervalli regolari i propri sistemi informatici utilizzati per predisporre le segnalazioni consolidate.
 - (iv) La frequenza minima delle segnalazioni deve essere su base trimestrale.
 - (v) Per le segnalazioni devono essere utilizzati i modelli COREP indicati nell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/451 della Commissione. Le segnalazioni sui fondi propri e sui requisiti in materia di fondi propri su base aggregata estesa devono fondarsi sulle singole segnalazioni sui fondi propri e sui requisiti in materia di fondi propri degli enti membri dell'IPS.
- (4) Nel determinare ai fini dell'articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto v), seconda frase, del CRR se nell'ambito di un IPS è prevista la deduzione degli interessi detenuti da membri di cooperative o da soggetti giuridici che non sono membri dell'IPS, la BCE non richiederà tale deduzione a condizione che il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri dell'IPS e l'azionista di minoranza, qualora si tratti di un ente, siano eliminati. La BCE considererà:
- (i) in quale misura gli interessi di minoranza detenuti da enti che non sono membri dell'IPS sono inclusi nel calcolo dei fondi propri su base consolidata/aggregata;
 - (ii) se gli interessi di minoranza sono inclusi implicitamente nel totale dei fondi propri degli enti che detengono gli interessi di minoranza;
 - (iii) se per il calcolo dei fondi propri su base consolidata/aggregata estesa l'IPS applica gli articoli 84, 85 e 86 del CRR con riferimento agli interessi di minoranza detenuti dagli enti che non sono membri dell'IPS.
5. RICONOSCIMENTO DEGLI IPS A FINI PRUDENZIALI (articolo 113, paragrafo 7, del CRR)

Questo paragrafo enuncia i criteri specifici che la BCE adotterà nella valutazione delle singole richieste di autorizzazione prudenziale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del CRR da parte di enti creditizi vigilati facenti parte di un IPS.

Fatte salve le condizioni stabilite all'articolo 113, paragrafo 7, del CRR, la BCE rilascerà agli enti, valutando caso per caso, un'autorizzazione a non applicare i requisiti previsti all'articolo 113, paragrafo 1, del CRR alle esposizioni nei confronti di controparti con cui l'ente ha stipulato un IPS, nonché ad attribuire un fattore di ponderazione del rischio dello 0% a tali esposizioni.

Prima di svolgere una valutazione di vigilanza dettagliata in base all'articolo 113, paragrafo 7, lettere da a) a i), del CRR, la BCE esaminerà se l'IPS sia in grado di offrire sostegno sufficiente qualora un ente partecipante si trovi a fronteggiare gravi problemi finanziari in termini di liquidità e/o solvibilità. L'articolo 113, paragrafo 7, del CRR non individua uno specifico momento nel quale si debba concedere un sostegno che garantisca la liquidità e la solvibilità al fine di evitare l'insolvenza. Mediante il ricorso a interventi proattivi e tempestivi l'IPS dovrebbe assicurare che gli enti partecipanti rispettino i requisiti regolamentari in materia di fondi propri e liquidità. Qualora tali misure preventive non siano sufficienti allo scopo, l'IPS deve decidere un sostegno materiale o finanziario. L'intervento dell'IPS si ritiene attivato, al più tardi, allorché non si possa ragionevolmente prospettare che qualsiasi altra misura permetterebbe di evitare il dissesto dell'ente. L'IPS dovrebbe contemplare, nell'ambito dei propri accordi contrattuali o previsti dalla legge, un'ampia gamma di misure, processi e meccanismi che definiscano il quadro entro cui esso opera. Tale quadro dovrebbe prevedere una serie di azioni disponibili che vadano da misure meno invasive, quali un monitoraggio più stretto degli enti partecipanti sulla base di indicatori pertinenti e obblighi di segnalazione aggiuntivi, a interventi più sostanziali proporzionati alla rischiosità degli enti destinatari e alla gravità dei loro problemi finanziari, incluso un sostegno diretto sotto forma di capitale e liquidità.

Allo scopo di valutare il rilascio dell'autorizzazione, la BCE terrà conto dei fattori di seguito riportati.

- (1) Ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 113, paragrafo 6, lettere a) e d), del CRR, la BCE verificherà se:
 - (i) la controparte sia un ente o un ente finanziario a cui si applicano requisiti prudenziali adeguati;
 - (ii) i membri dell'IPS richiedenti l'autorizzazione siano stabiliti nello stesso Stato membro.

- (2) Ai fini della valutazione della conformità alla condizione stabilita all'articolo 113, paragrafo 7, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 113, paragrafo 6, lettera e), del CRR, ovvero che non vi siano rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolano il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte della controparte all'ente, la BCE verificherà se:
 - (i) la struttura proprietaria e giuridica dei membri dell'IPS non impedisca la trasferibilità dei fondi propri o il rimborso di passività;
 - (ii) il processo formale di assunzione delle decisioni sul trasferimento dei fondi propri tra membri dell'IPS assicuri trasferimenti rapidi;

- (iii) né le norme interne dei membri dell'IPS, né qualsiasi patto parasociale, né altri accordi noti contengano disposizioni suscettibili di ostacolare la controparte nel trasferimento dei fondi propri o nel rimborso di passività;
 - (iv) in precedenza non vi siano state serie difficoltà di gestione o problemi di governo societario relativi ai membri dell'IPS che possono avere un impatto negativo sul rapido trasferimento dei fondi propri o sul rimborso di passività;
 - (v) nessuna parte terza possa esercitare il controllo o abbia la possibilità di impedire il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività;
 - (vi) si tiene conto di qualsiasi indicazione basata su dati passati riguardante i flussi di fondi tra membri di un IPS che dimostri la capacità di trasferire rapidamente i fondi o rimborsare le passività;
 - (vii) si ritengono fondamentali il ruolo di intermediazione nella gestione delle crisi spettante all'IPS e la sua responsabilità di fornire fondi a sostegno degli enti partecipanti in situazione di difficoltà.
- (3) Nella valutazione della conformità alla condizione stabilita all'articolo 113, paragrafo 7, lettera b), del CRR, ovvero che siano presenti disposizioni a garanzia che l'IPS sia in grado di concedere il sostegno necessario conformemente al suo impegno, a partire da fondi prontamente disponibili, la BCE considererà i seguenti fattori.
- (i) Gli accordi dell'IPS prevedono un'ampia gamma di misure, processi e meccanismi a definizione del quadro entro cui opera l'IPS. Tale quadro dovrebbe contemplare una serie di possibili azioni, che vadano da misure meno invasive a misure più sostanziali, proporzionate alla rischiosità dell'ente destinatario e alla gravità dei suoi problemi finanziari, incluso un sostegno diretto sotto forma di capitale e liquidità. L'IPS dovrebbe disporre di adeguati diritti di intervento qualora intraprenda misure di sostegno. Il sostegno dell'IPS dovrebbe essere subordinato a determinate condizioni (quali ad esempio l'avvio di talune misure di risanamento e ristrutturazione da parte dell'ente in oggetto).
 - (ii) La struttura di governance dell'IPS e il processo decisionale relativo alle misure di sostegno permettono che questo sia fornito tempestivamente. In generale, il processo decisionale dovrebbe richiedere non più di qualche settimana per le misure patrimoniali ed essere significativamente più rapido per le misure di liquidità in seguito all'individuazione della necessità di sostegno, ad esempio overnight in caso di emergenza.
 - (iii) Vi è il chiaro impegno da parte dell'IPS a concedere sostegno allorché un proprio partecipante, malgrado il monitoraggio dei rischi e le misure di sostegno precoce intrapresi in precedenza, sia insolvente o illiquido, o suscettibile di diventarlo. L'IPS dovrebbe inoltre assicurare che gli enti partecipanti rispettino i requisiti regolamentari in materia di fondi propri e di liquidità.

- (iv) L'IPS conduce prove di stress a intervalli regolari per quantificare le potenziali misure di sostegno sotto forma di capitale e di liquidità. Gli scenari di stress dovrebbero tenere adeguatamente conto dei rischi idiosincratici⁵⁸ e sistemici⁵⁹ rilevanti. In tale contesto, per le prove di stress a livello di singoli enti membri, l'IPS dovrebbe anche considerare la misura in cui il potenziale contagio tra i soggetti che vi aderiscono potrebbe propagare lo shock ed esaurire la capacità di sostegno del sistema stesso. L'IPS dovrebbe quindi monitorare in che modo tali scenari di stress inciderebbero sulla capacità dei singoli enti membri di fornire contributi aggiuntivi ai fondi dell'IPS.
- (v) La capacità di assorbimento dei rischi dell'IPS (basata sui fondi versati, sui potenziali contributi ex post e su impegni comparabili) è sufficiente a coprire le potenziali misure di sostegno adottate nei confronti dei propri membri.
- (vi) È stato istituito un fondo ex ante al fine di assicurare che l'IPS detenga risorse prontamente disponibili per intraprendere le misure di sostegno.
 - (a) I contributi al fondo ex ante seguono uno schema chiaramente definito.
 - (b) I fondi sono investiti soltanto in attività liquide e sicure, liquidabili in ogni momento, il cui valore non dipenda dalla posizione patrimoniale e di liquidità dei membri dell'IPS e delle loro filiazioni.
 - (c) Per la determinazione dell'importo posto come obiettivo minimo per il fondo ex ante si tiene conto dei risultati della prova di stress dell'IPS.
 - (d) Un importo minimo/soglia (floor) adeguato è fissato per il fondo ex ante al fine di assicurarne la pronta disponibilità.

Gli IPS possono essere riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositi ai sensi della Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva DGS)⁶⁰ e, alle condizioni stabilite nei rispettivi ordinamenti nazionali, possono essere autorizzati a utilizzare i mezzi finanziari disponibili, raccolti ai sensi delle normative nazionali di recepimento della DGS, per intraprendere misure di sostegno intese a evitare il dissesto di un ente creditizio. In tal caso, la BCE terrà conto dei mezzi finanziari disponibili nel valutare i fondi stanziabili come sostegno, senza perdere di vista le diverse finalità degli IPS (che mirano a tutelare i propri membri) e dei sistemi di garanzia dei depositi (la cui funzione principale è mettere al

⁵⁸ "Rilevante" nel senso che le singole vulnerabilità dei suoi membri avranno un impatto rilevante sull'IPS nel complesso.

⁵⁹ "Rilevante" nel senso che il rischio sistemico potrebbe causare un impatto rilevante sull'IPS nel suo complesso.

⁶⁰ Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.06.2014, pag. 149).

riparo i titolari di depositi dalle conseguenze dell'insolvenza di un ente creditizio in particolare).

Ciò non implica tuttavia che i fondi raccolti ai sensi della rispettiva normativa nazionale di recepimento della DGS siano sufficienti anche per le finalità dell'IPS. La BCE ritiene che, dal punto di vista della vigilanza, affinché risulti possibile un intervento mirato e proattivo da parte dell'IPS sia indispensabile costituire un fondo separato ex ante esclusivamente per le finalità del sistema stesso.

- (4) L'articolo 113, paragrafo 7, lettera c), del CRR prevede che l'IPS debba avere a propria disposizione strumenti adeguati e convenuti uniformemente per il monitoraggio e la classificazione dei rischi, fornendo un panorama completo delle situazioni di rischio di tutti i singoli membri e dell'IPS nel suo complesso, unitamente alle corrispondenti possibilità di influenzamento, e che tali strumenti debbano monitorare adeguatamente le esposizioni in stato di default in base all'articolo 178, paragrafo 1, del CRR. Nella valutazione della conformità a tale condizione, la BCE considererà se:
- (i) gli enti membri dell'IPS siano obbligati a fornire all'organismo principale⁶¹ responsabile dell'IPS dati aggiornati sulla propria situazione di rischio a intervalli regolari, incluse informazioni sui fondi propri detenuti e sui requisiti patrimoniali;
 - (ii) siano posti in essere gli adeguati flussi di dati e sistemi informatici corrispondenti;
 - (iii) l'organismo principale responsabile dell'IPS definisca standard e metodologie convenuti uniformemente per il sistema di gestione dei rischi applicabili a tutti i membri dell'IPS;
 - (iv) ai fini del monitoraggio e della classificazione del rischio da parte dell'IPS vi sia una definizione comune dei rischi, le stesse categorie di rischio siano monitorate per tutti gli enti e si utilizzino il medesimo livello di confidenza e lo stesso orizzonte temporale per la quantificazione dei rischi; le attività di monitoraggio del rischio svolte dall'IPS devono anche includere un elemento prospettico al fine di anticipare l'impatto di un potenziale deterioramento del contesto macroeconomico;
 - (v) gli strumenti dell'IPS per il monitoraggio e la classificazione dei rischi ripartiscano i membri dell'IPS secondo la loro situazione di rischio; in altre parole, l'IPS dovrebbe definire diverse categorie a cui assegnare i propri membri per consentire la tempestiva e proattiva attuazione delle misure da esso intraprese⁶²; tali sistemi sono affiancati da soglie di attivazione del processo decisionale per il sostegno da parte dell'IPS; queste soglie

⁶¹ A seconda dell'organizzazione dell'IPS, l'organo principale potrebbe essere, ad esempio, un soggetto o un comitato che adotti le decisioni necessarie per l'IPS e i suoi membri.

⁶² Questo vale per le misure dell'IPS di tipo finanziario e non.

rappresentano una sorta di meccanismo di salvaguardia per i suddetti sistemi;

- (vi) l'IPS abbia la possibilità di influenzare la situazione di rischio degli enti partecipanti mediante istruzioni, raccomandazioni ecc. a loro dirette, ad esempio per limitare determinate attività o richiedere la riduzione di alcuni rischi;
 - (vii) l'IPS dovrebbe avere la possibilità di incaricare revisori indipendenti di condurre ispezioni presso i soggetti che ne sono membri.
- (5) Nella valutazione della conformità alla condizione stabilita all'articolo 113, paragrafo 7, lettera d), del CRR, ovvero che l'IPS conduca la propria analisi dei rischi, comunicata ai singoli membri, la BCE considererà se:
- (i) l'IPS valuti a intervalli regolari i rischi e le vulnerabilità del settore di appartenenza dei propri enti membri;
 - (ii) i risultati delle verifiche sui rischi condotte dal principale organismo responsabile dell'IPS siano sintetizzati in una relazione o in un altro documento e distribuiti agli organi decisionali competenti dell'IPS e/o ai membri dell'IPS in tempi brevi dopo il loro completamento;
 - (iii) i singoli membri siano informati dall'IPS della rispettiva classificazione in base al rischio come previsto all'articolo 113, paragrafo 7, lettera c), del CRR.
- (6) L'articolo 113, paragrafo 7, lettera e), del CRR stabilisce che l'IPS deve redigere e pubblicare annualmente una relazione consolidata comprendente lo stato patrimoniale, il conto economico, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi, concernente l'IPS nel suo complesso oppure una relazione che includa lo stato patrimoniale aggregato, il conto economico aggregato, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente l'IPS nel suo complesso. Nella valutazione della conformità a tale condizione, la BCE appurerà se:
- (i) la relazione consolidata o aggregata sia sottoposta a revisione esterna indipendente in base al sistema contabile o, se del caso, al metodo di aggregazione pertinenti;
 - (ii) al revisore esterno si richieda di formulare un parere;
 - (iii) tutti i membri dell'IPS, le loro filiazioni, qualsiasi struttura intermediaia quali le società di partecipazione e il soggetto specifico posto alla guida dell'IPS stesso (se si tratta di un soggetto giuridico) siano inclusi nel perimetro di consolidamento/aggregazione;
 - (iv) qualora l'IPS rediga una relazione comprendente lo stato patrimoniale aggregato e il conto economico aggregato, il metodo di aggregazione possa assicurare che tutte le esposizioni infragruppo siano eliminate.

- (7) Ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, lettera f), del CRR, la BCE verifica se il contratto o il testo giuridico degli accordi previsti per legge includa una disposizione in base alla quale i membri dell'IPS sono tenuti a fornire un preavviso di almeno 24 mesi qualora intendano porre fine all'IPS.

La BCE ritiene che, qualora un ente membro decida di recedere dall'IPS, tale ente dovrebbe assicurare il rispetto, da parte propria, dei requisiti normativi in seguito al recesso, mentre l'IPS dovrebbe assicurare il mantenimento della propria capacità di tenuta.

- (8) L'articolo 113, paragrafo 7, lettera g), del CRR prevede che il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri, nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri dell'IPS debbano essere eliminati. Ai fini della valutazione della conformità a tale requisito, la BCE appurerà se:
- (i) il revisore esterno incaricato di verificare il rendiconto finanziario consolidato o aggregato possa confermare che il computo multiplo, nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri dell'IPS sono stati eliminati;
 - (ii) qualsiasi operazione tra i membri dell'IPS abbia comportato la costituzione indebita di fondi propri a livello individuale, subconsolidato o consolidato.
- (9) La valutazione della BCE della conformità alla condizione di cui all'articolo 113, paragrafo 7, lettera h), del CRR, ovvero che l'IPS debba basarsi su un'ampia partecipazione di enti creditizi dotati di un profilo di attività prevalentemente omogeneo, si fonderà sui seguenti aspetti:
- (i) l'IPS dovrebbe avere un numero di membri (tra gli enti che sono potenzialmente idonei a parteciparvi) sufficiente a coprire qualsiasi misura di sostegno che si trovasse a dover attuare;
 - (ii) i criteri di cui tenere conto nella valutazione del profilo di attività includono: il modello imprenditoriale, la strategia industriale, le dimensioni, la clientela, l'orientamento regionale, i prodotti, la struttura della provvista, le categorie di rischio sostanziale, gli accordi di cooperazione nella distribuzione e gli accordi di prestazione di servizi con altri membri dell'IPS ecc.
 - (iii) i diversi profili di attività degli enti membri dell'IPS dovrebbero consentire il monitoraggio e la classificazione delle relative situazioni di rischio, attraverso l'uso degli strumenti convenuti uniformemente che l'IPS ha posto in essere (articolo 113, paragrafo 7, lettera c), del CRR);
 - (iv) i diversi settori di un IPS spesso si basano sulla collaborazione, ossia sul fatto che gli enti con un ruolo centrale e gli enti specializzati della rete offrono prodotti e servizi agli altri membri dell'IPS; nella valutazione dell'omogeneità dei profili di attività, la BCE terrà conto di quanto gli ambiti di impresa dei membri dell'IPS siano connessi alla rete dell'IPS (prodotti e

servizi forniti alle banche locali, servizi alla clientela in comune, attività svolte nel mercato dei capitali ecc.).

- (10) L'articolo 113, paragrafo 7, lettera i), del CRR prevede che l'adeguatezza degli strumenti di cui alle lettere c) e d) dello stesso sia approvata e monitorata ad intervalli regolari dalle autorità competenti in materia. Per consentire un monitoraggio approfondito degli IPS costituiti da una combinazione di enti significativi e meno significativi in relazione al rispetto dell'articolo 113, paragrafo 7, lettere c) e d), del CRR, è importante che entrambe le autorità (BCE e ANC di pertinenza) abbiano accesso alle medesime informazioni necessarie ai fini di un'adeguata valutazione della situazione di rischio del membro dell'IPS interessato.

La BCE ritiene inoltre che i membri dell'IPS debbano avere presente la portata della riduzione degli oneri prudenziali ottenuta in seguito all'adesione a tale sistema. Essa si attende pertanto che i membri quantifichino almeno una volta l'anno i benefici connessi all'appartenenza all'IPS e il suo impatto in relazione ai principali dati prudenziali. La BCE può richiedere loro i risultati di tali quantificazioni.

6. ALTRE ESENZIONI E RELATIVE DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI ENTI CREDITIZI CHE ADERISCONO A UN IPS

Come conseguenza diretta del rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, del CRR gli enti creditizi possono applicare in via permanente il "metodo standardizzato" a tali esposizioni conformemente all'articolo 150, paragrafo 1, lettera f), del CRR. In aggiunta, le esposizioni in questione sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del CRR sui limiti delle grandi esposizioni.

L'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 7, del CRR è uno dei presupposti per la concessione di ulteriori autorizzazioni ai membri dell'IPS, che sono:

- (i) l'applicazione di una percentuale di deflusso più bassa e di afflusso più elevata per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità (articolo 422, paragrafo 8, e articolo 425, paragrafo 4, del CRR in combinato disposto con gli articoli 29 e 34 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione);
- (ii) l'esenzione dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione;
- (iii) l'applicazione di fattori di finanziamento stabile disponibili superiori o di fattori di finanziamento stabile richiesti inferiori (articolo 428 nonies del CRR). La politica della BCE in relazione a tali opzioni e discrezionalità è illustrata nel capitolo 6 di questa guida.

Capitolo 5

Grandi esposizioni

1. Il presente capitolo definisce la politica della BCE riguardo al trattamento delle grandi esposizioni.
2. La parte quattro del CRR stabilisce il quadro normativo di riferimento applicabile.
3. CONFORMITÀ AI REQUISITI IN MATERIA DI GRANDI ESPOSIZIONI (articoli 395 e 396 del CRR)

Laddove, in casi eccezionali, le esposizioni degli enti creditizi superino il limite di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del CRR, la BCE intende concedere un periodo di tempo limitato entro cui l'ente debba conformarsi al limite, ai sensi dell'articolo 396, paragrafo 1, del CRR.

Ai fini di tale valutazione la BCE esaminerebbe in particolare se una rettifica immediata sia fattibile o meno. Qualora tale rettifica immediata non fosse fattibile, la BCE riterrà opportuno fissare una scadenza entro la quale verrebbe richiesta una rapida rettifica. In aggiunta, ci si attende che l'ente creditizio dimostri che il superamento del limite non è conseguenza della politica di regola adottata nell'ordinaria assunzione del rischio di credito. Tuttavia, anche nei casi eccezionali di cui all'articolo 396, paragrafo 1, del CRR, la BCE non considera opportuno consentire che l'esposizione superi il 100% del capitale di classe 1 dell'ente creditizio.

4. ESENZIONI DAI LIMITI ALLE GRANDI ESPOSIZIONI: ESPOSIZIONI CREDITIZIE INFRAGRUPPO IN PAESI TERZI (articolo 400, paragrafo 2, lettera c), del CRR)

La BCE intende esentare, in tutto o in parte, le esposizioni elencate all'articolo 400, paragrafo 2, lettera c), del CRR, sempre che dette esposizioni siano verso imprese con sede in paesi terzi, dal limite delle grandi esposizioni di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del CRR, purché siano soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 400, paragrafo 3, del CRR. La BCE intende concedere tali esenzioni soltanto dopo aver condotto una valutazione preliminare caso per caso e a seguito della richiesta presentata dall'ente creditizio.

Gli enti creditizi dovrebbero specificare se la richiesta riguarda l'esenzione totale delle esposizioni oppure soltanto l'esenzione di una porzione specifica delle esposizioni. Nello svolgimento della valutazione preliminare caso per caso, la BCE terrà conto dell'ambito di esenzione proposto.

Ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 3, del CRR, oltre ai fattori generalmente applicabili richiamati ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I del Regolamento (UE) 2016/445, la BCE valuterà, a seconda dei casi, il seguente elenco di fattori non esaustivo, alla luce delle circostanze specifiche di ciascun ente creditizio.

- (i) L'ente è dotato di meccanismi adeguati che consentono alla BCE di scambiare informazioni, compresi i dati personali, e cooperare con

l'autorità competente responsabile della vigilanza prudenziale della controparte su base permanente.

- (ii) L'ente creditizio richiedente sarebbe in condizione di fornire informazioni periodiche sufficienti sui soggetti dei paesi terzi nei confronti dei quali detiene o intende detenere esposizioni che rientrerebbero nell'ambito dell'esenzione richiesta, ove questa fosse concessa. L'esistenza di ostacoli che impediscono all'ente creditizio richiedente di fornire tali informazioni, ad esempio a causa di un divieto derivante dal quadro giuridico applicabile nel paese terzo, dovrebbe di norma costituire un importante fattore di dissuasione per la concessione dell'esenzione richiesta.
- (iii) Le prassi contabili dell'ente creditizio sono allineate alla sua strategia di gestione dei rischi e ai meccanismi di controllo dei rischi, sia a livello individuale che consolidato. Ai fini della presente valutazione, con particolare riguardo all'indicazione specifica dei termini di una potenziale esenzione parziale, andrebbe tenuto conto della policy generale della BCE in materia di prassi contabili.
- (iv) La struttura della parte del gruppo situata al di fuori dell'UE non ostacola il tempestivo rimborso dell'esposizione da parte della controparte nei confronti dell'ente creditizio.
- (v) Assenza di precedenti negativi per quanto riguarda il trasferimento di fondi dalla controparte all'ente creditizio.
- (vi) L'ente creditizio si è dotato di una solida capacità di gestione delle garanzie e di verifica indipendente dei prezzi (independent price verification, IPV) per assicurare che a) le esposizioni infragruppo siano quantificate in maniera indipendente, b) le garanzie reali ricevute siano di buona qualità e separate da altre entità del gruppo e c) le controversie siano risolte tempestivamente.
- (vii) L'esenzione non ha effetti negativi sproporzionati sull'approccio di risoluzione prescelto.

- **Documentazione relativa alle decisioni di autorizzazione di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera c), del CRR concernenti le esposizioni infragruppo in paesi terzi**

Ai fini delle valutazioni nell'ambito dell'articolo 400, paragrafo 2, lettera c), del CRR, ci si attende che l'ente creditizio richiedente presenti tutti i documenti richiamati al paragrafo 3 dell'allegato I del Regolamento (UE) 2016/445, salvo che questi non siano già stati trasmessi alla BCE in ottemperanza ad altri regolamenti, altre decisioni o altri obblighi. In aggiunta, l'ente creditizio dovrebbe produrre la seguente documentazione.

- (1) Una descrizione della composizione del gruppo che individui tutte le imprese di paesi terzi interessate nei confronti delle quali l'ente creditizio richiedente

detiene o intende detenere esposizioni che rientrerebbero nell'ambito dell'esenzione richiesta, ove questa fosse concessa.

- (2) Una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e approvata dall'organo di amministrazione da cui emerge che:
- (i) l'ente creditizio richiedente sarebbe in grado di fornire informazioni periodiche sufficienti sui soggetti di paesi terzi nei confronti dei quali detiene o intende detenere esposizioni che sarebbero esentate dal limite delle grandi esposizioni, ove l'esenzione fosse concessa;
 - (ii) nell'ambito del quadro giuridico applicabile nei paesi terzi di riferimento non vi sono ostacoli che impediscano all'ente creditizio richiedente di fornire informazioni pertinenti alla BCE;
 - (iii) le prassi contabili dell'ente creditizio sono allineate alla sua strategia di gestione dei rischi e ai meccanismi di controllo dei rischi, sia a livello individuale che consolidato;
 - (iv) la struttura della parte del gruppo situata al di fuori dell'UE non ostacola il tempestivo rimborso dell'esposizione da parte della controparte nei confronti dell'ente creditizio;
 - (v) non vi sono precedenti negativi che rilevino per quanto riguarda il trasferimento di fondi dalle relative imprese all'ente creditizio;
 - (vi) l'ente creditizio si è dotato, ove opportuno, di una solida capacità di gestione delle garanzie e di IPV per assicurare che a) le esposizioni infragruppo siano quantificate in maniera indipendente, b) le garanzie reali ricevute siano di buona qualità e separate da altre entità del gruppo e c) le controversie siano risolte tempestivamente.

La BCE si attende che gli enti creditizi le comunichino qualsiasi variazione rilevante delle circostanze che inciderebbe sul rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 400, paragrafo 3, del CRR.

Capitolo 6

Liquidità

1. Il presente capitolo definisce la politica della BCE per quanto riguarda la conformità con i requisiti in materia di liquidità e gli obblighi di segnalazione sulla liquidità.
2. Il quadro normativo per i requisiti in materia di liquidità e gli obblighi di segnalazione sulla liquidità è definito dalla parte sei del CRR e dal Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, che stabiliscono il coefficiente di copertura della liquidità applicabile nell'UE nonché le condizioni per la costituzione di una riserva di liquidità e per il calcolo degli afflussi e dei deflussi di liquidità. Tale regolamento è entrato in vigore il 1° ottobre 2015.
3. **CONFORMITÀ AI REQUISITI IN MATERIA DI LIQUIDITÀ** (articolo 414 del CRR)

La BCE intende autorizzare, valutando caso per caso, frequenze di segnalazione inferiori (rispetto a quella giornaliera) e scadenze di segnalazione più lunghe (rispetto al termine di ogni giorno lavorativo) qualora l'ente creditizio non soddisfi o preveda di non soddisfare il requisito di copertura della liquidità di cui all'articolo 412, paragrafo 1, del CRR, ulteriormente precisato nel Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, oppure il requisito di finanziamento stabile previsto dall'articolo 413, paragrafo 1, del CRR e ulteriormente precisato alla parte sei, titolo IV, del CRR, in base alle condizioni definite dall'articolo 414 del CRR. Nel valutare se concedere tale autorizzazione, la BCE prenderà in considerazione l'orizzonte temporale più breve dell'LCR rispetto all'NSFR e, quindi, l'importanza relativamente maggiore di segnalazioni di liquidità più frequenti da parte di enti creditizi che non soddisfano o prevedono di non soddisfare il loro requisito di copertura della liquidità rispetto agli enti creditizi che non soddisfano o prevedono di non soddisfare il loro requisito di finanziamento stabile.

In aggiunta a tali requisiti, la BCE valuterebbe l'opportunità di imporre obblighi di segnalazione aggiuntivi nei confronti degli enti creditizi ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera j), del regolamento sull'MVU nel caso di una crisi di liquidità.

4. **DISALLINEAMENTI DI VALUTA** (articolo 8, paragrafo 6, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

La prima frase dell'articolo 8, paragrafo 6, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, secondo il quale gli enti creditizi devono assicurare che la denominazione valutaria delle attività liquide sia coerente con la ripartizione per valuta dei deflussi di liquidità netti, non dispone che gli enti creditizi rispettino un requisito di LCR del 100% in relazione all'LCR per le valute significative (come definito all'articolo 415, paragrafo 2, del CRR). La BCE valuterà invece eventuali disallineamenti a fronte dei fattori di cui all'articolo 8, paragrafo 6, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Inoltre, la BCE considererà anche i piani di emergenza dei singoli enti creditizi tesi a risolvere i disallineamenti valutari in periodi di stress idiosincratice e generalizzato del mercato. Pertanto, sulla scorta di tale valutazione, la BCE può imporre un limite ai deflussi netti di liquidità per fronteggiare i disallineamenti di valuta ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, del

Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, sulla base del singolo caso e ove ritenuto necessario.

Ciò nonostante, la BCE seguirà con attenzione anche i rischi connessi ai disallineamenti valutari più in generale, esaminando altresì i disallineamenti valutari delle attività e passività con una durata residua effettiva superiore all'orizzonte temporale di 30 giorni di calendario previsto dall'LCR.

5. DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ LIQUIDE DETENUTE (articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

La BCE intende imporre restrizioni o requisiti agli enti creditizi al fine di diversificare le attività liquide da essi detenute, come specificato all'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, sulla base di una valutazione caso per caso e dandone applicazione possibilmente mediante una decisione SREP, da rivedere con cadenza annuale. In tale contesto, la BCE valuterà per ogni singolo caso le soglie di concentrazione per classe di attività, prestando particolare attenzione alle obbligazioni garantite di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), all'articolo 11, paragrafo 1, lettere c) e d), all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, qualora queste rappresentino complessivamente oltre il 60% dell'importo totale delle attività liquide al netto dei coefficienti di scarto applicabili.

Ciò nonostante, la BCE verificherà anche più in generale se gli enti creditizi dispongano di politiche e limiti per assicurare che le attività liquide detenute comprese le riserve di liquidità siano in ogni momento adeguatamente diversificate, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

6. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ LIQUIDE (articolo 8, paragrafo 3, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione la BCE intende consentire agli enti creditizi di combinare le alternative previste all'articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e b), dello stesso regolamento, su base consolidata o a livello di sottogruppo di liquidità, qualora sia stata concessa una deroga all'applicazione dei requisiti di liquidità a livello individuale in conformità dell'articolo 8 del CRR. È inoltre possibile consentire agli enti creditizi di combinare entrambi gli approcci a livello individuale, sempre che siano in grado di spiegare perché è necessario l'approccio combinato.

7. DEFLUSSI AGGIUNTIVI DERIVANTI DA ALTRI PRODOTTI O SERVIZI (articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

Per quanto riguarda l'individuazione dei prodotti e dei servizi idonei ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, la BCE si attende che gli enti creditizi considerino i principi e gli esempi generali forniti

dall'ABE nella sua prima relazione sull'attuazione dell'LCR nell'UE⁶³ o nelle eventuali pubblicazioni e indicazioni future dell'ABE in materia.

Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, la BCE raccoglierà dagli enti creditizi, almeno annualmente, informazioni sui prodotti e servizi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del citato regolamento per i quali la probabilità e il volume potenziale dei deflussi di liquidità sono significativi. La BCE determinerà i tassi di deflusso da applicare, accettando i tassi di deflusso adottati dagli enti creditizi o fissandone di propri.

8. TASSI SUPERIORI DI DEFLUSSO (articolo 25, paragrafo 3, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

La BCE intende imporre tassi di deflusso prudenziali ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, specialmente nei casi in cui:

- (i) una prova empirica dimostri che l'effettivo tasso di deflusso osservato per alcuni depositi al dettaglio è superiore a quelli fissati dal citato regolamento della Commissione per i depositi al dettaglio più rischiosi;
- (ii) gli enti creditizi adottino politiche di marketing aggressive, quali l'offerta di tassi di remunerazione nettamente al di sopra della media, che pongono un rischio per la loro posizione di liquidità nonché un rischio sistemico, in particolare nella misura in cui possono indurre un cambiamento nelle prassi di mercato riguardanti forme di deposito più rischiose.

9. DEFLUSSI CON AFFLUSSI CORRELATI (articolo 26 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

- **Considerazioni di carattere generale**

La BCE intende consentire agli enti con afflussi correlati di calcolare i deflussi corrispondenti al netto degli afflussi correlati ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, a condizione che l'ente creditizio richiedente dimostri che i seguenti criteri, i quali precisano le condizioni di cui all'articolo 26 del citato regolamento, siano soddisfatti.

- (1) In relazione all'articolo 26, lettera a), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, gli afflussi e i deflussi correlati non devono essere soggetti al giudizio o alla decisione discrezionale dell'ente creditizio segnalante.
- (2) In relazione all'articolo 26, lettera a), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, l'afflusso correlato non deve essere computato in altro modo nell'LCR dell'ente creditizio, al fine di evitare il doppio conteggio.

⁶³ "Monitoring of liquidity coverage ratio implementation in the EU – First report", Autorità bancaria europea, luglio 2019.

- (3) L'ente creditizio deve fornire prova dell'impegno giuridico, regolamentare o contrattuale come disposto dall'articolo 26, lettera b), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.
- (4) Nel caso in cui si applichi l'articolo 26, lettera c), punto i), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, l'ente creditizio dovrebbe considerare quanto segue:
 - (i) andrebbero debitamente tenuti presenti i ritardi nei sistemi di pagamento che potrebbero impedire il rispetto della condizione di cui all'articolo 26, lettera c), punto i);
 - (ii) in caso di scarto temporale tra l'afflusso e il deflusso, i fondi affluiti dovrebbero essere separati e detenuti sotto forma di attività di cui al titolo II, capo 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e, se l'afflusso precede la data di riferimento della segnalazione dell'LCR, non dovrebbe essere considerato in nessun'altra collocazione ai fini del calcolo dell'LCR.
- (5) Nel caso in cui si applichi l'articolo 26, lettera c), punto ii), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, la garanzia dello Stato è chiaramente definita nel quadro giuridico, regolamentare o contrattuale applicabile, come pure le tempistiche degli afflussi. Le prassi di pagamento esistenti non sono considerate sufficienti a soddisfare tale condizione. Inoltre, si dovrebbe tenere debitamente conto dei ritardi nei sistemi di pagamento che riguardano gli afflussi e i deflussi correlati di cui all'articolo 26, lettera c), punto ii), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Ai fini della valutazione della conformità alle specificazioni richiamate in precedenza, nonché della notifica all'ABE di cui all'articolo 26, ultimo comma, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, ci si attende che l'ente creditizio richiedente trasmetta alla BCE informazioni ex ante riguardo ai seguenti punti: i) saldo in essere delle attività, delle passività e degli impegni fuori bilancio i cui flussi di liquidità sarebbero trattati come correlati; ii) impatto sui deflussi netti di liquidità e sull'LCR qualora la BCE autorizzasse l'ente ad applicare il trattamento preferenziale.

- **Considerazioni specifiche ai fini dell'applicazione dell'articolo 26 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione ai saldi debitori e creditori dei conti soggetti a un contratto di cash pooling nozionale**

Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti paragrafi da 1 a 5, la BCE intende altresì consentire agli enti creditizi di applicare l'articolo 26 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione ai saldi debitori e creditori dei conti soggetti a un contratto di cash pooling nozionale, ossia di detrarre l'importo dei saldi creditori pressoché compensato dai saldi debitori, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni aggiuntive.

- (i) I conti associati al cash pool sono mantenuti presso lo stesso ente creditizio individuale richiedente o, se del caso, presso lo stesso sottogruppo di liquidità del richiedente ai sensi dell'articolo 8 del CRR.

- (ii) Il contratto di cash pooling soddisfa le condizioni di cui all'articolo 429 ter, paragrafo 3, del CRR.
- (iii) Presenza di accordi contrattuali che assicurino che il saldo netto complessivo del pool non possa diventare negativo, a meno che ciò non derivi dall'utilizzo di eventuali aperture di credito collegate al cash pool.
- (iv) L'ente creditizio può dimostrare di avere la capacità operativa di trasferire in qualsiasi momento i saldi debitori e creditori di tutte le parti a un singolo contratto di cash pooling in un unico conto separato.
- (v) Nessuno dei clienti che hanno accesso al cash pool rientra nella definizione di ente creditizio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del CRR.

La BCE intende escludere dall'applicazione dell'articolo 26 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione i saldi denominati in valute che presentano o potrebbero presentare ostacoli alla convertibilità.

In caso di autorizzazione all'applicazione dell'articolo 26 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione in relazione a un contratto di cash pooling, l'ente creditizio dovrebbe considerare i seguenti aspetti.

- (i) La compensazione dovrebbe essere applicata soltanto ai saldi debitori e creditori correnti dei singoli conti soggetti al contratto di cash pooling nozionale. Al contrario, qualsiasi apertura di credito inutilizzata collegata al cash pool o ai singoli conti a esso associati dovrebbe essere trattata separatamente, ossia per l'importo inutilizzato di tali operazioni, l'ente creditizio dovrebbe considerare un deflusso conformemente agli articoli 23 o 31 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.
- (ii) Qualsiasi saldo debitorio o creditorio in eccesso dovrebbe nondimeno essere considerato nel calcolo dell'LCR e dovrebbe essere calcolato ipotizzando che i saldi debitori o creditori siano compensati in ordine di tassi di deflusso crescenti e/o tassi di afflusso decrescenti.
- (iii) In caso di autorizzazione all'applicazione dell'articolo 26 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione in relazione a un contratto di cash pooling che comprenda conti denominati in diverse valute, gli enti creditizi dovrebbero continuare a trattare i saldi denominati in valute diverse su base lorda ai fini della segnalazione in una valuta soggetta a segnalazione separata ai sensi dell'articolo 415, paragrafo 2, del CRR.
- (iv) Qualora nei confronti di un ente creditizio o di un sottogruppo di liquidità con un ente impresa madre nell'UE all'interno dell'area dell'euro sia applicato l'articolo 26 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione in relazione a un contratto di cash pooling, qualsiasi compensazione autorizzata a livello individuale o di sottogruppo di liquidità può essere riportata anche nel calcolo dell'LCR a livello consolidato.

10. TRATTAMENTO PREFERENZIALE NELL'AMBITO DI UN GRUPPO O DI UN IPS
(articolo 29 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

- **Condizioni generali**

La BCE ritiene che, in conformità all'articolo 422 del CRR e dell'articolo 29 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, si possa applicare un trattamento differenziato ai deflussi di liquidità infragruppo degli enti creditizi, valutando caso per caso. In particolare, tale trattamento può essere applicato solo ai deflussi da linee di credito e di liquidità di cui all'articolo 29 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, laddove non siano state concesse o siano state parzialmente concesse deroghe all'articolo 8 o all'articolo 10 del CRR. Tale politica si applica sia agli enti creditizi stabiliti nello stesso Stato membro sia agli enti creditizi stabiliti in Stati membri differenti.

Ai fini della valutazione di cui all'articolo 422, paragrafo 8, del CRR e all'articolo 29, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, con riferimento agli enti creditizi stabiliti nello stesso Stato membro, la BCE considererà se i seguenti criteri, che precisano le condizioni del quadro giuridico applicabile, sono soddisfatti.

- (i) Al fine di valutare se vi sono motivi per prevedere un deflusso inferiore nei successivi 30 giorni di calendario anche in uno scenario combinato di stress idiosincratico e generalizzato del mercato, la BCE si attende che venga dimostrato che le clausole di cancellazione del contratto contemplano un periodo di notifica di almeno sei mesi.
- (ii) Qualora alle linee di credito o di liquidità si applichi una percentuale di deflusso inferiore, per valutare se un corrispondente afflusso simmetrico o più prudente è applicato dal ricevente, la BCE si attende che venga dimostrato che nel piano di finanziamento di emergenza dell'ente creditizio ricevente si tiene in adeguata considerazione il potenziale afflusso che potrebbe derivare dalla linea di credito o di liquidità.
- (iii) Ai fini dell'articolo 422, paragrafo 8, del CRR, qualora si applichi una percentuale di deflusso inferiore ai depositi, per valutare se un corrispondente afflusso simmetrico o più prudente è applicato dal depositante, la BCE si attende che venga dimostrato che i depositi corrispondenti non sono tenuti in considerazione nel piano di ripristino della posizione di liquidità del soggetto fornitore di liquidità, ai fini dell'articolo 422 del CRR.

- **Condizioni aggiuntive in caso di richiesta riguardante una controparte ubicata in uno Stato membro diverso da quello dell'ente creditizio richiedente**

Ai fini della valutazione di cui all'articolo 422, paragrafo 9, del CRR e all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, con riferimento agli enti creditizi stabiliti in Stati membri differenti la BCE considererà se i

criteri previsti dal Regolamento delegato (UE) 2017/1230 della Commissione⁶⁴, che precisano le condizioni del quadro normativo, sono soddisfatti.

11. DEFLUSSI AGGIUNTIVI DI GARANZIE REALI RISULTANTI DALL'ATTIVAZIONE DI CLAUSOLE RELATIVE ALL'ABBASSAMENTO DEL MERITO DI CREDITO (articolo 30, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

La BCE si attenderebbe da parte degli enti creditizi il calcolo dell'importo della garanzia che sarebbe fornita, oppure i relativi deflussi di cassa contrattuali, per i contratti le cui condizioni comportino deflussi entro 30 giorni di calendario in caso di un declassamento di tre livelli del merito di credito esterno dell'ente. Ci si attende che gli enti creditizi sprovvisti di una valutazione esterna del merito di credito considerino l'impatto sui loro deflussi di liquidità di un deterioramento significativo della qualità creditizia corrispondente a un declassamento di tre livelli. Qualora l'importo quantificato rappresenti almeno l'1% dei deflussi di liquidità lordi, ci si attende che tali deflussi siano inclusi nelle segnalazioni di vigilanza periodiche conformemente all'articolo 415 del CRR. Ai fini della presente specificazione, per deflussi di liquidità lordi si intendono i deflussi di liquidità totali di cui all'articolo 22 del Regolamento delegato (UE) 2015/61, compresi i deflussi aggiuntivi originati dal suddetto deterioramento della qualità creditizia.

12. MASSIMALE DEGLI AFFLUSSI (articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

La BCE è consapevole del fatto che a determinate condizioni l'esercizio di questa specifica opzione sui requisiti in materia di liquidità, se considerata in combinazione con l'opzione di cui all'articolo 34 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, potrebbe, dal punto di vista del soggetto ricevente la liquidità, produrre un effetto comparabile alla deroga di cui all'articolo 8 del CRR (qualora cioè, in caso di combinazione delle citate opzioni, il requisito di riserva della liquidità sia ridotto su livelli pari o prossimi allo zero per l'ente creditizio che gode dell'esenzione), mentre le due esenzioni sono soggette a specificazioni diverse.

Di conseguenza, nell'esercitare la combinazione di dette opzioni e nel concedere le relative deroghe, la BCE si accerterà che questo non sia motivo di incoerenza o conflitto con la politica definita dalla BCE per la concessione di una deroga ai sensi dell'articolo 8 del CRR concernente le medesime entità all'interno dello stesso perimetro.

Informazioni dettagliate sulla combinazione dell'esenzione di cui all'articolo 33, paragrafo 2, e della deroga ai sensi dell'articolo 34 e dell'interazione di queste con una deroga nell'ambito dell'articolo 8 del CRR sono fornite di seguito nelle specificazioni per la valutazione degli afflussi di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

⁶⁴ Regolamento delegato (UE) 2017/1230 della Commissione, del 31 maggio 2017, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione volte a precisare ulteriormente i criteri oggettivi aggiuntivi per l'applicazione di un tasso preferenziale di deflusso o di afflusso di liquidità per le linee di credito o di liquidità transfrontaliere non utilizzate all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale (GU L 177 dell'8.7.2017, pag. 7).

In generale la BCE ritiene che al massimale per gli afflussi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione si possa derogare interamente o parzialmente a seguito di una valutazione specifica delle richieste presentate dagli enti creditizi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Tale valutazione sarà condotta conformemente ai fattori specificati di seguito per ciascun tipo di esposizione.

- **Valutazione per la concessione dell'esenzione dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione**

La disposizione riguarda gli afflussi provenienti da un soggetto che è un'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o legato all'ente da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della Direttiva 83/349/CEE⁶⁵. In tale contesto, l'impresa madre va intesa come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), del CRR e la filiazione come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 16), del CRR.

Entrambi i soggetti dovrebbero altresì essere inclusi nello stesso ambito di consolidamento come definito all'articolo 18, paragrafo 1, del CRR, a meno che non siano legati da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della Direttiva 83/349/CEE.

La BCE intende esentare solo gli enti creditizi i cui afflussi superano al momento il 75% dei deflussi lordi o che si attendono ragionevolmente di ricevere afflussi superiori al 75% dei deflussi lordi nel futuro prevedibile, considerando fra l'altro la volatilità potenziale dell'LCR.

- (1) La BCE presterà particolare attenzione ai casi in cui tale opzione sia esercitata in combinazione con l'opzione di cui all'articolo 34 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, quando è stato concesso un trattamento preferenziale per le linee di credito e di liquidità infragruppo.

L'esercizio combinato di queste due opzioni potrebbe risultare in deflussi di liquidità netti nulli per il soggetto ricevente la liquidità. Potrebbe quindi, in determinate condizioni, avere per quest'ultimo un effetto analogo a una deroga ai sensi dell'articolo 8 del CRR. A questo proposito la BCE dovrebbe assicurare che l'accettazione delle richieste riguardanti una combinazione di queste due opzioni o la sola esenzione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione non sia in conflitto con la politica approvata per le richieste di deroga nell'ambito dell'articolo 8 del CRR riguardanti le medesime entità.

Nei casi in cui le condizioni per una deroga in conformità dell'articolo 8 del CRR non possono essere soddisfatte per motivi che sfuggono al controllo dell'ente creditizio o del gruppo, oppure ove la BCE non sia convinta che possa essere di fatto concessa una deroga ai sensi dell'articolo 8 del CRR, la BCE prenderà

⁶⁵ Settima Direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1).

invece in considerazione la possibilità di concedere una combinazione del trattamento preferenziale ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e dell'esenzione dal massimale degli afflussi di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.

- (2) La BCE ritiene appropriato, nei casi in cui siano presentate congiuntamente richieste ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 34 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione in relazione ai medesimi afflussi, che la valutazione riguardante gli afflussi da linee di credito e di liquidità non utilizzate sia condotta conformemente alle specificazioni di cui all'articolo 34 del medesimo regolamento, al fine di assicurare coerenza.

Anche quando l'esenzione di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione non è richiesta in combinazione con un trattamento preferenziale nell'ambito dell'articolo 34 del medesimo regolamento, la BCE considererà l'impatto potenziale dell'esenzione in questione sull'LCR e sulla riserva di liquidità dell'ente creditizio e la tipologia di afflussi infragruppo che sarebbero esentati dal massimale degli afflussi. In particolare la BCE riconosce che, a determinate condizioni, la concessione di questa esenzione isolatamente potrebbe avere un impatto simile a una deroga ai sensi dell'articolo 8 del CRR per l'ente creditizio esentato dal massimale degli afflussi.

Gli afflussi in questione dovrebbero pertanto soddisfare delle caratteristiche minime che offrano alla BCE garanzie sufficienti quanto alla possibilità per l'ente creditizio richiedente di potersi ricorrere per le proprie esigenze di liquidità in periodi di stress. A questo scopo, la BCE ritiene che gli afflussi debbano presentare le caratteristiche indicate qui di seguito.

- (i) Non vi sono clausole contrattuali che richiedano il rispetto di condizioni specifiche perché gli afflussi possano diventare disponibili.
- (ii) Non esistono disposizioni che permetterebbero alla controparte infragruppo fornitrice degli afflussi di recedere dai propri obblighi contrattuali ovvero di imporre condizioni aggiuntive.
- (iii) I termini dell'accordo contrattuale che danno origine agli afflussi non possono essere modificati in misura sostanziale senza la previa approvazione della BCE. Un'estensione o un rinnovo dei contratti secondo le stesse disposizioni dei contratti precedenti non richiede di per sé un'approvazione preliminare. Nondimeno, eventuali estensioni o rinnovi dei contratti devono essere notificati alla BCE.
- (iv) Gli afflussi sono soggetti a una percentuale di deflusso simmetrica o più prudente quando la controparte infragruppo calcola il proprio LCR. Nel caso particolare dei depositi infragruppo, se il ricevente applica un tasso di afflusso del 100%, l'entità richiedente dovrebbe dimostrare che la controparte infragruppo non considera questo deposito operativo (come definito all'articolo 27 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione).

- (v) L'ente creditizio richiedente è in grado di dimostrare che gli afflussi sono altresì rilevati adeguatamente nel piano di finanziamento di emergenza della controparte infragruppo oppure, in assenza di tale piano, nel piano di finanziamento di emergenza dell'ente creditizio richiedente.
- (vi) L'ente creditizio richiedente dovrebbe poter dimostrare che la controparte infragruppo rispetta il requisito di LCR da almeno un anno.
- (vii) L'ente creditizio richiedente dovrebbe effettuare un monitoraggio regolare della posizione di liquidità della controparte infragruppo e dimostrare che permette altresì alla controparte infragruppo di effettuare tale monitoraggio regolare. In alternativa, ci si attende che l'ente creditizio richiedente dimostri le modalità con cui ha accesso ad adeguate informazioni sulle posizioni di liquidità della controparte infragruppo.
- (viii) L'ente richiedente dovrebbe essere in grado di integrare l'impatto della concessione dell'esenzione sui suoi sistemi di gestione dei rischi allo scopo di conformarsi all'articolo 86 della CRD; dovrebbe altresì essere in grado di monitorare come l'eventuale revoca dell'esenzione influirebbe sulla sua posizione in termini di rischio di liquidità e sul suo LCR.

- **Valutazione per la concessione dell'esenzione dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione**

Occorre tenere presente che, in caso di appartenenza a IPS, per l'ente depositante membro dell'IPS questa esenzione potrebbe in determinate circostanze essere equivalente dal punto di vista funzionale al trattamento del deposito come attività liquida di livello 1 ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Anche se il trattamento ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), riguarda il numeratore dell'LCR, la concessione per il deposito di un'esenzione dal massimale degli afflussi conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), ridurrebbe attraverso la compensazione dei deflussi con gli afflussi il denominatore dello stesso rapporto in misura corrispondente. Ciò produrrebbe in definitiva un effetto equivalente a quello che si avrebbe se il medesimo deposito fosse considerato interamente come attività liquida di qualità elevata e accrescesse il numeratore. Di conseguenza, la BCE è del parere che l'esenzione dal massimale degli afflussi non debba essere esercitata per i depositi di enti (membri di IPS) ammessi al trattamento previsto all'articolo 113, paragrafo 7, del CRR che sono pienamente ammissibili al trattamento ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

In questo caso gli enti creditizi sono invitati (incoraggiati) ad applicare direttamente il trattamento di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione per la determinazione dell'LCR.

Altri depositi non ammessi al trattamento ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del citato regolamento potrebbero beneficiare dell'esenzione solo nei casi indicati qui di seguito:

- (1) ove, ai sensi della normativa nazionale o delle disposizioni giuridicamente vincolanti, l'entità che riceve il deposito è obbligata a detenere o investire i depositi in attività liquide di livello 1 come definite all'articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a d), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione
ovvero
- (2) ove sono soddisfatte le condizioni seguenti.
 - (i) Non vi sono clausole contrattuali che richiedano il rispetto di condizioni specifiche perché gli afflussi possano diventare disponibili.
 - (ii) Non esistono disposizioni che permetterebbero alla controparte all'interno del medesimo IPS di non ottemperare ai propri obblighi contrattuali o di imporre condizioni aggiuntive al ritiro del deposito.
 - (iii) I termini dell'accordo contrattuale che disciplina il deposito non possono essere modificati in misura sostanziale senza la previa approvazione della BCE.
 - (iv) Gli afflussi sono soggetti a un tasso di deflusso simmetrico o più prudente quando la controparte all'interno del medesimo IPC calcola il proprio LCR. In particolare, se l'ente creditizio che riceve i depositi applica un tasso di afflusso del 100%, l'entità richiedente dovrebbe dimostrare che la controparte all'interno del medesimo IPS non considera questo deposito operativo (come definito all'articolo 27 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione).
 - (v) Gli afflussi sono altresì rilevati adeguatamente nel piano di finanziamento di emergenza della controparte all'interno del medesimo IPS.
 - (vi) L'ente creditizio richiedente è in grado di dimostrare che la controparte all'interno del medesimo IPS rispetta il requisito di LCR da almeno un anno.
 - (vii) L'IPS monitora ed esamina adeguatamente il rischio di liquidità e comunica la propria analisi ai singoli membri in conformità dell'articolo 113, paragrafo 7, lettere c) e d), del CRR.
 - (viii) L'ente creditizio richiedente è in grado di incorporare l'impatto della concessione dell'esenzione nei sistemi di gestione del rischio e monitorare il modo in cui l'eventuale deroga dell'esenzione influirebbe sulla sua posizione in termini di rischio di liquidità e sul suo LCR.

La formulazione legislativa impiegata per l'altra categoria di depositi ammissibili all'esenzione dal massimale, ossia gruppi di entità ammissibili al trattamento di cui all'articolo 113, paragrafo 6, del CRR, significa che le condizioni menzionate

nell'articolo 113, paragrafo 6, del CRR devono essere state soddisfatte e che la corrispondente esenzione dai requisiti patrimoniali ponderati per il rischio per le esposizioni infragrupo deve essere stata di fatto concessa. Pertanto le entità escluse dal consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 19 del CRR dovrebbero essere escluse anche dall'applicazione dell'esenzione dal massimale degli afflussi poiché non è possibile concedere l'esenzione prevista dall'articolo 113, paragrafo 6, del CRR. Di conseguenza, non è consentita neanche l'esenzione dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

In questo caso altri depositi infragrupo potrebbero beneficiare dell'esenzione solo se, ai sensi della normativa nazionale o di altre disposizioni giuridicamente vincolanti che disciplinano i gruppi di enti creditizi, l'ente che riceve il deposito è obbligato a detenere o investire i depositi in attività liquide di elevata qualità di livello 1 come definite all'articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a d), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

- **Valutazione per la concessione dell'esenzione dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione**

La BCE è del parere che gli afflussi che già beneficiano del trattamento preferenziale menzionato nell'articolo 26 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione debbano essere esentati anche dal massimale di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Per concedere l'esenzione per gli afflussi di cui all'articolo 31, paragrafo 9, secondo comma, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, la BCE intende valutare tali afflussi alla luce della definizione di prestiti agevolati di cui all'articolo 31, paragrafo 9, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e dei criteri fissati nell'articolo 26 del medesimo regolamento.

13. **ENTI CREDITIZI SPECIALIZZATI (articolo 33, paragrafi da 3 a 5, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)**

La BCE ritiene opportuno che gli enti creditizi specializzati godano di un trattamento differenziato ai fini del rilevamento dei propri afflussi in base alle condizioni specificate all'articolo 33, paragrafi da 3 a 5, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

Più in particolare:

- (i) gli enti creditizi le cui attività principali sono il leasing e il factoring possono essere pienamente esentati dal massimale degli afflussi;
- (ii) gli enti creditizi le cui attività principali sono il finanziamento per l'acquisto di veicoli a motore o il credito al consumo secondo la definizione della

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁶ possono applicare agli afflussi un più elevato massimale, pari al 90%.

La BCE ritiene che solo gli enti creditizi con un modello di business pienamente corrispondente a una o più attività identificate all'articolo 33, paragrafi 3 e 4, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione possano attendersi la concessione di un trattamento preferenziale.

Ai fini di questa valutazione, la BCE esaminerebbe anche se le attività aziendali presentano un profilo di rischio di liquidità basso, tenuto conto dei seguenti fattori.

- (i) Vi è corrispondenza tra le tempistiche degli afflussi e dei deflussi. In particolare la BCE esaminerebbe se si applica quanto segue:
 - (a) gli afflussi e i deflussi soggetti all'esenzione dal massimale o a un massimale del 90% sono attivati da una singola decisione o da un insieme di decisioni di un determinato numero di controparti e non sono soggetti al giudizio o alla decisione discrezionale dell'ente creditizio segnalante;
 - (b) gli afflussi e i deflussi soggetti all'esenzione sono connessi a un impegno giuridico, regolamentare o contrattuale; l'ente creditizio richiedente fornisce prova di tale impegno. Nel caso in cui l'afflusso soggetto all'esenzione derivi da un impegno contrattuale, ci si attende che l'ente creditizio dimostri che tale impegno ha una validità residua superiore a 30 giorni. In alternativa, se l'attività aziendale degli enti creditizi richiedenti non consente di evidenziare la relazione tra afflussi e deflussi per singola operazione, questi devono fornire le fasce di scadenza che mostrano la rispettiva tempistica degli afflussi e dei deflussi su un arco di 30 giorni per un periodo complessivo di almeno un anno.
- (ii) A livello individuale, l'ente creditizio non si finanzia in maniera significativa con depositi al dettaglio; in particolare, la BCE esaminerebbe se i depositi al dettaglio superano il 5% delle passività totali dell'ente e se a livello individuale la quota rappresentata dalle attività principali svolte dall'ente è superiore all'80% del bilancio totale. Nei casi in cui a livello individuale gli enti creditizi abbiano diversificato le attività aziendali che includono una o più attività identificate all'articolo 33, paragrafi 3 o 4, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, solo gli afflussi corrispondenti alle attività di cui all'articolo 33, paragrafo 4, sono considerati soggetti al massimale del 90%. In tale contesto, la BCE verificherebbe anche se le attività dell'ente creditizio di cui all'articolo 33, paragrafi 3 e 4, esaminate congiuntamente, superano l'80% del bilancio totale dell'ente a livello individuale. L'ente dovrà dimostrare di essere dotato di un adeguato

⁶⁶ Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la Direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

sistema di segnalazione atto a identificare con precisione tali afflussi e deflussi su base continuativa.

(iii) Le deroghe sono pubblicate nelle relazioni annuali.

In aggiunta, la BCE esaminerebbe se, a livello consolidato, gli afflussi esenti dal massimale siano più elevati dei deflussi risultanti dallo stesso ente creditizio specializzato e non possano essere utilizzati per coprire nessun altro tipo di deflusso.

14. AFFLUSSI DI LIQUIDITÀ INFRAGRUPPO (articolo 34 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

- **Condizioni generali**

La BCE può inoltre autorizzare un trattamento differenziato con riferimento agli afflussi all'interno di un gruppo, in base alle condizioni stabilite all'articolo 425 del CRR e dell'articolo 34 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, valutando caso per caso. Questo approccio verrebbe preso in considerazione per gli afflussi da linee di credito e di liquidità nei casi in cui non siano state concesse o siano state parzialmente concesse deroghe di cui all'articolo 8 o all'articolo 10 del CRR con riferimento all'LCR. Tale politica si applica sia agli enti stabiliti nello stesso Stato membro sia agli enti creditizi stabiliti in Stati membri differenti.

Ai fini di tale valutazione ai sensi dell'articolo 425, paragrafo 4, del CRR e all'articolo 34, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, con riferimento agli enti creditizi stabiliti nello stesso Stato membro, la BCE considererà se i seguenti criteri, che precisano le condizioni del quadro normativo, sono soddisfatti.

- (i) Allo scopo di valutare se vi sono motivi per prevedere un afflusso maggiore anche in uno scenario combinato di stress idiosincratico e generalizzato del mercato, la BCE si attende che venga dimostrato che le clausole di cancellazione includono un periodo di notifica di almeno sei mesi e che gli accordi e gli impegni non contengono clausole in base alle quali il fornitore di liquidità possa:
 - (a) richiedere il rispetto di qualsiasi condizione prima che venga fornita la liquidità;
 - (b) sottrarsi ai propri obblighi relativi al rispetto di tali accordi e impegni;
 - (c) modificare in maniera sostanziale i termini degli accordi e degli impegni senza preventiva approvazione da parte delle autorità competenti interessate.
- (ii) Per valutare se un corrispondente deflusso simmetrico o più prudente è applicato dalla controparte in deroga agli articoli 422, 423 e 424 del CRR, la BCE si attende che venga dimostrato che i corrispondenti deflussi dalla linea di credito o di liquidità sono presi in considerazione nel piano di ripristino della posizione di liquidità del soggetto fornitore.

(iii) Al fine di valutare se il soggetto fornitore di liquidità presenta un solido profilo di liquidità, ci si attende che l'ente creditizio dimostri di rispettare il proprio LCR su base individuale e consolidata, se del caso, da almeno un anno. Ci si attende che il soggetto ricevente la liquidità tenga conto dell'impatto del trattamento preferenziale e di ogni esenzione concessa in virtù dell'articolo 33 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione nel proprio calcolo dell'LCR.

- **Condizioni aggiuntive in caso di richiesta riguardante una controparte ubicata in uno Stato membro diverso da quello dell'ente creditizio richiedente**

Ai fini della valutazione di cui all'articolo 425, paragrafo 5, del CRR e all'articolo 34, paragrafi da 1 a 3, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, con riferimento agli enti creditizi stabiliti in Stati membri differenti la BCE considererà se i criteri previsti dal Regolamento delegato (UE) 2017/1230 della Commissione, che precisano le condizioni del quadro normativo, sono soddisfatti.

15. LIMITAZIONE DEI DISALLINEAMENTI DI VALUTA (articolo 428 ter, paragrafo 5, del CRR)

L'articolo 428 ter, paragrafo 5, primo comma, del CRR, ai sensi del quale gli enti creditizi devono assicurare che la distribuzione del loro profilo di finanziamento per denominazione valutaria sia generalmente coerente con la ripartizione per valuta delle loro attività, non impone agli enti creditizi di rispettare un requisito di NSFR del 100% in relazione all'NSFR in valute significative (come definito all'articolo 415, paragrafo 2, del CRR). La BCE valuterà invece eventuali disallineamenti a fronte dei fattori di cui all'articolo 428 ter, paragrafo 5, lettere a) e b), del CRR. Sulla scorta di tale valutazione, la BCE può imporre un limite alla quota di finanziamento stabile richiesto in una determinata valuta che può essere rispettato ricorrendo al finanziamento stabile disponibile che non sia denominato in tale valuta, sulla base del singolo caso e ove ritenuto necessario.

Ciò nonostante, la BCE seguirà con attenzione anche i rischi connessi ai disallineamenti valutari di attività e passività più in generale, esaminando altresì i disallineamenti valutari delle attività e passività con una durata residua effettiva superiore all'orizzonte temporale di un anno previsto dall'NSFR.

16. ATTIVITÀ E PASSIVITÀ CORRELATE (articolo 428 septies, paragrafo 1, del CRR)

Nell'ambito del disposto dell'articolo 428 septies, paragrafo 1, del CRR, la BCE intende consentire agli enti creditizi di trattare attività e passività come correlate sulla base del singolo caso e a condizione che siano soddisfatti i seguenti criteri che precisano le condizioni del quadro normativo.

(1) Per quanto riguarda l'articolo 428 septies, paragrafo 1, lettere da a) a c) e lettera f), del CRR, ci si attende che l'ente creditizio fornisca una descrizione esaustiva delle attività e passività sottostanti che saranno trattate come correlate nonché delle controparti interessate. La descrizione dovrebbe dimostrare che:

- (i) l'ente creditizio funge esclusivamente da unità di transito (pass-through) per convogliare il finanziamento dalla passività alla corrispondente attività;
 - (ii) le singole attività e passività correlate sono chiaramente identificabili e hanno lo stesso valore nominale;
 - (iii) l'attività e la passività correlata hanno scadenze sostanzialmente allineate con un intervallo massimo di 20 giorni tra la scadenza dell'attività e la scadenza della passività;
 - (iv) le controparti per ciascuna coppia di attività e passività correlate non sono le stesse.
- (2) Per quanto riguarda l'articolo 428 septies, paragrafo 1, lettere d) ed e), del CRR, ci si attende che l'ente creditizio fornisca un parere legale, emesso da una parte terza esterna indipendente o dal servizio giuridico interno, approvato dall'organo di amministrazione, nel quale si attesti che in base agli accordi contrattuali e al quadro giuridico e regolamentare la passività correlata non può essere utilizzata per finanziare altre attività e i flussi dall'attività non possono essere utilizzati per scopi diversi dal rimborso della passività correlata.

Ci si attende che l'ente creditizio trasmetta alla BCE informazioni ex ante riguardanti:

- i) il saldo in essere delle attività e delle passività che sarebbero trattate come correlate, ii) l'impatto sull'NSFR qualora la BCE autorizzasse l'ente creditizio a trattare un'attività e una passività come correlate.

17. TRATTAMENTO PREFERENZIALE NELL'AMBITO DI UN GRUPPO O DI UN IPS (articolo 428 nonies del CRR)

La BCE intende consentire agli enti creditizi di applicare alle attività, alle passività e alle linee di credito o di liquidità irrevocabili un fattore di finanziamento stabile disponibile superiore o un fattore di finanziamento stabile richiesto inferiore ai sensi dell'articolo 428 nonies del CRR sulla base del singolo caso e a condizione che siano soddisfatti i seguenti criteri che precisano le condizioni del quadro normativo.

- **Condizioni generali**

- (1) Ci si attende che l'ente creditizio fornisca quanto segue.
 - (i) La denominazione del soggetto controparte nell'operazione; informazioni sulla relativa attività, passività o linea di credito o liquidità irrevocabile che beneficerà del trattamento preferenziale; NSFR dell'ente creditizio e della controparte qualora il trattamento preferenziale fosse concesso.
 - (ii) In caso di richiesta presentata prima del 28 giugno 2021 e di NSFR dell'ente creditizio o della controparte non ancora pari almeno al 100%, una descrizione dei piani per il conseguimento della conformità, anche nell'eventualità in cui il trattamento preferenziale non fosse concesso. La BCE valuterà l'affidabilità di tali piani, anche in considerazione del modello di business dell'ente creditizio.

- (2) In relazione all'obbligo di cui all'articolo 428 nonies, paragrafo 1, lettera a), del CRR, che specifica la controparte nell'operazione per la quale può essere applicato un trattamento preferenziale, gli enti creditizi dovrebbero considerare quanto segue.
- (i) Nell'applicazione dell'articolo 428 nonies, paragrafo 1, lettera a), punti i) o ii), del CRR, l'impresa madre va intesa come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), del CRR e la filiazione come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 16), del CRR. In tali casi, l'ente creditizio e la controparte dovrebbero appartenere allo stesso ambito di consolidamento definito all'articolo 18, paragrafo 1, del CRR.
 - (ii) Nell'applicazione dell'articolo 428 nonies, paragrafo 1, lettera a), punti iv) o v), del CRR, il trattamento preferenziale può essere concesso soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 113, paragrafo 7 o se gli enti creditizi e le controparti sono stabiliti nello stesso Stato membro e sono affiliati permanentemente a un organismo centrale che ne effettua la vigilanza ed è ubicato nello stesso Stato membro, come previsto all'articolo 10 del CRR. Inoltre, in questi casi, la BCE non intende applicare il trattamento preferenziale ai depositi di cui all'articolo 428 octies del CRR, che godono già di un trattamento specifico essendo riconosciuti come attività liquide ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.
- (3) Per quanto riguarda il requisito stabilito all'articolo 428 nonies, paragrafo 1, lettera b), del CRR, qualora l'ente creditizio desideri applicare un fattore di finanziamento stabile disponibile superiore a una linea di credito o di liquidità irrevocabile concessa all'ente creditizio da una controparte di cui all'articolo 428 nonies, paragrafo 1, lettera a), del CRR, la BCE si attende che venga dimostrato che le clausole di cancellazione del contratto contemplano un periodo di notifica di almeno 18 mesi e che gli accordi e gli impegni non contengono clausole in base alle quali il fornitore del finanziamento possa:
- (i) richiedere il rispetto di qualsiasi condizione prima che venga fornito il finanziamento;
 - (ii) sottrarsi ai propri obblighi relativi al rispetto di tali accordi e impegni;
 - (iii) modificare in maniera sostanziale i termini degli accordi e degli impegni senza preventiva approvazione da parte della BCE.
- (4) In relazione all'obbligo di cui all'articolo 428 nonies, paragrafo 1, lettera c), del CRR, l'ente creditizio deve dimostrare quanto di seguito indicato.
- (i) Se l'ente creditizio intende applicare un fattore di finanziamento stabile disponibile superiore a una linea di credito o di liquidità irrevocabile ricevuta da una controparte di cui all'articolo 428 nonies, paragrafo 1, lettera a), del CRR, i corrispondenti deflussi che potrebbero derivare dalla relativa linea di credito o di liquidità sono presi in considerazione nel piano

di ripristino della posizione di liquidità e nel piano di finanziamento di emergenza della controparte.

- (ii) Se l'ente creditizio intende applicare un fattore di finanziamento stabile richiesto inferiore a una linea di credito o di liquidità irrevocabile concessa a una controparte di cui all'articolo 428 nonies, paragrafo 1, lettera a), del CRR, i potenziali afflussi che potrebbero derivare dalla relativa linea di credito o di liquidità sono presi in considerazione nel piano di ripristino della posizione di liquidità e nel piano di finanziamento di emergenza della controparte.

Qualora l'ente creditizio abbia ricevuto finanziamenti o possa riceverli attingendo a linee di credito o di liquidità irrevocabili concesse da una controparte di cui all'articolo 428 nonies, paragrafo 1, lettera a), del CRR, può essere autorizzato ad applicare un fattore di finanziamento stabile disponibile superiore pari al massimo al fattore di finanziamento stabile richiesto applicato dalla controparte. Qualora l'ente creditizio abbia fornito finanziamenti o abbia concesso linee di credito o di liquidità irrevocabili a una controparte di cui all'articolo 428 nonies, paragrafo 1, lettera a), del CRR, può essere autorizzato ad applicare un fattore di finanziamento stabile richiesto inferiore che sia pari almeno al fattore di finanziamento stabile disponibile applicato dalla controparte.

- **Condizioni aggiuntive in caso di richiesta riguardante una controparte ubicata in uno Stato membro diverso da quello dell'ente creditizio richiedente**

Ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 428 nonies, paragrafo 2, del CRR, con riferimento agli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro diverso, la BCE considererà se i seguenti criteri, che precisano le condizioni del quadro normativo, sono soddisfatti.

- (1) Per quanto riguarda il requisito di cui all'articolo 428 nonies, paragrafo 2, lettera a), del CRR, l'ente creditizio dovrebbe dimostrare alla BCE che ogni richiesta di trattamento preferenziale è supportata da una decisione ragionata e formalizzata degli organi di amministrazione dell'ente creditizio e della controparte, da cui emerge che essi comprendono appieno le implicazioni del trattamento preferenziale, qualora venga concesso, e che le clausole di cancellazione includono un periodo di notifica di almeno 18 mesi.
- (2) In relazione al requisito di cui all'articolo 428 nonies, paragrafo 2, lettera c), del CRR, l'ente creditizio deve dimostrare che:
 - (i) qualora il requisito di NSFR sia stato applicabile per un anno intero ai sensi della legislazione in vigore, il fornitore del finanziamento ha rispettato l'NSFR su base individuale, ove applicabile, per almeno un anno;
 - (ii) qualora il requisito di NSFR non sia stato applicabile per un anno intero ai sensi della legislazione in vigore, il fornitore del finanziamento gode di una solida posizione di finanziamento, che si ritiene essere stata raggiunta se

la gestione della liquidità e del finanziamento del fornitore del finanziamento è stata valutata come di qualità elevata nell'ambito dello SREP.

- (3) Per quanto riguarda il requisito di cui all'articolo 428 nonies, paragrafo 2, lettera c), del CRR, l'ente creditizio dovrebbe dimostrare alla BCE che il fornitore del finanziamento effettua un monitoraggio regolare della posizione di finanziamento del ricevente.

18. APPLICAZIONE DEL REQUISITO SEMPLIFICATO DI FINANZIAMENTO STABILE (articolo 428 sextricies del CRR)

La BCE intende consentire, su richiesta, agli enti piccoli e non complessi di cui all'articolo 4, paragrafo 145, del CRR, di applicare il requisito semplificato di finanziamento netto stabile secondo quanto previsto alla parte sei, titolo IV, capo 5, del CRR. Se l'ente richiedente appartiene a un gruppo la cui impresa madre nell'UE non soddisfa la definizione di ente piccolo e non complesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 145, del CRR, la BCE intende consentire all'ente richiedente di applicare il requisito netto di finanziamento stabile semplificato soltanto ove sia dimostrato che ciò non impedisca al gruppo di rispettare a livello consolidato il requisito netto di finanziamento stabile definito nella parte sei, titolo IV, capo 1, del CRR.

Capitolo 7 Leva finanziaria

1. Il presente capitolo delinea la politica della BCE riguardo alla leva finanziaria.
2. La parte sette del CRR stabilisce il quadro di riferimento normativo applicabile.
3. TRATTAMENTO DELLE UNITÀ NELL'AMBITO DI ENTI CREDITIZI COME ENTI CREDITIZI PUBBLICI DI SVILUPPO AI FINI DEL CALCOLO DEL COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA (articolo 429 bis, paragrafo 2, del CRR)

Nell'esercizio della discrezionalità di cui all'articolo 429 bis, paragrafo 2, del CRR, la BCE valuterà le richieste degli enti creditizi tenendo conto degli aspetti specifici evidenziati di seguito per assicurare un'attuazione prudente del quadro regolamentare applicabile.

In particolare, la valutazione mira ad assicurare che le condizioni stabilite all'articolo 429 bis, paragrafo 2, del CRR siano soddisfatte e che un trattamento preferenziale delle unità nell'ambito di enti creditizi non influisca sull'efficacia della vigilanza.

Ai fini di quanto sopra, la BCE verificherà almeno i fattori indicati qui di seguito.

- (1) L'unità dell'ente creditizio è stata istituita da un'amministrazione centrale, amministrazione regionale o autorità locale di uno Stato membro. Per dimostrare che questa condizione è soddisfatta, l'ente creditizio richiedente dovrebbe fare riferimento alla legge o alla decisione esecutiva con cui l'amministrazione centrale, l'amministrazione regionale o l'autorità locale di uno

Stato membro ha istituito l'unità oppure a una decisione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato.

- (2) L'attività dell'unità è limitata a conseguire obiettivi specifici di politica pubblica nei settori finanziario, sociale o economico, conformemente alle leggi e alle disposizioni che disciplinano l'ente creditizio, comprese le disposizioni statutarie, su base non concorrenziale. L'unità non si prefigge di massimizzare gli utili o le quote di mercato. Per dimostrare che tali condizioni sono soddisfatte, oltre al proprio statuto, l'ente creditizio richiedente dovrebbe presentare una panoramica completa delle attività e passività facenti capo all'unità e una descrizione dei servizi alla clientela da essa forniti. Inoltre, l'ente creditizio richiedente dovrebbe fornire informazioni sulle politiche di remunerazione adottate per il personale responsabile delle attività e passività dell'unità. Tale documentazione dovrebbe dimostrare che le attività dell'unità sono limitate secondo quanto indicato nella prima frase del presente punto e che il prezzo delle attività, delle passività e dei servizi è definito su base non concorrenziale oppure che le attività sono tese a colmare una carenza del mercato riconosciuta da una decisione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato.
- (3) Fatte salve le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato, l'amministrazione centrale, l'amministrazione regionale o l'autorità locale ha l'obbligo di tutelare la redditività dell'ente creditizio oppure garantisce, direttamente o indirettamente, almeno il 90% dei requisiti di fondi propri o dei requisiti di finanziamento dell'ente creditizio o dei prestiti agevolati da esso concessi. Per dimostrare il rispetto di tale condizione, l'ente creditizio richiedente dovrebbe fornire alla BCE informazioni su una legislazione in vigore o su un meccanismo di protezione giuridicamente applicabile che definisca chiaramente gli obblighi di un'amministrazione centrale, di un'amministrazione regionale o di un'autorità locale. Tale documentazione dovrebbe essere corredata da un parere legale, emesso da una terza parte esterna indipendente o dall'ufficio legale interno, approvato dall'organo di amministrazione dell'impresa madre, nel quale si confermi l'efficacia dei meccanismi di protezione o di garanzia.
- (4) L'unità non accetta i depositi protetti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 5), della direttiva DGS o della relativa normativa nazionale di recepimento che possono essere classificati come depositi a termine fisso o depositi di risparmio dei consumatori quali definiti all'articolo 3, lettera a), della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (5) L'unità è indipendente e autonoma sul piano organizzativo, strutturale e finanziario. Per dimostrare l'autonomia organizzativa dell'unità, l'ente creditizio richiedente dovrebbe presentare alla BCE un organigramma dal quale emerga che l'unità è dotata di personale e dirigenza propri che riferiscono direttamente all'organo di amministrazione gerarchicamente più elevato dell'ente creditizio richiedente, nonché qualsiasi documento a riprova della capacità dell'unità di definire i propri meccanismi di governance (ad esempio lo statuto dell'ente creditizio). La BCE ritiene che l'indipendenza strutturale sussista quando le attività e le passività in capo all'unità sono identificabili singolarmente e

separate dalle altre attività e passività dell'ente creditizio (ad esempio, l'unità pubblica bilanci propri e dispone di un merito di credito proprio). Per dimostrare l'indipendenza finanziaria, l'ente creditizio richiedente dovrebbe provare che le esposizioni dell'unità sono finanziate da fonti esterne, ossia che l'unità non ricorre a finanziamenti incrociati provenienti da altre componenti del gruppo.

Qualora un ente creditizio riceva l'autorizzazione della BCE a trattare un'unità come ente creditizio pubblico di sviluppo, dovrebbe assicurare nel continuo che alla BCE pervengano le versioni più aggiornate della documentazione di cui ai punti da 1 a 5 al fine di facilitare la revisione annuale della decisione da parte della BCE. Gli enti creditizi dovrebbero considerare una decisione della BCE che autorizza il trattamento preferenziale di cui all'articolo 429 bis, paragrafo 2, del CRR, come applicabile fino alla revoca della decisione stessa da parte della BCE.

4. TRATTAMENTO PREFERENZIALE PER I CONTRATTI DI CASH POOLING NOZIONALE (articolo 429 ter, paragrafo 3, del CRR)

Gli enti creditizi devono notificare alla BCE se intendono applicare il trattamento preferenziale per il cash pooling di cui all'articolo 429 ter, paragrafo 3, del CRR. La notifica alla BCE andrebbe effettuata al GVC di competenza e dovrebbe includere una descrizione dettagliata del servizio di cash pooling, comprese informazioni sulla frequenza dei trasferimenti dai conti originari al conto unico distinto e un'autovalutazione del rispetto delle condizioni previste dall'articolo 429 ter, paragrafo 3, del CRR.

Capitolo 8

Segnalazioni sui requisiti prudenziali e informazioni finanziarie

1. DEROGA AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE IN CASO DI DUPLICAZIONE DEI PUNTI DI DATI (articolo 430, paragrafo 11, del CRR)

Ai sensi dell'articolo 430, paragrafo 11, del CRR, le autorità competenti possono esentare dall'obbligo di presentare i punti di dati indicati nei modelli di segnalazione specificati nelle norme tecniche di attuazione di cui al citato articolo qualora tali punti di dati costituiscano una duplicazione. Ai fini della deroga, i punti di dati duplicati devono essere identici in termini di, ad esempio, definizione, ambito di consolidamento, metriche e norme contabili. La BCE intende considerare e approvare una deroga qualora la sua applicazione sia debitamente giustificata, ma si attende che la duplicazione delle segnalazioni sia molto rara, tenuto conto del principio di massima armonizzazione nelle segnalazioni di vigilanza. Alla luce di ciò, la BCE si attende che anche la necessità di avvalersi della deroga prevista dall'articolo 430, paragrafo 11, del CRR si presenti di rado.

Capitolo 9

Requisiti generali per l'accesso all'attività degli enti creditizi

1. DEROGA PER GLI ENTI CREDITIZI AFFILIATI PERMANENTEMENTE A UN ORGANISMO CENTRALE (articolo 21, paragrafo 1, della CRD)
2. Gli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale, ai sensi dell'articolo 10 del CRR, non saranno tenuti a soddisfare i requisiti per l'autorizzazione previsti dalla normativa di attuazione nazionale degli articoli 10 e 12 e dell'articolo 13, paragrafo 1, della CRD, purché la BCE ritenga che siano rispettate le condizioni definite all'articolo 10, paragrafo 1, del CRR.
3. DISCREZIONALITÀ DI CONSENTIRE A UN GRUPPO DI PAESE TERZO DI AVERE DUE IMPRESE MADRI INTERMEDIE NELL'UE (articolo 21 ter, paragrafo 2, della CRD)

La BCE considererà, caso per caso, la possibilità di consentire a un gruppo di paese terzo di avere due imprese madri intermedie (intermediate parent undertaking, IPU) nell'UE dopo aver esaminato, come applicabile, entrambe le possibili motivazioni previste dalla CRD:

- (1) nel caso in cui il gruppo di paese terzo sia soggetto a un requisito obbligatorio relativo alla separazione delle attività – in virtù di norme generalmente applicabili nel paese terzo in cui è ubicata la sede centrale dell'impresa madre capogruppo del paese terzo o in virtù di una decisione di vigilanza dell'autorità di vigilanza di tale paese terzo – una valutazione condotta dall'autorità di vigilanza del paese terzo che ha il compito di assicurare la conformità a tali norme o di adottare tale decisione;
- (2) valutazione effettuata dall'autorità di risoluzione competente per l'IPU nell'UE in merito all'impatto sull'efficienza della possibilità di risoluzione di una struttura con due IPU nell'UE.

Dal 29 dicembre 2020 gli enti sono tenuti a rispettare il requisito di un'unica IPU non appena raggiunta la relativa soglia, per cui occorre che presentino domanda per tutte le procedure di vigilanza con sufficiente anticipo.

In linea con il parere dell'ABE⁶⁷ sulla costituzione e sull'operatività di una o più imprese madri intermedie, al fine di garantire che l'approvazione di due IPU sia soggetta a un'adeguata valutazione, domanda specifica al riguardo andrebbe presentata congiuntamente da tutti gli enti creditizi e le imprese di investimento nell'Unione appartenenti al gruppo di paese terzo con il sostegno dell'impresa madre nel paese terzo⁶⁸.

⁶⁷ [Opinion of the European Banking Authority on the set-up and operationalisation of Intermediate EU Parent Undertaking\(s\) under Article 21b CRD \(EBA/Op/2022/12\)](#).

⁶⁸ Cfr. paragrafo 19 di EBA/Op/2022/12.

In tutti i casi la domanda dovrebbe essere indirizzata all'autorità di vigilanza su base consolidata. In assenza di un'autorità di vigilanza su base consolidata competente per tutti gli enti creditizi e le imprese di investimento nell'Unione, l'autorità alla quale destinare la domanda andrebbe individuata applicando il criterio stabilito negli Orientamenti dell'ABE sul monitoraggio della soglia e altri aspetti procedurali relativi alla costituzione di un'impresa madre nell'UE intermedia ai sensi dell'articolo 21 ter della Direttiva 2013/36/UE (ABE/GL/2021/08)⁶⁹ con riferimento all'obbligo per gli enti imprese madri nell'UE e gli enti autonomi di informare l'autorità di vigilanza su base consolidata che la soglia di 40 miliardi di euro è stata raggiunta o sarà raggiunta in un'ottica prospettica.

Laddove la domanda si basi, esclusivamente o combinatamente, su un requisito obbligatorio relativo alla separazione delle attività a cui il gruppo di paese terzo è assoggettato nel paese terzo (articolo 21 ter, paragrafo 2, lettera a), della CRD), la BCE si attende che il richiedente fornisca una descrizione dettagliata del regime applicabile nel paese terzo, della struttura operativa e della prevista assegnazione delle attività a ciascuna IPU in linea con la disciplina vigente nel paese terzo.

La domanda dovrebbe essere corredata come minimo delle informazioni e dei documenti supplementari pertinenti di seguito elencati:

- (i) una spiegazione ben fondata delle motivazioni per le quali si considerano soddisfatte le condizioni, applicabili a seconda dei casi, di cui all'articolo 21 ter, paragrafo 2, lettere a) e b), della CRD;
- (ii) elementi attendibili comprovanti l'applicazione al gruppo di paese terzo del regime obbligatorio del paese terzo in materia di separazione delle attività (ad esempio una decisione dell'autorità del paese terzo o una comunicazione al pubblico da parte dell'impresa madre nel paese terzo);
- (iii) la struttura corrente del rispettivo gruppo alla luce del requisito di separazione obbligatoria vigente nel paese terzo, inclusa una descrizione delle attività svolte nelle separate catene del gruppo e delle interconnessioni tra le due parti distinte del gruppo;
- (iv) eventuali richieste di deroga all'obbligo di separazione presentate dal gruppo di paese terzo all'autorità del paese terzo e la spiegazione dettagliata di qualsiasi eccezione concessa da quest'ultima;
- (v) l'ubicazione e le tipologie di imprese previste come IPU;
- (vi) un piano industriale per le due IPU con un orizzonte temporale di almeno tre anni, che illustri la prevista struttura del gruppo di paese terzo nell'UE con le due IPU, le tipologie e i volumi di attività che ciascun gruppo intende svolgere e la misura dell'allineamento del piano con la struttura complessiva del gruppo di paese terzo;

⁶⁹ [Orientamenti dell'ABE sul monitoraggio della soglia e altri aspetti procedurali relativi alla costituzione di un'impresa madre nell'UE intermedia ai sensi dell'articolo 21 ter della Direttiva 2013/36/UE \(ABE/GL/2021/08\)](#).

- (vii) un calendario, con una chiara suddivisione in tappe, che indichi come il gruppo può assicurare che le IPU siano operative una volta raggiunta la relativa soglia;
- (viii) una descrizione sia delle interconnessioni tra le entità strutturalmente separate, anche a livello dei rispettivi organi di amministrazione, sia dei processi decisionali relativi alle decisioni strategiche;
- (ix) conferma, possibilmente da parte dell'autorità del paese terzo, che la struttura prevista delle due IPU (incluse le interconnessioni descritte) sarebbe conforme al quadro di riferimento applicabile nel paese terzo.

La BCE può richiedere informazioni aggiuntive in casi specifici.

La seconda IPU dovrebbe essere costituita al fine di consentire al pertinente gruppo del paese terzo di continuare a fornire i servizi soggetti a separazione strutturale ("servizi separati"). Pertanto, la seconda IPU, al pari degli enti appartenenti al suo gruppo, dovrebbe prestare soltanto i servizi separati dalle attività della prima IPU, attenendosi ai requisiti delle autorità di vigilanza del paese terzo relativi alle norme sulla separazione e tenendo conto della struttura complessiva del gruppo del paese terzo. Le due IPU dovrebbero essere entità operative autonome dotate di indipendenti strutture di governance, capacità di gestione del rischio e risorse umane adeguate.

Se la domanda si basa esclusivamente sull'articolo 21 ter, paragrafo 2, lettera b), della CRD o in combinato disposto con l'articolo 21 ter, paragrafo 2, lettera a), della CRD l'autorità di risoluzione sarà competente per la valutazione delle motivazioni di cui all'articolo 21 ter, paragrafo 2, lettera b), della CRD. Nella sua funzione di autorità di vigilanza su base consolidata, la BCE terrà conto della valutazione effettuata dall'autorità di risoluzione ai fini della propria decisione in merito alla domanda di costituzione e operatività di due IPU.

Per maggiori informazioni si rimanda alle Risposte alle domande più frequenti sull'obbligo di costituzione di un'IPU⁷⁰.

⁷⁰ Cfr. [Risposte alle domande più frequenti sull'obbligo di costituire un'impresa madre intermedia nell'UE](#)

Capitolo 10

Dispositivi di governance e vigilanza prudenziale

1. Il presente capitolo definisce la politica della BCE con riferimento ai provvedimenti specifici riguardanti i dispositivi di governance e la vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
2. Il quadro normativo e regolamentare di riferimento è stabilito dal titolo VII della CRD (e dagli strumenti di attuazione nazionali delle disposizioni incluse in tale titolo) nonché dagli orientamenti dell'ABE applicabili.
3. ISTITUZIONE DI UN COMITATO RISCHI E CONTROLLI INTERNI CONGIUNTO (articolo 76, paragrafo 3, della CRD)

La BCE ritiene che tutti i gruppi vigilati significativi debbano avere un comitato rischi e un comitato controlli interni separati a livello di impresa madre, o al livello di consolidamento più elevato negli Stati membri partecipanti. A livello di filiazioni, la BCE reputa che un ente non significativo ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 3, della CRD possa unificare il comitato rischi e il comitato controlli interni. A tal fine si rileva che la designazione di un ente come non significativo conformemente al citato articolo 76, paragrafo 3, differisce dalla classificazione di un ente creditizio come soggetto vigilato significativo in base all'articolo 6 del regolamento sull'MVU. Tale categorizzazione sarà valutata dalla BCE caso per caso.

Per le finalità di tale valutazione e al solo scopo dell'applicazione dell'articolo 76, paragrafo 3, un ente creditizio sarebbe considerato significativo dalla BCE ai sensi di detto articolo qualora fosse presente almeno uno dei seguenti aspetti:

- (i) le attività dell'ente creditizio, calcolate su base individuale o consolidata, sono pari o superiori a 5 miliardi di euro;
 - (ii) l'ente creditizio è stato identificato come altro ente a rilevanza sistemica (other systemically important institution, O-SII);
 - (iii) l'autorità di risoluzione ha individuato funzioni essenziali o servizi condivisi essenziali e prevede di applicare strumenti di risoluzione all'ente creditizio, in luogo di un'ordinata liquidazione;
 - (iv) l'ente creditizio ha emesso azioni quotate in un mercato regolamentato;
 - (v) l'organizzazione interna nonché la natura, la portata e la complessità delle attività svolte dall'ente creditizio ne giustificherebbero la classificazione come ente significativo ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 3, della CRD.
4. INCARICO DI AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO AGGIUNTIVO (articolo 91, paragrafo 6, della CRD)

La BCE intende autorizzare, valutando caso per caso, i membri dell'organo di amministrazione di un ente creditizio a ricoprire un incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 6, della CRD.

Ai fini di tale valutazione la BCE esaminerebbe se i seguenti criteri, che precisano le condizioni del quadro normativo, sono soddisfatti:

- (i) il soggetto è titolare di un'occupazione a tempo pieno o di un mandato esecutivo;
- (ii) il soggetto detiene responsabilità aggiuntive, ad esempio in qualità di membro di comitati (il soggetto è, ad esempio, presidente del comitato controlli interni, del comitato rischi, del comitato remunerazioni o del comitato nomine presso un soggetto vigilato);
- (iii) la società è regolamentata o quotata; si esaminerebbero inoltre la natura delle attività aziendali o delle attività aziendali transfrontaliere, le strutture interne del gruppo e l'esistenza di sinergie;
- (iv) il soggetto già gode di un cumulo privilegiato di incarichi societari;
- (v) il mandato è solo temporaneo, ossia inferiore alla durata di un mandato intero;
- (vi) l'esperienza del soggetto nell'organo di amministrazione o nella società è tale da consentirgli di assolvere le proprie funzioni con maggiore dimestichezza e quindi efficienza.

5. PROCESSO INTERNO DI VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE PER GLI ENTI CREDITIZI AFFILIATI PERMANENTEMENTE A UN ORGANISMO CENTRALE (articolo 108, paragrafo 1, della CRD)

Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, secondo comma, della CRD, le autorità competenti hanno l'opzione di esentare gli enti creditizi inclusi nell'articolo 10 del CRR (organismi centrali ed enti affiliati) dall'obbligo di osservanza dei requisiti del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (internal capital adequacy assessment process, ICAAP) su base individuale.

La BCE è incline a concedere tale esenzione nei casi in cui una deroga all'applicazione dei requisiti patrimoniali ai sensi dell'articolo 10 del CRR è già stata concessa agli enti creditizi in questione. Per le specificazioni relative alla concessione di una deroga secondo il disposto dell'articolo 10 del CRR si rimanda al capitolo 1.

6. DETERMINAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA (articolo 111, paragrafo 6, della CRD)

In determinati casi, la BCE riterrebbe appropriato decidere che un'autorità competente di uno Stato membro non partecipante sia designata come autorità di vigilanza su base consolidata o, in alternativa, che la BCE venga nominata autorità competente per la vigilanza su base consolidata da un'altra autorità, come previsto all'articolo 111, paragrafo 6, della CRD, sulla base di una valutazione caso per caso.

7. ACCORDO BILATERALE SULLA VIGILANZA DI ENTI CREDITIZI IN STATI MEMBRI NON PARTECIPANTI

Inoltre, qualora la BCE sia l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione a un ente creditizio impresa madre, essa cercherebbe di assumere, mediante accordo bilaterale con l'autorità competente dello Stato membro non partecipante, la responsabilità di esercitare la vigilanza sull'ente creditizio filiazione che è stato autorizzato in tale Stato membro tramite delega di responsabilità da parte dell'autorità competente per l'ente creditizio filiazione, ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2, della CRD.

8. OBBLIGHI DI COOPERAZIONE (articoli 117 e 118 della CRD)

Nell'ambito degli obblighi di cooperazione di cui agli articoli 117 e 118 della CRD la BCE desidera avere la possibilità di controllare le informazioni riguardanti le entità in altri Stati membri, nonché di prendere parte ai relativi controlli, in particolare nei casi in cui l'autorità nazionale competente cerchi di verificare le informazioni, ad esempio mediante un'ispezione in loco.

9. VIGILANZA SULLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA (articolo 120, paragrafi 1 e 2, della CRD)

Per quanto riguarda le società di partecipazione finanziaria mista, la BCE, in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata, riterrebbe opportuno escludere tali società dall'applicazione della CRD, a condizione che siano soggette a una vigilanza equivalente ai sensi della direttiva sui conglomerati finanziari (Financial Conglomerates Directive, FICOD)⁷¹, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio. Per contro, la BCE riterrebbe altresì appropriato applicare alle società di partecipazione finanziaria mista quelle disposizioni della CRD che riguardano il settore bancario, a condizione che quest'ultimo sia il settore finanziario più significativo nel quale operano tali società. La scelta fra i due approcci sarà operata in seguito a una valutazione caso per caso, in considerazione dei relativi atti delegati.

10. COSTITUZIONE DI SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA O SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA (articolo 127, paragrafo 3, della CRD)

Inoltre, ai fini dell'applicazione dei requisiti prudenziali su base consolidata, la BCE può ritenere necessario disporre, valutando caso per caso, la costituzione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista nello Stato membro partecipante in conformità del regolamento sull'MVU, alle condizioni specificate all'articolo 127, paragrafo 3, della CRD, e in considerazione degli atti delegati pertinenti (Decisione di esecuzione della Commissione del 12 dicembre 2014⁷² e successive modifiche).

⁷¹ Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).

⁷² 2014/908/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa all'equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 155).

11. PIANI DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE (articolo 142 della CRD)

La BCE intende infine riservarsi un certo grado di flessibilità con riferimento al piano di conservazione del capitale che deve essere presentato ai sensi dell'articolo 142 della CRD. La BCE ritiene che le richieste di ulteriori informazioni si possano rivelare utili, tenendo conto della situazione individuale di ogni banca nonché del contenuto del piano di patrimonializzazione fornito dallo stesso ente creditizio. La BCE deciderà la tempistica per la ricostituzione delle riserve di capitale oppure, ove applicabile, del coefficiente di leva finanziaria, valutando caso per caso, ma come regola generale non andrebbe superato un orizzonte temporale di due anni. Non è esclusa l'adozione da parte della BCE di misure appropriate ricomprese tra le tipologie precisate all'articolo 142, paragrafo 4, della CRD e ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento sull'MVU qualora la BCE consideri che il piano non risulta idoneo a conservare o raccogliere capitale sufficiente affinché l'ente possa soddisfare il proprio requisito combinato di riserva di capitale oppure, ove applicabile, il proprio requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria entro un orizzonte temporale appropriato. In ogni caso, il piano di conservazione del capitale dovrebbe essere trasmesso alla BCE in seguito all'accertamento del mancato rispetto del requisito, nei tempi previsti all'articolo 142, paragrafo 1, della CRD.

Sezione III

Policy generale della BCE riguardo all'esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal CRR e dalla CRD per le quali si richiedono ulteriori azioni o valutazioni

Questa sezione presenta la linea di policy generale della BCE riguardo all'esercizio di determinate opzioni e discrezionalità per le quali si richiedono ulteriori azioni o valutazioni. Precise indicazioni di policy, eventualmente corredate da specificazioni più dettagliate, saranno comunicate in base ai futuri sviluppi nella regolamentazione o a ulteriori valutazioni e, se del caso, anche in collaborazione con le autorità nazionali competenti. Lo scopo di questa sezione è comunicare la linea di policy della BCE prima che siano elaborate precise politiche e specificazioni.

Capitolo 1

Fondi propri

1. AMMISSIBILITÀ DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE SOTTOSCRITTI DALLE PUBBLICHE AUTORITÀ IN SITUAZIONI DI EMERGENZA (articolo 31 del CRR)

In stretta e tempestiva collaborazione con l'ABE, la BCE intende valutare l'inclusione nel CET1 di strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del CRR quando si presenteranno casi specifici in futuro.

Capitolo 2

Requisiti patrimoniali

1. COMPENSAZIONE (RISCHIO DI MERCATO) (articolo 327, paragrafo 2, del CRR)

La BCE intende stabilire la propria politica ed elaborare eventuali specificazioni per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 327, paragrafo 2, del CRR al fine di consentire la compensazione tra titoli convertibili e posizioni nel titolo sottostante, sulla base degli orientamenti dell'ABE emanati ai sensi dell'articolo 327, paragrafo 2, del CRR.

2. CALCOLO DELLA COMPONENTE SERVIZI PER SISTEMI DI TUTELA ISTITUZIONALE (RISCHIO OPERATIVO) (articolo 314, paragrafo 5, del CRR)

La BCE intende definire la propria politica ed eventualmente elaborare specifiche⁷³ per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 314, paragrafo 5, del CRR per quanto riguarda il calcolo della componente servizi al netto dei ricavi o delle spese percepite da parte degli enti membri dello stesso sistema di tutela istituzionale da cui sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 7, sulla base dei progetti di norme tecniche di regolamentazione/orientamenti dell'ABE emanati ai sensi dell'articolo 314, paragrafo 9, dell'articolo 323, paragrafo 2, dell'articolo 317, paragrafo 9, e dell'articolo 317, paragrafo 10, del CRR.

Capitolo 3

Liquidità

1. MOLTIPLICATORE PER I DEPOSITI AL DETTAGLIO COPERTI DA UN SISTEMA DI GARANZIA DEI DEPOSITI (articolo 24, paragrafi 4 e 5, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

In merito alla discrezionalità di cui all'articolo 24, paragrafi 4 e 5, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, la BCE, pur rimanendo generalmente favorevole, non ha ancora finalizzato le proprie politiche al riguardo. A tale proposito, la BCE seguirà con attenzione gli sviluppi normativi in materia, anche con riferimento al grado di conformità dei sistemi di garanzia dei depositi nell'area dell'euro alle condizioni stabilite dall'articolo 24, paragrafo 4, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, nonché l'emergere di evidenze del fatto che i tassi di deflusso dai depositi al dettaglio stabili sarebbero inferiori al 3% in uno sperimentato periodo di stress conforme allo scenario di cui all'articolo 5 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

MOLTIPLICATORE PER I DEPOSITI AL DETTAGLIO COPERTI DA UN SISTEMA DI GARANZIA DEI DEPOSITI (articolo 24, paragrafo 6, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione)

La BCE intende autorizzare gli enti creditizi a moltiplicare per il 3% l'importo dei depositi al dettaglio coperti in un paese terzo da un sistema di garanzia dei depositi a livello consolidato, in conformità all'articolo 24, paragrafo 6, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, a condizione che:

- (i) la BCE abbia autorizzato l'ente creditizio ad applicare un tasso di deflusso del 3% ai depositi al dettaglio stabili coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva DGS ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione;
- (ii) il paese terzo consenta tale trattamento e il sistema di garanzia dei depositi nel paese terzo sia stato valutato equivalente ai regimi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della

⁷³ Le specifiche riguardanti gli "strumenti adeguati e convenuti uniformemente per il monitoraggio e la classificazione dei rischi operativi" nonché l'aspettativa relativa alla "mutualizzazione tra i membri del sistema di tutela istituzionale".

Commissione e soddisfi le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 4, lettere da a) a c), del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

© Banca centrale europea, 2025

Recapito postale 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefono +49 69 1344 0
Internet www.bankingsupervision.europa.eu

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

Per la terminologia tecnica, è disponibile sul sito della BCE dedicato alla vigilanza bancaria un [glossario](#) in lingua inglese.